

506.

## SEDUTA DI MARTEDÌ 19 OTTOBRE 1971

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE **PERTINI**

INDI

DEL VICEPRESIDENTE **BOLDRINI**

## INDICE

	PAG.		PAG.
<b>Assegnazione di progetti di legge alle Commissioni in sede legislativa</b> . . . . .	31706	<b>GUIDI</b> . . . . .	31753
<b>Assegnazione di progetti di legge alle Commissioni in sede referente</b> . . . . .	31705	<b>PENNACCHINI, Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia</b> 31713, 31732, 31749	
<b>Disegno di legge (Seguito della discussione):</b>		<b>REALE ORONZO</b> . . . . .	31751
Delega legislativa al Governo della Repubblica per l'emanazione del nuovo codice di procedura penale ( <i>modificato dal Senato</i> ) (380-B) . . . . .	31706	<b>RIZ</b> . . . . .	31753
<b>PRESIDENTE</b> . . . . .	31706, 31717	<b>SABADINI</b> . . . . .	31744, 31754, 31755
<b>BENEDETTI</b> . . . . .	31734, 31742, 31754	<b>SANTAGATI</b> . . . . .	31728, 31753
<b>CATALDO</b> . . . . .	31736, 31751, 31755	<b>VALIANTE, Relatore</b> . . . . .	31706, 31717, 31747
<b>GRANZOTTO</b> . . . . .	31739, 31751, 31754, 31755	<b>VASSALI</b> . . . . .	31752
		<b>Proposte di legge (Annunzio)</b> . . . . .	31705
		<b>Interrogazioni (Annunzio):</b>	
		<b>PRESIDENTE</b> . . . . .	31755
		<b>NICCOLAI GIUSEPPE</b> . . . . .	31755
		<b>Ordine del giorno delle prossime sedute</b> . . . . .	31756

PAGINA BIANCA

**La seduta comincia alle 16.**

PIGNI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta di lunedì 18 ottobre 1971. (È approvato).

**Annunzio  
di una proposta di legge.**

PRESIDENTE. È stata presentata alla Presidenza la seguente proposta di legge dai deputati:

GRANZOTTO ed altri: « Nuova disciplina delle servitù militari » (3703).

Sarà stampata e distribuita.

**Assegnazione di progetti di legge  
a Commissioni in sede referente.**

PRESIDENTE. A norma del primo comma dell'articolo 72 del regolamento, comunico che i seguenti provvedimenti sono deferiti alle sottoindicate Commissioni permanenti, in sede referente:

*alla I Commissione (Affari costituzionali):*

FELICI: « Norme concernenti il riscatto del servizio prestato in qualità di operaio giornaliero del personale dipendente dal Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile - Direzione generale dell'aviazione civile » (3570) (con parere della V, della VI e della X Commissione);

DE LORENZO FERRUCCIO: « Modifica del primo comma dell'articolo 6 della legge 24 maggio 1970, n. 336, contenente norme a favore dei dipendenti civili dello Stato ed enti pubblici ex combattenti ed assimilati » (3627) (con parere della V Commissione);

*alla IV Commissione (Giustizia):*

CACCIATORE e GRANZOTTO: « Modifiche agli articoli 1 e 155 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e all'articolo 1 della legge 20 ottobre 1952, n. 1375, concernenti il fallimento, il concordato preventivo e l'amministrazione controllata » (3609);

BOZZI: « Facoltà d'iscrizione dei neonati nel comune di residenza dei genitori a tutti gli effetti della legislazione sullo stato civile » (3614);

CACCIATORE ed altri: « Modifiche al sistema di elezione dei componenti il Consiglio superiore della magistratura eletti dai magistrati » (3693) (con parere della I e della V Commissione);

*alla VI Commissione (Finanze e tesoro):*

CIAMPAGLIA: « Permanenza in servizio fino al conseguimento del diritto a pensione » (3534) (con parere della I e della V Commissione);

*alla VII Commissione (Difesa):*

NAPOLI: « Avanzamento degli ufficiali Garat in servizio permanente effettivo » (3563) (con parere della V Commissione);

*alla XII Commissione (Industria):*

BRIZIOLI: « Modifiche alla legge 17 luglio 1970, n. 568, sulla raccolta ed il commercio dei tartufi freschi e conservati » (3624) (con parere della II, della IV e della XI Commissione);

*alla XIV Commissione (Sanità):*

BALASSO ed altri: « Modifiche ed integrazioni della legge 25 luglio 1952, n. 1009, e del relativo regolamento sulla fecondazione artificiale degli animali » (3530) (con parere della XI Commissione);

GIORDANO: « Regolamentazione giuridica dell'esercizio dell'arte ausiliaria sanitaria dell'ottico » (3575) (con parere della IV e della XII Commissione);

*alla II Commissione (Interni) e alla VII Commissione (Difesa):*

FLAMIGNI ed altri: « Norme sul reclutamento e l'istruzione degli allievi guardie di pubblica sicurezza e misure di ristrutturazione degli organici del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza » (3673) (con parere della I, della IV, della V, della VI e della XI Commissione).

**Assegnazione di progetti di legge a Commissioni in sede legislativa.**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca: Assegnazione di progetti di legge a Commissioni in sede legislativa.

A norma del primo comma dell'articolo 92 del regolamento, propongo che il seguente provvedimento sia deferito alla XIII Commissione (Lavoro), in sede legislativa, con il parere della IV e della V Commissione:

« Natura e compiti dell'Ente nazionale assistenza agenti e rappresentanti di commercio e riordinamento del trattamento pensionistico integrativo a favore degli agenti e rappresentanti di commercio » (3683).

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

*(Così rimane stabilito).*

A norma del sesto comma dell'articolo 92 del regolamento, la sottoindicata Commissione permanente ha deliberato di chiedere il trasferimento in sede legislativa del seguente provvedimento ad essa attualmente assegnato in sede referente:

*XII Commissione (Industria):*

MOLÈ ed altri: « Divieto delle vendite a premio collegate ai prodotti alimentari e alle bevande » (1749) *(con parere della IV Commissione).*

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

*(Così rimane stabilito).*

**Seguito della discussione del disegno di legge: Delega legislativa al Governo della Repubblica per l'emanazione del nuovo codice di procedura penale (modificato dal Senato) (380-B).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: Delega legislativa al Governo della Repubblica per l'emanazione del nuovo codice di procedura penale.

Come la Camera ricorda, nella seduta di ieri si è conclusa la discussione sulle linee generali.

Ha facoltà di replicare il relatore, onorevole Valiante.

VALIANTE, *Relatore*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, onorevole rappresentante del Governo, devo innanzi tutto esprimere a nome della Commissione (ritengo che il presidente onorevole Bucalossi me lo consenta) un grazie vivissimo a tutti i colleghi che ieri sono intervenuti e che hanno manifestato consenso alle nostre impostazioni. Innanzi tutto, ai colleghi della maggioranza — onorevole Oronzo Reale e onorevole Vassalli — che hanno, con il loro autorevole consenso, espresso interessanti valutazioni ed osservazioni sul nostro lavoro e sulle nostre prese di posizione; ai colleghi Biondi e Camba, del gruppo liberale, che già in precedenza — sia pure con alcune osservazioni critiche (questa volta, per altro, non ripetute) — appoggiarono con convinzione la nostra impostazione; ai colleghi Guidi e Granzotto che, pur ribadendo le loro posizioni di fondo diverse dalle nostre, hanno alla fine accettato di schierarsi sulla nostra stessa trincea, per difendere le nostre conclusioni; e allo stesso onorevole Menicacci, il quale non è stato clemente con noi, condannandoci definitivamente, senza neanche il beneficio del dubbio, egli che pure è un sostenitore dell'assoluzione per insufficienza di prove; vorrei comunque dire che gli siamo grati lo stesso, quanto meno perché egli, con le sue pennellate di ombre, come in un quadro, ha contribuito a mettere in rilievo le luci del lavoro della nostra Commissione.

Sono personalmente grato a questi colleghi per l'attenzione prestata alla mia relazione, non guastata, credo, neanche da alcune osservazioni critiche che sono venute dalla opposizione. La mia relazione, d'altronde, esprime il pensiero — come è doveroso — della grande maggioranza della Commissione. Noi abbiamo lavorato a lungo insieme, senza distinzione di parti, maggioranza ed opposizioni; ed insieme, soprattutto, abbiamo esercitato il comune impegno, determinato da una comune e sentita esigenza, di studiare un processo degno delle nostre tradizioni giuridiche, ma degno anche e soprattutto delle conquiste realizzate con il regime democratico e con la nuova Costituzione.

Il lavoro comune di questi anni (perché ormai sono anni che ci stiamo dedicando appassionatamente e con senso di responsabilità, nonostante le nostre deficienze, alla elaborazione del nuovo codice di procedura penale) ci ha fusi un po' tutti nella ricerca di una impostazione univoca e di soluzioni il più largamente condivise dei problemi particolari. Così credo si debba spiegare l'adesione che ieri è stata assicurata dagli amici dei gruppi

comunista e del PSIUP alle nostre linee, che pure prima avevano vigorosamente contrastato. Quando si svolge un lavoro comune di questa natura, al livello di una *équipe* altamente qualificata come quella della Commissione giustizia della Camera, che comprende illustri giuristi, professori universitari, avvocati, e quando lo si fa con un'apertura a tutte le tesi valide, come è costume della nostra Commissione e come in modo particolare è avvenuto nel lavoro per il nuovo codice di procedura penale, non riescono a prevalere posizioni individuali, per quanto suggestive ed autorevoli esse siano, ma si « crea » tutti insieme. E quella del nuovo codice di procedura penale è appunto una « creazione » comune, tanto che la Commissione si è ritrovata quasi naturalmente sulle prime impostazioni quando si è tentato di modificarle.

Non posizioni personalistiche, dunque. Io personalmente so di avere insistito su certe impostazioni, specialmente nella legislatura precedente, quando rivoluzionammo addirittura il disegno di legge governativo. Tuttavia devo dire che, a parte l'intuizione di qualche soluzione, non ho inventato niente. Solo mi sono sforzato di interpretare l'anelito generale ad un processo più giusto e garantista, più sollecito e funzionale, più rispettoso della persona umana, più equilibrato e meno terrificante. Le soluzioni adeguate erano nell'aria perché le avevano studiate e suggerite autorevoli studiosi e qualche volta le avevano financo formulate dettagliatamente.

D'altra parte, quando i colleghi della Commissione le hanno accolte, spesso affinandole e perfezionandole, le proposte sono diventate patrimonio comune. Credo di essermi sforzato soltanto di tenere ferme e magari di rammentare ogni tanto le linee di fondo di questo nuovo processo, il quadro generale, i binari entro cui dovevamo procedere. Ed è un quadro coerente, onorevole Menicacci: certo un quadro di compromesso, come è doveroso e necessario quando a delineare questo quadro concorrono forze di ispirazione diversa, ma non per questo meno consequenziale e preciso. Se il Senato avesse sempre potuto seguire questo quadro, forse certi contrasti — che io ritengo più apparenti che sostanziali, come poi abbiamo potuto constatare — si sarebbero evitati.

A proposito delle decisioni del Senato, devo ribadire quanto ho scritto nella relazione, e cioè che non solo erano scontate, ma anche vivamente desiderate le osservazioni e le critiche alla nostra impostazione,

e se necessario anche delle correzioni. Noi sapevamo di aver dato una impostazione nuova al processo, di aver suggerito regole ed istituti non ancora sperimentati. Quindi era ovvio che volessimo anche il confronto con altre opinioni autorevoli.

Il Senato ci ha fatto l'onore di accettare largamente il quadro generale della nostra impostazione di fondo, e le modificazioni introdotte, sebbene numerose, non sono sostanziali. Tanto è vero che la maggior parte di esse sono state accolte dalla Commissione, ed altre potremo ancora accoglierne, magari con leggere varianti che non ne contraddicano la sostanza.

Non credo perciò, onorevole Vassalli, alla storia del braccio di ferro tra Camera e Senato. Quando abbiamo avuto l'opportunità di chiarire ai relatori del Senato e ad altri onorevoli senatori il nostro pensiero, noi li abbiamo trovati largamente concordi. E quando essi a loro volta hanno potuto chiarirci i loro intendimenti, c'è stata una larghissima disponibilità anche da parte nostra. Abbiamo potuto, proprio per questo, recepire largamente le loro esigenze, che qualche volta — devo dirlo per rispetto della verità — forse avevamo anche fraintese. Io sono certo perciò che non di braccio di ferro si deve parlare fra Camera e Senato, ma di un contributo che coopera univocamente all'impegno, che è comune alle due Camere, di dare al paese il migliore codice di procedura penale.

E quanto alla polemica che sarebbe contenuta in alcuni passi della mia relazione vorrei, se veramente questa polemica c'è, che essa fosse vista non come acritico attaccamento alle mie idee e tanto meno come altezzoso rigetto di opinioni altrui, per altro autorevoli, ma piuttosto — come direbbe il presidente del mio gruppo, onorevole Andreotti — come un « infortunio tecnico ». È che nelle materie tecniche prevale spesso in me l'abitudine, professionale certo, di dire senza mezzi termini quello che penso; anche per questo sono contrario all'insufficienza di prove!... Comunque, nelle mie affermazioni — desidero che mi si creda — non ho avuto nessuna intenzione men che riguardosa, e desidero oggi confermare tutta la stima profonda per chi la pensa diversamente.

Questa volta, onorevoli colleghi, anche per la limitatezza dei punti che erano all'esame della Camera, sono state tralasciate le linee generali del provvedimento ancora più che nella precedente discussione generale. Io credo che noi non possiamo trascurarle, perché sono la cornice entro cui va collocato il quadro; diversamente, corriamo il rischio di non

intenderci fra noi e di non farci intendere neanche dall'opinione pubblica. La stampa in questi giorni — a parte l'infortunio della RAI-TV ricordato ieri dal collega Biondi — parla del nuovo codice di procedura penale come di un provvedimento che dovrebbe introdurre il rito accusatorio, che dovrebbe decidere sull'abolizione dell'assoluzione per insufficienza di prove e su altri simili argomenti particolari. Purtroppo, l'opinione pubblica finisce per non rendersi conto che questi, benché importanti, sono aspetti non fondamentali del nuovo codice di procedura penale.

Io desidero qui ricordare rapidissimamente alcune caratteristiche del nuovo processo che noi abbiamo inteso costruire.

Innanzitutto, abbiamo voluto delineare un processo libertario, un processo cioè che affidi al giudice la difesa della persona accusata; e non soltanto quanto alla sua libertà fisica, ma anche quanto alla sua libertà morale, che è essenziale per lo sviluppo della personalità umana. Perciò noi abbiamo insistito, come su un canone fondamentale, sulla presunzione di non colpevolezza, che è sancita nell'articolo 27, comma secondo, della nostra Costituzione. Perciò abbiamo tenuto a precisare, specialmente a proposito della funzione del giudice istruttore, che egli deve innanzitutto cercare di convalidare la presunzione di innocenza dell'imputato, e solo quando ciò non sia possibile deve chiederne il rinvio a giudizio. Questa nostra impostazione capovolge la dialettica processuale tradizionale, nel senso che non è più l'imputato che deve dimostrare la propria innocenza, ma è l'accusa che deve dimostrare la sua colpevolezza. A questo proposito io sostengo che anche il sillogismo tradizionale, che vede nell'accusa la tesi e nella difesa l'antitesi, va capovolto; perché tesi deve diventare l'innocenza dell'imputato, e ciò che si oppone alla tesi dell'innocenza, cioè l'accusa, diventa oggetto di dimostrazione; sicché quando cade l'antitesi dell'accusa rimane in piedi la tesi dell'innocenza, che è appunto la tesi libertaria indicata dalla nostra Costituzione.

Noi abbiamo voluto costruire un processo garantista, un processo cioè che si fondi sull'uguaglianza assoluta delle parti e sull'assoluta parità dei loro doveri e dei loro poteri. Non più il pubblico ministero elevato dalla sua provenienza giudiziaria ad un livello superiore a quello delle parti private e dotato di poteri che queste non hanno. Ma un pubblico ministero parte dell'accusa, posto allo stesso livello dell'imputato e della parte civile, con gli stessi diritti e doveri. Non più, quindi,

molteplici accusatori, pubblici — compreso anche il giudice, come di fatto oggi avviene — e privati, contro l'imputato, ma soltanto due posizioni distinte. Il processo è spesso qualificato come duello, e duello, ricordava il professor Carnelutti, deriva da *duo*: deve aver luogo tra due parti, non tra un gruppo di persone contrapposte ed una parte isolata.

Abbiamo voluto, infine, costruire un processo tutto giurisdizionale, tutto cioè affidato al giudice, per quanto riguarda le limitazioni della libertà e dei diritti dell'imputato. In questo quadro, a contestare l'accusa non è più il pubblico ministero, ma il giudice; a rinviare l'imputato a giudizio non è più il pubblico ministero, ma il giudice; le misure di coercizione personale non sono più decise dal pubblico ministero, cioè da una parte del processo, ma dal giudice, che è al di sopra delle parti, indipendente, distaccato, unico garante della libertà, nella sua funzione di interprete della legge.

Il pubblico ministero sarà quindi soltanto organo dell'accusa e dell'esecuzione, con funzioni non più giurisdizionali, ma semplicemente amministrative.

Queste sono le scelte politiche che noi abbiamo posto a fondamento del nuovo processo: i principi ed i criteri direttivi contenuti, in numero di circa 80, nell'articolo 2 rappresentano soltanto delle scelte consequenziali.

Poco ho da dire sui singoli punti del provvedimento sottoposto all'esame di questa Assemblea, tanto più che mi sembra che su di essi l'adesione sia stata piuttosto larga. D'altra parte, mi sono doverosamente preoccupato di spiegare nella mia relazione tutti i motivi di consenso alle modifiche introdotte dal Senato e di dissenso rispetto alcune di esse. Desidero, ciò nonostante, dire, sia pure rapidissimamente, alcune cose sui punti essenziali, specialmente su quelli in ordine ai quali la commissione proporrà emendamenti.

Innanzitutto sul grosso problema dell'insufficienza di prove. Non intendo ripetere su questo argomento tutte le cose che nel corso di questi anni, sia in aula sia in Commissione, ho avuto più volte occasione di dire. Sono per altro convinto che il contrasto tra abolizionisti e conservatori della formula dell'assoluzione per insufficienza di prove sia soprattutto un contrasto di ordine politico, più che di ordine tecnico. È cioè un contrasto sull'opinione che si ha della funzione del giudice, sulle capacità e volontà delle parti di fare un processo veramente nuovo.

Non voglio con ciò negare che esistano anche delle divergenze di ordine tecnico. Ho ri-

cordato nella relazione scritta la regola del processo accusatorio secondo cui, quando non si riesce a dimostrare l'accusa, l'accusa deve cadere e perciò l'imputato deve essere pienamente prosciolto. Ho anche ricordato la regola della presunzione di non colpevolezza fissata nell'articolo 27 della Costituzione. Vorrei qui aggiungere altre due osservazioni che mi sembrano di non scarso rilievo.

Innanzitutto, l'assoluzione per insufficienza di prove si trasforma sostanzialmente in una condanna, nei limiti in cui sono ad essa legate delle conseguenze negative di non scarsa rilevanza. Una specie di condanna, quindi, che non è però prevista in alcuna parte del codice sostanziale: il codice penale prevede altre forme di condanna, non certo una assoluzione cui siano legate conseguenze negative per l'individuo sottoposto a procedimento penale. Orbene, non so se addirittura in questo istituto dell'assoluzione per insufficienza di prove non si possa riscontrare anche una violazione del secondo comma dell'articolo 25 della Costituzione che consacra il principio di legalità, secondo cui non può esistere alcuna pena che non sia stabilita dalla legge.

GUARRA. Sarebbero incostituzionali le norme amministrative che prevedono l'adozione di provvedimenti a seguito di una sentenza assolutoria con formula dubitativa.

VALIANTE, *Relatore*. Non sono sempre norme amministrative, perché sono di solito delle leggi, onorevole collega, a prevedere queste conseguenze negative.

Un altro aspetto desidero ricordare: oggi, nella decisione giudiziale si tende ad attuare un metodo diverso dal tradizionale metodo induttivo, finora seguito. Prevale il metodo dell'argomentazione giuridica; cioè non più la decisione somma delle considerazioni di tanti elementi particolari, ma invece una prova che viene costituita da tutti quanti insieme gli elementi messi a disposizione del giudice. Gli elementi di prova, cioè, non vengono considerati in maniera atomistica, cioè presi a sé stanti, ma vanno considerati come un insieme unico. Se questo è vero, non si regge più la base dell'insufficienza di prove, che, per l'insegnamento della dottrina e soprattutto della giurisprudenza, era costituita dall'esistenza di prove ambivalenti. Infatti con il nuovo metodo, ormai largamente accettato, non esisterebbero più prove ambivalenti, ma invece diversi elementi che concorrono tutti insieme a formare, a rendere possibile la formazione o meno di una prova unica.

Verrebbe meno perciò nella logica giudiziaria la stessa possibilità di trovare un fondamento per la formula dubitativa.

Dico questo unicamente a sostegno della tesi della quasi totalità della Commissione giustizia, che chiede alla Camera di ripristinare l'abolizione dell'istituto della insufficienza di prove, non soltanto in sede istruttoria, ma in tutto il dibattimento.

Circa la personalità dell'imputato, su cui ha richiamato la nostra attenzione in particolare l'onorevole Camba, la Commissione ritiene necessario che effettivamente si compia il giudizio sulla personalità dell'imputato. La Commissione ha proposto, su richiesta dell'onorevole Vassalli, una integrazione del punto modificato dal Senato che prevede la possibilità di acquisire gli elementi che consentano una compiuta conoscenza del soggetto, non solo in ordine all'accertamento dell'imputabilità, ma anche e giustamente in ordine all'accertamento della sua pericolosità.

Sulla riapertura dell'istruzione, in ordine alla quale la Commissione non si era trovata d'accordo con il Senato, riesaminata la questione anche con il chiarimento che è venuto da parte di alcuni colleghi senatori circa le loro effettive intenzioni, noi riteniamo che si possa, piuttosto che stabilire una serie di norme rigorose per riaprire l'istruzione, prevedere invece una serie di garanzie affinché l'imputato una volta prosciolto in sede istruttoria, o che abbia visto addirittura archiviato il procedimento nei suoi confronti, non si trovi così improvvisamente ed inopinatamente, senza alcuna protezione, di fronte ad un nuovo processo penale.

Sul problema della verbalizzazione degli atti di polizia giudiziaria, che tanto tormentò la nostra Assemblea due anni fa, quando per la prima volta si discusse questo disegno di legge, e che tanto ha tormentato anche il Senato nella ricerca di una formula che consentisse una via di uscita, noi proponiamo che il pubblico ministero possa chiedere che la relazione della polizia giudiziaria gli sia fatta eventualmente per iscritto.

Sarà bene stabilire, secondo la tesi del Senato, la regola — per altro già implicita nel nostro testo — che il fermo o l'arresto, ove sia necessario, sia trasformato in una misura coercitiva da parte del giudice istruttore.

Il Senato aveva insistito per introdurre il giudizio direttissimo, che addirittura intendeva sostituire al nostro giudizio immediato. Il Senato ha fatto di questo giudizio direttissimo un tema di grande momento. Credo che, per la verità, l'esperienza che si ha del giu-

dizio direttissimo non sia del tutto positiva. Io, per altro, ho la grossa preoccupazione che il giudizio direttissimo, nella misura in cui consente al pubblico ministero di scegliersi il giudice che vuole, nel senso che egli ha il potere di portare al giudizio l'imputato davanti ad una delle sezioni del tribunale che siedono, nei cinque giorni dal reato, sia anche incostituzionale.

**GUARRA.** La preoccupazione è eccessiva. Il giudice naturale è il tribunale.

**VALIANTE, Relatore.** Io vorrei vedere che cosa lei direbbe, onorevole collega, se il pubblico ministero, nei confronti di un suo cliente, scegliesse il giudice che più gli fa piacere, magari il giudice più rigoroso per alcuni reati.

**GUARRA.** Io ne parlavo sotto il profilo costituzionale.

**VALIANTE, Relatore.** Ma intanto anche questa è una scelta, che contrasta con il principio della predeterminazione del giudice.

Ad ogni modo, se questa introduzione del giudizio direttissimo, accanto, per altro, al giudizio immediato, può servire per eliminare ogni equivoco tra la Camera ed il Senato, io mi permetto di raccomandarla all'approvazione dei colleghi, per altro con queste riserve sulla sua opportunità e sulla sua legittimità costituzionale.

Il Senato aveva ritenuto superflua la precisazione dei fini dell'attività del giudice istruttore, che sono invece precisati al punto 35 dell'articolo 2 del testo della Commissione. Noi abbiamo tenuto a ribadire questi fini, soprattutto per evitare che, quando si parla di atti di istruzione, si finisca — come qualche volta è accaduto — per confondere questi nuovi e più semplici atti con l'istruttoria tradizionale. D'altra parte, è uno dei punti fondamentali della nostra impostazione che il giudice istruttore deve innanzitutto cercare di convalidare la presunzione di innocenza dell'imputato e, solo quando questo non sia possibile, debba chiedere il dibattimento.

Il Senato ha insistito affinché sia fissata la durata dell'istruzione. Noi non eravamo favorevoli alla indicazione della durata dell'istruzione, perché ci sembra che prevederla anche in dodici mesi o, in casi eccezionali, nei diciotto mesi indicati dal Senato, sia già un condannare il nostro codice all'insufficienza e alla lentezza. Uno dei punti di rilievo della nostra impostazione è che il dibattimento,

conclusa l'istruzione, debba seguire al più presto possibile. E anche in quei casi nei quali gli atti di istruzione, rappresentati, per esempio, da accertamenti generici, richiedono necessariamente un certo tempo, noi pensiamo che non debba mai prevedersi un dibattimento, e anzi un processo, che si concluda dopo i dodici mesi o addirittura dopo i diciotto in casi eccezionali.

Ad ogni modo noi teniamo presente — come ci avvertiva saggiamente il collega Vassalli ieri sera — che almeno il rodaggio di questo nuovo codice, fino a che non saranno modificate opportunamente le strutture giudiziarie, sarà difficile e probabilmente anche abbastanza lungo. Quindi noi, augurandoci che questi termini servano soltanto per i primi tempi di attuazione del nuovo codice di procedura penale, riteniamo di poter accettare questa modificazione del Senato e perciò siamo d'accordo nel proporre alla Camera di fissare una durata massima dell'istruzione.

Qui continuiamo, per inveterata abitudine, anche noi a parlare di istruzione, ma in effetti ci riferiamo — come è ovvio — ai semplici « atti di istruzione » previsti al punto 35) dell'articolo 2 del disegno di legge.

#### PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE BOLDRINI

**VALIANTE, Relatore.** Siamo concordi con il Senato, nonostante l'equivocità delle espressioni adottate nel testo a noi presentato, sulla necessità che al dibattimento si arrivi con il giudice niente affatto informato dei fatti della causa. Non ci sarà, perciò, un fascicolo processuale a sua disposizione. Gli atti generici e quelli non ripetibili, le parti potranno farli acquisire al dibattimento nel corso di esso; e lo stesso giudice, d'ufficio, potrà disporre che siano acquisiti, sempre nel corso del dibattimento.

Un punto sul quale le decisioni del Senato ci hanno preoccupato è quello che riguarda la durata massima della carcerazione preventiva. In effetti, conveniamo che sarebbe un fallimento il nuovo codice se dopo quattro anni ancora non vi dovesse essere una sentenza definitiva. D'altra parte, bisogna pur considerare le difficoltà del rodaggio iniziale nella fissazione di questi termini massimi.

Vi è un ultimo punto, al quale io spero di poter presentare un emendamento che, per altro, mi è impedito a norma di regolamento non avendo il Senato preso in con-

siderazione il problema. Mi riferisco alla questione delle nullità assolute. Come la Camera sa, diversamente dal codice del 1930, la « novella » del 1955 ha introdotto il criterio della insanabilità delle nullità assolute che, come tali, sono rilevabili in ogni stato e grado del dibattimento. Nullità assolute sono diventate ormai tutte le nullità di ordine generale, cioè quelle relative alla costituzione del giudice, all'iniziativa e alla rappresentanza del pubblico ministero, alla citazione e alla presenza dell'imputato. Non sono assolute, invece, le nullità che riguardano la citazione di altre parti, che pure sono, come la parte civile, sullo stesso piano dell'imputato. La rilevabilità di queste nullità in ogni stato e grado del dibattimento comporta una conseguenza che « i non addetti ai lavori » — come direbbe il collega Biondi — considerano aberrante: queste nullità, cioè, possono essere fatte valere, per esempio, anche ai danni dell'imputato che avrebbe potuto farle valere, ma che non aveva interesse a farlo, perché magari era stato assolto. Può avvenire infatti che, in sede di appello e perfino in sede di cassazione, il pubblico ministero faccia rilevare l'esistenza di una nullità per difetto di citazione dell'imputato il quale in precedenza è stato assolto, con la conseguenza che il processo viene dichiarato nullo — per tutta la parte che segue la nullità — e perciò torna al primo grado, costringendo l'imputato a ripercorrere tutto l'iter doloroso di un processo, a cui conclusione, per altro, era stata a lui favorevole.

Ragioni regolamentari non consentono oggi di introdurre una precisazione in proposito; io però credo di poter auspicare, a nome anche dei componenti del « Comitato dei nove », che il Governo, delegato a formulare i singoli articoli del codice di procedura penale, possa a suo tempo precisare il concetto di nullità assoluta e, pur accogliendone la rigorosa disciplina che è ad essa propria, possa ridurre questi casi a quelli che veramente pregiudicano i diritti e gli interessi delle parti processuali.

Onorevoli colleghi, su altri punti particolari del provvedimento ritengo che avremo occasione di ritornare quando discuteremo i singoli criteri e principi direttivi. A conclusione, desidero soltanto rispondere ad un interrogativo che è stato accennato anche in quest'aula, ma che più largamente si è posto nella opinione pubblica, e cioè se questo codice sarà veramente efficace nella lotta contro la criminalità.

Io qui desidero affermare che il codice di procedura penale non è di per se stesso uno strumento di lotta alla criminalità, anche se la repressione dei reati deve poter svolgere una parte fondamentale nella lotta al delitto.

Tuttavia, per la parte che il nuovo codice di procedura penale può avere nella lotta alla criminalità, sono convinto che esso sarà efficace, certo, assai più che non il codice attuale.

Siamo tutti convinti, onorevoli colleghi, che non è la minaccia pura e semplice della pena che scoraggia il delinquente. Se la pena viene applicata con ritardo, come oggi di solito avviene, è quasi inevitabile che sarà falciata da condoni a ripetizione, se non addirittura eliminata dalle contemporanee amnistie.

Sotto questo aspetto è in gran parte irrilevante la polemica sulla abolizione dell'ergastolo o addirittura la richiesta del ripristino della pena di morte, sia pure in casi particolarmente efferati.

La tardiva erogazione della pena rispetto alla consumazione del reato non ha efficacia rieducativa nei confronti del condannato, perché la pena che giunge tardi trova frequentemente un individuo diverso da quello che ha commesso il delitto, e non esercita neppure la necessaria azione intimidatoria nei confronti della collettività, perché le impressioni e le emozioni ricevute dal delitto si sono andate progressivamente dileguando con il tempo. È questo che determina la opinione della sostanziale inefficacia del magistrato penale.

Tali gravi inconvenienti possono e debbono essere eliminati da una sollecita e comunque tempestiva pronuncia, nei congrui casi, della condanna, dal rapido esaurimento delle eventuali impugnazioni e quindi dalla effettiva esecuzione della pena.

È per questi fini che noi abbiamo previsto, nel nuovo processo una brevissima fase preliminare, che occupa al massimo 40 giorni, la eliminazione dell'istruzione, ridotta eventualmente a semplici atti di istruzione non rinviabili al dibattimento, e la immediata celebrazione del dibattimento.

Non è fondata, perciò, a mio parere, la richiesta di più rigorose misure repressive, quasi che lo Stato debba mettersi in gara con la delinquenza per vedere chi riesce ad essere più spietato. Lo Stato non può rinunciare alla sua caratteristica civile e legalitaria in nessun caso, neanche con i più incalliti delinquenti.

Sono convinto, d'altra parte, che i fenomeni di criminalità di oggi non siano un fatto eccezionale, tale da giustificare misure eccezionali.

La nostra società, onorevoli colleghi, come tante volte si è detto, è caratterizzata da uno sviluppo, da una crescita, da una maturazione che sono essi stessi causa di crisi profonde e provocano reazioni più o meno violente.

Non si mette il vino nuovo negli otri vecchi, ci ammonisce il *Vangelo*; e noi siamo stati costretti a proseguire con vecchie strutture e antiquati ordinamenti, mentre tutta la vita della società, la cultura, il costume, l'economia, si rinnovavano e si arricchivano continuamente di nuovi valori.

È lo scotto che tutte le società evolute hanno dovuto pagare; e l'Italia ha esempi eloquenti negli avvenimenti che caratterizzano altre nazioni civili, anche di più antica tradizione, quali gli Stati Uniti d'America, la Gran Bretagna, la Francia, la Svezia, per non citarne altre.

Ma per fortuna queste crisi sono salutari, perché a scadenza più o meno breve finiscono per suggerire le soluzioni positive. È un processo naturale.

Allora è fondata la richiesta di protezione, ma non sono niente affatto giustificati gli appelli per il ristabilimento dell'ordine a qualunque costo, magari anche con il ripristino della pena di morte. Questi appelli nascono, a mio parere, da impulsi irrazionali (l'impressione per l'efferatezza dei delitti, il timore di poterne diventare vittime, ma sono anche ispirati, specialmente da un po' di tempo a questa parte, da *slogans* interessati e di solito ripresi acriticamente circa i tempi in cui si sarebbe stati meglio.

Onorevoli colleghi, il paragone con il passato non regge, perché la nostra società si è trasformata così radicalmente, e continua a trasformarsi senza soste, da non consentire nessun raffronto, neppure tra la realtà di oggi e quella di soltanto dieci o quindici anni fa. Io prescindendo ovviamente dal confronto della realtà di ieri con l'attuale realtà politica, sociale ed economica, perché ne mancherebbe ogni base; ma anche solo rispetto ai fatti delittuosi, basta pensare ai fenomeni imponenti di urbanesimo, allo spostamento di masse enormi dalle zone agricole alle zone commerciali e industriali, alla ricerca del lavoro da parte di tanti cittadini, alle difficoltà che si incontrano in queste zone di immigrazione non provviste di sufficienti ed adeguati servizi civili, per spiegare le nuove, numerose occasioni di delitto.

E tuttavia, anche se il raffronto fra oggi e ieri fosse lecito, chi potrebbe sostenere con certezza che esso si risolverebbe a danno del-

l'oggi? Nella storia si ritrovano frequentemente notizie di crisi sociali e del costume non meno allarmanti di quelle di oggi. La società vittoriana, che pure era una società ordinata e morigerata...

**PRESIDENTE.** Onorevole relatore, debbo avvertirla che il tempo a sua disposizione sta per scadere. La prego pertanto di concludere.

**VALIANTE, Relatore.** Concludo subito, signor Presidente.

Dicevo che la società vittoriana è oggi ricordata come quella in cui visse la più terrificante schiera di squartatori e di assassini che la criminalità abbia avuto. Le stesse cronache dei decenni passati sono piene di crimini impressionanti. Perciò il paragone tra il presente e il passato non regge.

È stato giustamente affermato che il paragone tra il presente e il passato, con la condanna del presente e l'idealizzazione del passato, deriva dal naturale bisogno di sicurezza di fronte a fatti dannosi, ed è secondato dalla circostanza ovvia che gli aspetti negativi del presente ci colpiscono assai più direttamente di quelli del passato.

Ma non possiamo dimenticare che, negli ultimi anni, sono andati diminuendo i delitti nel loro complesso, in particolare quelli dolosi contro la vita (da circa quattro mila l'anno a poco più di mille) e contro l'incolumità individuale, gli omicidi e le lesioni colpose, quelli contro la libertà sessuale. Sono aumentati solamente i furti, le rapine, le estorsioni ed i sequestri di persona. Dunque sono aumentati i delitti di violenza.

A questo proposito va rilevato che è diffusa la sensazione che la violenza criminale sia andata aumentando contemporaneamente ai fatti di violenza politica e sindacale. Il che in effetti è un dato di fatto incontestabile.

Sia ben chiaro, io non ritengo che esista nessun collegamento diretto o causale tra l'una e le altre: anche se qualche delitto violento è stato commesso per asserite ragioni politiche (vedi il sequestro Gadolla, l'omicidio del fattorino delle case popolari di Genova, e qualche altro). E neppure ritengo che si possa dire che la violenza politica e sindacale abbia generato l'altra violenza.

Ma è naturale che su menti sprovviste, dal punto di vista culturale e morale, come quelle dei delinquenti comuni, finisca per esercitare una spinta il clima di violenza che ha caratterizzato nei mesi passati il nostro paese.

Non esiste una violenza buona e un'altra cattiva, una consentita e un'altra proibita. Ai delinquenti fa comodo credere che sia possibile anche a loro esercitarla, sia pure per i loro non altrettanto nobili fini.

Non sarò proprio io, che credo profondamente nella libertà, che sono un libertario perfino spregiudicato, a contestare i diritti e le libertà politiche e sindacali. Ma proprio per il mio spirito libertario sono contro la violenza.

Contro la violenza deve reagire lo Stato; ma contro la violenza di ogni genere dobbiamo reagire tutti, ognuno per la propria parte. E devono reagire gli stessi partiti e sindacati, per la responsabilità di guida che essi hanno, soprattutto contribuendo ad educare i cittadini alla libertà.

La rivoluzione che il sistema democratico e l'opera dei governanti hanno provocato nel nostro paese è stata troppo rapida e vasta perché tutti i cittadini potessero prendere la necessaria coscienza dei propri doveri e del proprio ruolo. Al progresso materiale non sempre si è potuto far seguire l'approfondimento dei valori spirituali e morali della società. Sicché allo sviluppo della democrazia, all'aumento del tenore di vita, al diffondersi della sicurezza sociale fa riscontro una preoccupante e pericolosa diminuzione della dimensione umana, una progressiva squalificazione dell'individuo. C'è, purtroppo, un contesto sociale, che si fa sempre più largo, di « sottoeducati », privi di ideali validi, suggestionati dal sesso, dal denaro, dalla violenza, desiderosi del successo ad ogni costo, che non hanno alcun riguardo per gli altri, che giungono fino al disprezzo della vita e al rifiuto di ogni valore morale.

È in questo clima che si sviluppa la criminalità. Se non si provvede a una decisiva bonifica morale, tutti i provvedimenti avranno l'efficacia di una cura sintomatica, e nulla più.

Occorre rivalutare i valori morali come guida ineliminabile di una società che voglia essere veramente civile; occorre riguardare all'uomo come essere cui tutto il resto è finalizzato, ma che ha a sua volta un fine spirituale e dei doveri individuali e sociali; occorre ripristinare il senso e l'impegno della solidarietà sociale e dell'amore tra gli individui e tra i popoli.

Signor Presidente, onorevoli colleghi, questo codice doveva essere accompagnato, se non proprio preceduto, dal nuovo ordinamento giudiziario. Le forze politiche più sensibili hanno ormai puntualizzato le loro opi-

nioni anche in questa materia, ed io credo di poter qui esprimere la speranza che presto il Parlamento si interessi di questo nuovo, urgente, importantissimo provvedimento. In attesa di questo nuovo ordinamento giudiziario, il Governo ha un compito immenso, forse immane: quello di articolare il codice di procedura penale e intanto di provvedere alle nuove indispensabili strutture giudiziarie.

Ma i giudici, gli avvocati, i cittadini più sensibili e noi politici in primo luogo abbiamo il dovere di accompagnare questo codice, se è possibile, con minori polemiche, perché l'opinione pubblica non sia disorientata, e comunque con operosa fiducia che possa essere strumento di vera libertà e di progresso del paese. (*Applausi al centro — Congratulazioni*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di replicare l'onorevole sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia.

PENNACCHINI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, questa ulteriore tappa del disegno di legge delega per la riforma del codice di procedura penale, tappa che ci auguriamo di tutto cuore sia, per questo ramo del Parlamento, l'ultima, non può, non deve indurre a un facile e qualunquistico pessimismo.

Si tratta di porre le fondamenta di un nuovo processo penale che sia in armonia con i principi della Costituzione e con gli obblighi derivanti dalle convenzioni internazionali sui diritti dell'uomo, ma anche di un processo penale agile, snello, razionale, moderno nel quale, unitamente alle esigenze di difesa sociale, trovino tutela gli irrinunciabili e insopprimibili diritti della persona umana.

Non ci si può perciò stupire se il disegno di legge in questione ha avuto un *iter* travagliato sia in questa, sia nella precedente legislatura, nel corso della quale decadde per non aver compiuto in tempo l'*iter* legislativo.

Il provvedimento, ripresentato nella corrente legislatura, è stato dapprima approvato dalla Camera, successivamente è stato approvato dal Senato che vi ha apportato alcune modifiche, ha ora superato il vaglio della Commissione giustizia della Camera, la quale ha introdotto ancora modifiche al testo del Senato.

Chi, per altro, ha seguito con la doverosa attenzione i lavori preliminari non può fare a meno di rilevare come i delicati problemi del processo penale siano stati approfonditi e dibattuti con passione, e come le divergenze

d'opinione e il contrasto di tesi, sfociate talvolta in polemiche accese, abbiano dimostrato che comune a tutte le parti politiche, anche alle opposizioni (e questo riconoscimento oltre che doveroso è confortante) è stato l'intento di elaborare un sistema processuale degno delle tradizioni giuridiche del nostro paese.

A questo punto occorre soffermarci alquanto e considerare o, se si vuole, ribadire, attraverso i vari stadi del vaglio parlamentare del provvedimento, i caratteri fondamentali del nuovo sistema processuale. Non senza avere ancora una volta ripetuto che il ricorso alla delega legislativa — la cui opportunità dal punto di vista tecnico è stata largamente riconosciuta anche nel corso del presente dibattito dall'onorevole Vassalli, con l'unica riserva dell'onorevole Guidi — è costituzionalmente ineccepibile, ove si prenda in esame quel complesso così dettagliato e preciso di principi e criteri direttivi che forse non ha precedenti in alcun altro provvedimento di delega.

C'è perciò da rimanere stupiti nel sentire dall'onorevole Menicacci lamentare la genericità dei principi e criteri direttivi della delega, oltre che nel constatare come lo stesso onorevole esalti il codice Rocco, il quale, pur presentando taluni pregi di natura tecnica, non può certo dirsi un codice democratico (basta ricordare lo strapotere del pubblico ministero, l'abolizione delle nullità assolute, la scarsa o inesistente tutela della libertà personale).

Naturalmente il nuovo sistema processuale rappresenta solo un presupposto per la soluzione dei gravi problemi che travagliano l'amministrazione della giustizia. Soluzione che costituisce un preciso impegno del Governo, che solennemente il Governo in questa sede rinnova, e che richiede altri provvedimenti non solo di riforme legislative, quale quella relativa all'ordinamento giudiziario, ma anche di potenziamento delle strutture e dei servizi e di migliore impiego del personale.

A proposito del nuovo ordinamento giudiziario faccio presente che la prima parte di esso, quella relativa alla disciplina dell'ingresso in carriera, trovasi all'esame del Ministero del tesoro, che la seconda parte, quella relativa alla composizione degli organi giudiziari, si trova all'esame del Consiglio superiore della magistratura, mentre l'ultima parte, quella disciplinare e che riguarda lo *status* dei magistrati, è all'attento studio del Governo (ma occorre precisare che le determinazioni definitive su di essa potranno essere adottate

solo dopo l'approvazione delle prime due parti).

Premesso quanto sopra, non si può contestare che il nuovo processo, quale delineato dai principi e criteri direttivi della delega, sia un processo democratico, moderno, agile, nel quale la ricerca della verità rappresenta la meta da raggiungere, nel giusto contemperamento di due opposte e talvolta contrastanti esigenze: la difesa della società e la tutela dei diritti inviolabili della persona umana.

In primo luogo tutti i principi proclamati nella Costituzione non solo sono richiamati in via generale dal disegno di legge, ma sono concretamente attuati nei criteri direttivi dal medesimo contemplati. Così l'articolo 13 della Costituzione, che sancisce l'inviolabilità della libertà personale, con il divieto di ogni violenza fisica e morale sulle persone comunque sottoposte a restrizioni di libertà e che prescrive dei limiti di durata alla custodia preventiva; l'articolo 14, che sancisce l'inviolabilità del domicilio; l'articolo 24, che sancisce l'inviolabilità del diritto alla difesa in ogni stato e grado del processo; l'articolo 27, che sancisce la presunzione della non colpevolezza. Tutte queste norme hanno esercitato, nell'elaborazione dei criteri cui si dovrà informare il legislatore delegato, una forza attrattiva e coordinatrice che non potrà non fare sentire il suo decisivo influsso sul futuro codice.

In secondo luogo è stato espressamente stabilito il principio che il nuovo codice si deve adeguare anche alle norme delle convenzioni internazionali cui ha aderito l'Italia e relative ai diritti della persona. Qui la mente corre alla Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, la cui approvazione è avvenuta il 10 dicembre 1948 ad opera dell'assemblea generale delle Nazioni Unite, ed a quelle convenzioni dei diritti dell'uomo (tra cui specialmente quella europea: anche in questo la vecchia Europa è in posizione, sul piano concreto, più avanzata) le quali con norme obbligatorie definiscono il contenuto e l'estensione dei diritti essenziali e delle libertà fondamentali che oggi sono riconosciuti da tutti i regimi democratici e che, come bene è stato detto in sede di Assemblea consultiva europea, costituiscono il comune denominatore delle nostre istituzioni politiche, la prima conquista della democrazia, nonché la condizione del suo funzionamento.

È stata poi operata una scelta di fondo (o, se si vuole, adottata una preferenza) per il sistema accusatorio. In presenza della tradi-

zionale ripartizione dei sistemi processuali (accusatorio, inquisitorio, misto) e ritenendo il sistema inquisitorio rispondente a periodi storici incapaci di risolvere i problemi del nostro tempo o comunque superati, si è compiuta una scelta o, se si vuole, una preferenza, per il sistema accusatorio. Tale scelta ha un significato non letterale ma concettuale, in quanto indica la preferenza accordata ad una concezione democratica del processo che trova le sue remote origini, come ha rilevato l'onorevole Oronzo Reale, e le più profonde radici negli antichi regimi democratici e repubblicani di Roma.

Si è voluta cioè affermare la parità tra accusa e difesa, la necessità del contraddittorio, la tutela dell'inviolabile diritto di difesa, l'immediatezza, la concentrazione, la rapidità dell'indagine, la oralità.

Sono questi i principi e i criteri fondamentali che illuminano tutti gli altri, che si pongono come necessarie premesse di quelli che ne derivano, dalla massima semplificazione nello svolgimento del processo alla non incidenza dei vizi meramente formali degli atti; dalla adozione dei mezzi meccanici di documentazione alla partecipazione dell'accusa e della difesa su basi di parità in ogni stato e grado del procedimento. Particolari garanzie sono assicurate ai diritti dell'imputato e soprattutto al diritto di libertà personale. La custodia preventiva, sottoposta a precisi termini temporali per tutta la sua durata, assume un carattere di eccezionalità, di *extrema ratio*, giacché sono previste anche misure diverse di coercizione personale e soprattutto viene eliminata ogni ipotesi di obbligatorietà del mandato di cattura, conformemente non solo agli indirizzi più moderni della scienza penalistica che esigono l'attribuzione al riguardo di un ampio potere discrezionale del giudice, ma altresì ad una precisa raccomandazione del Consiglio di Europa (risoluzione n. 11 del 1965).

La partecipazione al processo dell'offeso dal reato è assicurata attraverso una più aperta regolamentazione dell'esercizio della azione civile nel processo penale. Tra le più importanti innovazioni al riguardo merita di essere ricordato il principio per cui il giudice penale è tenuto a liquidare il danno se possibile o, in mancanza, è autorizzato ad assegnare alla parte civile una congrua somma in conto della liquidazione definitiva dei danni e soprattutto a concedere la clausola di provvisoria esecuzione.

È noto che allo stato attuale della legislazione si verifica diversità di trattamento tra

chi agisce in sede civile e chi agisce quale parte civile in un processo penale, diversità non solo ingiustificata ed illogica, ma spesso iniqua. Basti pensare al caso di condanna al pagamento di una provvisoria che è provvisoriamente esecutiva per un danno derivante da illecito civile, mentre la condanna al pagamento di una provvisoria per un danno derivante da reato — si ricordino in particolare gli incidenti stradali — è esecutiva solo all'atto del passaggio in giudicato della sentenza penale, con conseguente snaturamento, oltre che inutilità, della provvisoria stessa. Il progetto ha così accolto un'istanza concordemente avanzata, e non da ora, da teorici e da operatori pratici del diritto.

Passando poi all'esame della prima fase del processo, si osserva innanzi tutto che viene confermato il principio della diretta disponibilità della polizia da parte dell'autorità giudiziaria e che i compiti e le attribuzioni di questa vengono chiaramente delimitati. A questo proposito faccio osservare all'onorevole Guidi che la polizia in tutti gli Stati democratici esercita talune funzioni necessarie ed ineliminabili per il buon funzionamento dello Stato.

GUARRA. Solo in Russia non le esercita!

PENNACCHINI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. L'importante è assicurare al cittadino le idonee garanzie e questo fa con larghezza il provvedimento in esame che prevede per la polizia l'esercizio di un minimo di funzioni nel campo processuale e giudiziario, minimo al di sotto del quale non si ravviserebbe più l'opportunità di mantenerla, con conseguenze gravissime per la difesa della società.

Con eguale chiarezza sono previsti e ben delimitati i poteri del pubblico ministero, unico organo titolare dell'azione penale, dal potere di iniziativa per le necessarie indagini preliminari, limitate esclusivamente alla esigenza della formulazione della imputazione, al potere di richiesta di intervento in tutte le fasi e gradi del procedimento. Naturalmente il problema della natura di tale organo dovrà essere affrontato in sede di riforma dell'ordinamento giudiziario e non può nascondersi la difficoltà del problema stesso sotto molteplici aspetti, tra i quali taluni di rilevanza costituzionale.

La riforma ha poi inciso particolarmente in quella che viene o, meglio, veniva comunemente denominata « fase istruttoria ».

La fase istruttoria — o, come forse è meglio dire, il compimento di taluni atti istruttori da parte del giudice, e solo di esso — dovrà mirare all'unico scopo di accertare se sia possibile prosciogliere l'imputato, ovvero se sia necessario il dibattimento.

La prevista facoltà delle parti di assistere a tutti gli atti istruttori, ivi compreso l'interrogatorio dell'imputato, consacra la fine di un istituto processuale dalla lunga vita: il segreto istruttorio. È il dibattimento la fase del procedimento nella quale viene assunta la prova, nel contraddittorio delle parti, mentre l'istruttoria è soltanto la fase nella quale vengono acquisite eccezionalmente delle prove, ma pur sempre nel rispetto assoluto del contraddittorio.

Una innovazione relativa al dibattimento di notevole importanza è l'introduzione di un istituto nuovo per il nostro diritto, ma ben conosciuto e lungamente sperimentato nei paesi anglosassoni: la *cross-examination*, o esame incrociato e diretto dell'imputato e dei testi. Si tratta di un istituto che assicura meglio la ricerca della verità attraverso il gioco delle domande e delle risposte immediate, e serve ad adeguare l'andamento del processo penale alle esigenze dell'epoca contemporanea.

Naturalmente l'istituto non esclude — anzi presuppone — il potere del presidente del collegio di rivolgere domande, sempre nel contraddittorio delle parti e alla fine dell'esame, per integrare il convincimento del collegio e quindi perfezionare la decisione.

Altri punti da ricordare del disegno di legge sono: la revisione della distribuzione della competenza non solo in base al criterio quantitativo della pena edittale, ma altresì al criterio qualitativo del reato; una rigida disciplina dell'istituto della connessione; la predefinizione di criteri di scelta del nuovo giudice nel caso di rimessione del procedimento per motivi di ordine pubblico o per legittimo sospetto; l'attribuzione al giudice istruttore del potere di disporre il giudizio immediato su richiesta del pubblico ministero; la modifica del processo relativo alle misure di sicurezza, al fine di assicurare all'interessato adeguate garanzie giurisdizionali; l'obbligo di esaminare ed interrogare gli appartenenti ad una minoranza linguistica nella loro madre lingua; la riparazione dell'errore giudiziario in tutti i casi di non giustificata detenzione.

Qualche parola meritano talune innovazioni introdotte nel testo del provvedimento dal Senato, che la Commissione giustizia della

Camera ha ritenuto accettabili e che anche il Governo pienamente sostiene.

La composizione della commissione consultiva risulta più organica e meglio rappresentativa delle categorie di magistrati; una più energica tutela è stata prevista per l'esplicazione dell'attività dei difensori; una migliore disciplina è stata contemplata per la perizia, per la determinazione della competenza (anche per quella determinata da motivi di connessione), per il giudizio di rinvio. È stato espressamente previsto il giudizio per decreto, che in pratica si è dimostrato assai utile, come hanno riconosciuto l'onorevole Biondi e l'onorevole Reale, nell'interesse anche degli imputati. È stata assai opportunamente prevista — come ho già rilevato — la facoltà del giudice del dibattimento di integrare con domande dirette l'esame incrociato dei testimoni e dell'imputato, facoltà che è prevista, senza limitazione e senza eccezione, nei paesi di diritto anglosassone, nei quali l'istituto della *cross-examination* vige da lungo tempo.

In aderenza ai principi della giurisprudenza costituzionale, è stato previsto un potere autonomo di impugnazione della parte civile. È stato altresì previsto che il giudice d'appello possa concedere d'ufficio i benefici di legge e le attenuanti generiche, e che possa rifiutare la rinnovazione del dibattimento qualora la relativa richiesta sia manifestamente infondata.

Altre innovazioni introdotte nel testo dal Senato hanno trovato qualche opposizione nella Commissione giustizia della Camera. Un grave problema è quello del mantenimento o meno della formula di assoluzione per insufficienza di prove. Il Governo, dopo matura ed approfondita riflessione, è venuto nella determinazione di proporre il ripristino della norma, contenuta nel testo della Commissione giustizia della Camera in sede di primo esame del provvedimento, che prevede la non specificazione nel dispositivo della sentenza delle formule di proscioglimento.

Tale norma bene si giustifica in base ai principi generali del diritto processuale, per cui il giudice o è di fronte ad una pretesa fondata, o è di fronte ad una pretesa infondata: nel primo caso deve accogliere la domanda (o, in materia penale, deve riconoscere il fondamento della pretesa penalistica), in caso contrario deve rigettare la domanda e la pretesa. È appena il caso di aggiungere che sarà la motivazione a illustrare gli elementi della fondatezza o della infondatezza della domanda e della pretesa, e alla motivazione dovrà far capo il giudice civile

ai fini della pregiudizialità della decisione penale rispetto a quella civile. Non si può, poi, non essere favorevoli — anche in conformità al parere espresso dall'onorevole Oronzo Reale — alla soppressione del divieto di esercitare le funzioni di pubblico ministero nei gradi di impugnazione per colui che ha svolto le funzioni di pubblico ministero nel procedimento di primo grado, e alla soppressione del principio secondo cui nella sentenza si debba far menzione del numero dei voti espressi.

Concludendo, non possono non essere condivise le meditate osservazioni dell'onorevole Vassalli, il quale ha invitato l'Assemblea a non drammatizzare i contrasti tra la Camera e il Senato e a non seguire la tesi secondo cui il testo del Senato sarebbe l'espressione di una concezione processualistica reazionaria, mentre quello della Camera sarebbe la espressione di una concezione processualistica liberale ed avanzata. Occorre, al contrario, riconoscere che molte modifiche introdotte dal Senato sono caratterizzate da ampie aperture, e per questo meritano di essere condivise. Occorre, in poche parole, accostarsi al testo che ci viene presentato senza spirito polemico, cercando, nel pieno rispetto delle proprie idee, quelle soluzioni che meglio rispondono alle finalità di un processo più moderno, che tutti siamo impegnati a creare. Occorre proseguire per la stessa via imboccata dalla Commissione giustizia, alla cui sollecitudine e serietà va reso omaggio, al fine di pervenire alla meta da tutti ambita: la riforma del processo penale.

Sui singoli problemi mi riservo di intervenire in occasione dell'esame degli emendamenti presentati assicurando, per altro, sin d'ora la fattiva collaborazione del Governo al raggiungimento della meta, a cui un contributo decisivo ha portato la Commissione giustizia, che ringrazio in tutti i suoi membri e, in particolare, nel suo illustre presidente, onorevole Bucalossi. Ringrazio altresì, per il prezioso e costruttivo apporto, tutti i colleghi intervenuti nel presente dibattito; anche se da opposte posizioni, sono stati tutti animati dal medesimo nobile intento di dare al popolo italiano una procedura penale più snella, più moderna, più aderente ai principi costituzionali e alle evoluzioni positive della società. Infine, voglio esprimere un particolare e sentito ringraziamento al relatore, onorevole Valiante, per l'alta competenza dimostrata e per lo spirito di comprensione che lo ha animato nel rendere certamente più agevole e — ci auguriamo — definitivo l'iter

parlamentare, che consentirà di veder presto presiedere alle norme di rito penale un codice improntato alle più moderne istanze della società e alla più schietta ed efficace ricerca della giustizia. (*Applausi al centro*).

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE PERTINI

GUIDI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GUIDI. Signor Presidente, la prego di voler consentire una breve sospensione dei lavori, per permettere al « Comitato dei nove » di esaminare l'ultimo emendamento presentato dal Governo.

VALIANTE, *Relatore*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VALIANTE, *Relatore*. Signor Presidente, l'onorevole Guidi si riferisce all'emendamento presentato al n. 73-bis. Mi associo alla richiesta dell'onorevole Guidi di sospendere la seduta, sia pure per pochi minuti.

PRESIDENTE. Non ho difficoltà, ad accedere alla richiesta, tanto più che l'esperienza dimostra che, quando si riunisce il « Comitato dei nove » per un esame preliminare degli emendamenti, ne risultano poi facilitati e snelliti i lavori dell'Assemblea. Sospendo quindi la seduta.

**La seduta, sospesa alle 17,15, è ripresa alle 18,5.**

PRESIDENTE. Passiamo all'esame delle modificazioni apportate dal Senato.

L'articolo 1 era stato approvato dalla Camera nel seguente testo:

« Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un nuovo testo del codice di procedura penale, udito il parere di una commissione composta da dodici deputati e dodici senatori nominati dai Presidenti delle rispettive Assemblee; da quattro magistrati designati dal Consiglio superiore della magistratura; da quattro professori ordinari di diritto penale o di diritto processuale, e uno di diritto costituzionale, designati dal Consiglio superiore della pubblica istruzione; da quattro avvocati designati dal Consiglio nazionale forense; da due membri designati dal Presidente del Consiglio dei ministri, dei quali

uno appartenente alla giustizia militare di grado equiparato a consigliere di cassazione, ed uno appartenente all'avvocatura dello Stato, di qualifica non inferiore a sostituto avvocato dello Stato; da quattro membri designati dal Ministro di grazia e giustizia.

I membri non parlamentari della Commissione sono nominati con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro di grazia e giustizia.

La commissione è assistita da una segreteria costituita e nominata dal Ministro di grazia e giustizia ».

Il Senato lo ha così modificato:

« Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un nuovo testo del codice di procedura penale, udito il parere di una commissione composta da dodici deputati e dodici senatori nominati dai Presidenti delle rispettive Assemblee; da quattro magistrati designati dal Consiglio superiore della magistratura, di cui tre rispettivamente in servizio, quali giudicanti o reagenti, presso la Corte di cassazione, la Corte d'appello, il tribunale ed uno in servizio presso la pretura; da quattro professori ordinari di diritto penale e di diritto processuale, e uno di diritto costituzionale designati dal Consiglio superiore della pubblica istruzione; da quattro avvocati designati dal Consiglio nazionale forense; da due membri designati dal Presidente del Consiglio dei ministri, dei quali uno appartenente alla giustizia militare, di grado equiparato a consigliere di cassazione, ed uno appartenente all'avvocatura dello Stato, di qualifica non inferiore a sostituto avvocato dello Stato; da quattro membri designati dal Ministro di grazia e giustizia.

I membri non parlamentari della Commissione sono nominati con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro di grazia e giustizia.

La commissione è assistita da una segreteria costituita e nominata dal Ministro di grazia e giustizia ».

A questo articolo non sono stati presentati emendamenti. Lo pongo in votazione nel testo modificato dal Senato.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 2. La Camera lo aveva approvato nel seguente testo:

« Il codice di procedura penale deve attuare i principi della Costituzione e adeguarsi alle

norme delle convenzioni internazionali ratificate dall'Italia e relative ai diritti della persona e al processo penale. Esso inoltre deve attuare nel processo penale i caratteri del sistema accusatorio, secondo i principi ed i criteri che seguono:

1) massima semplificazione nello svolgimento del processo con l'eliminazione di ogni atto o attività non essenziale;

2) partecipazione dell'accusa e della difesa su basi di parità in ogni stato e grado del procedimento;

3) adozione del metodo orale;

4) non incidenza dei vizi meramente formali degli atti sulla validità del processo; insanabilità delle nullità assolute;

5) adozione di mezzi meccanici opportuni per la documentazione degli atti processuali;

6) effettivo giudizio sulla personalità dell'imputato con possibilità di disporre e di acquisire, in ogni stato e grado del giudizio, elementi che consentano una compiuta conoscenza del soggetto;

7) riordinamento dell'istituto della perizia, con particolare riferimento alla perizia medico-legale, psichiatrica e criminologica, assicurando la massima competenza tecnica e scientifica dei periti;

8) abolizione dell'assoluzione per insufficienza di prove;

9) determinazione della competenza per materia tenendo conto, oltre che del criterio quantitativo della pena applicabile, anche del criterio qualitativo del reato; competenza della corte di assise per i delitti che offendono un interesse politico dello Stato e per i più gravi delitti;

10) disciplina dell'istituto della connessione con eliminazione di ogni ipotesi di connessione facoltativa; esclusione della connessione nel caso di imputati minori;

11) ammissibilità della rimessione, anche su richiesta dell'imputato, per gravi motivi di ordine pubblico o per legittimo sospetto, con enunciazione di norme che predeterminino i criteri di scelta del nuovo giudice; garanzia del contraddittorio nel procedimento relativo; garanzia degli stessi diritti e delle stesse facoltà che l'imputato e la difesa avrebbero avuto davanti al giudice competente prima della rimessione;

12) ammissibilità dell'esercizio, nel processo penale, dell'azione civile per la riparazione e per il risarcimento del danno cagionato dal reato;

13) vincolo del giudice civile, adito per la riparazione o il risarcimento del danno,

alla sentenza penale irrevocabile, limitatamente all'accertamento della sussistenza del fatto e della affermazione o della esclusione che l'imputato lo abbia commesso;

14) statuizione che la sentenza di assoluzione non pregiudica l'azione civile per la riparazione o per il risarcimento del danno, salvo che dalla stessa risulti che il fatto non sussiste, o che l'imputato non lo ha commesso o che il fatto fu compiuto nell'adempimento di un dovere o nell'esercizio di una facoltà legittima;

15) statuizione che la sentenza di assoluzione non pregiudica il procedimento amministrativo per responsabilità disciplinare, salvo che escluda la sussistenza del fatto o che l'imputato lo abbia commesso;

16) statuizione che la sentenza istruttoria di proscioglimento non fa stato nel giudizio civile;

17) obbligo del giudice penale di pronunciarsi, in caso di condanna, sull'azione civile e, conseguentemente, di liquidare il danno se gli elementi acquisiti ne diano la possibilità;

18) attribuzione al giudice penale, quando la possibilità di cui al numero precedente non sussista, del potere di assegnare alla parte civile una congrua somma in conto della liquidazione riservata al giudice civile;

19) ammissibilità della concessione della provvisoria esecuzione dei provvedimenti di cui ai nn. 17) e 18);

20) concessione obbligatoria, a richiesta della parte civile, della provvisoria esecuzione della sentenza emessa in sede di appello;

21) facoltà del giudice di appello di sospendere la provvisoria esecuzione concessa ai sensi del n. 19);

22) diretta disponibilità della polizia giudiziaria da parte dell'autorità giudiziaria;

23) attribuzione alla polizia giudiziaria del potere di prendere notizia dei reati e di compiere soltanto gli atti necessari ed urgenti per assicurare le fonti di prova; di arrestare colui che è colto nella flagranza di un grave delitto; di fermare, anche fuori dei casi di flagranza, colui che è gravemente indiziato di un grave delitto, quando vi sia fondato sospetto di fuga;

24) divieto per la polizia giudiziaria di verbalizzare gli esami dei testimoni e dei sospettati del reato;

25) obbligo della polizia giudiziaria di riferire immediatamente al pubblico ministero le notizie del reato, e di porre a sua disposizione le persone arrestate o fermate, subito

e comunque entro i termini fissati dall'articolo 13 della Costituzione;

26) obbligo del pubblico ministero di liberare immediatamente coloro che sono stati arrestati o fermati fuori dei casi previsti dalla legge; di esercitare l'azione penale subito nei confronti degli arrestati, e, prima che scada la validità del provvedimento, nei confronti dei fermati, ponendoli contemporaneamente a disposizione del giudice istruttore;

27) facoltà del diretto interessato di esaminare, in qualunque tempo, il registro delle denunce, custodito presso l'ufficio del procuratore della Repubblica o del pretore;

28) potere del pubblico ministero di compiere indagini preliminari limitate esclusivamente alla esigenza della formulazione dell'imputazione, avvalendosi ove occorra della polizia giudiziaria, che non può tuttavia essere delegata a compiere interrogatori del sospettato o confronti;

29) obbligo del pubblico ministero di richiedere, entro e non oltre 40 giorni dalla notizia del reato, o l'archiviazione degli atti per manifesta infondatezza della denuncia, querela o istanza, oppure il giudizio immediato, ovvero l'istruzione;

30) obbligo del pubblico ministero di notificare, contemporaneamente alla richiesta di giudizio immediato o di istruzione, all'imputato noto e alla persona offesa dal reato, l'avviso di procedimento con l'indicazione della imputazione; obbligo del pubblico ministero di notificare immediatamente alla persona indiziata di reato ed alla persona offesa l'avviso di richiesta di archiviazione;

31) previsione di richiesta al giudice istruttore di un giudizio immediato ove non sia necessario procedere a indagini istruttorie;

32) attribuzione al giudice istruttore del potere di ordinare l'archiviazione, quando il pubblico ministero ne faccia richiesta, per manifesta infondatezza della denuncia, querela o istanza;

33) attribuzione al giudice istruttore del potere di compiere atti di istruzione al solo fine di accertare se sia possibile prosciogliere l'imputato, ovvero se sia necessario il dibattimento;

34) potere del giudice istruttore di compiere soltanto gli accertamenti generici e gli atti non rinviabili al dibattimento, nonché quelli indispensabili chiesti dall'imputato, per stabilire se si debba proscioglierlo o se invece si debba rinviarlo a giudizio;

35) facoltà del giudice istruttore di servirsi della polizia giudiziaria per il compimento delle indagini;

36) potere del giudice istruttore di disporre provvedimenti motivati di coercizione processuale, sia personali che reali;

37) facoltà del pubblico ministero e dei difensori dell'imputato e della parte civile di presentare memorie e di indicare elementi di prova; facoltà degli stessi di intervenire nelle perquisizioni, nei sequestri, nelle ricognizioni e negli atti istruttori non ripetibili — salvo i casi di assoluta urgenza — nonché negli esperimenti giudiziali e nelle perizie; e, inoltre, di assistere ad ogni atto istruttorio, compreso l'interrogatorio dell'imputato, ed escluse le ispezioni corporali;

38) facoltà del pubblico ministero e dei difensori delle parti di prendere visione di ogni verbale istruttorio;

39) deposito, nella cancelleria del giudice istruttore, degli atti del processo, al termine dell'istruttoria;

40) previsione del rinvio a giudizio mediante ordinanza, quando il giudice istruttore non ritenga di pronunciare sentenza di proscioglimento;

41) impugnabilità della sentenza istruttoria di proscioglimento dinanzi al tribunale che decide in camera di consiglio; garanzia del contraddittorio nel relativo giudizio;

42) previsione di diverse misure di coercizione personale fino alla custodia in carcere. Possibilità di disporre le misure di coercizione personale per specificate inderogabili esigenze istruttorie, e limitatamente al tempo indispensabile per provvedervi, ed inoltre a carico di colui che è imputato di un delitto che determina particolare allarme sociale o per la gravità di esso o per la pericolosità dell'imputato, quando ricorrono sufficienti elementi di colpevolezza. Impugnabilità, anche nel merito, del provvedimento che dispone la misura, dinnanzi al tribunale in camera di consiglio, nel contraddittorio delle parti;

43) determinazione della durata massima della custodia in carcere dell'imputato che, dall'inizio della custodia fino alla conclusione del giudizio in prima istanza, in nessun caso potrà superare i diciotto mesi;

44) divieto di nuova custodia in carcere per lo stesso reato fino al passaggio in giudicato per la persona scarcerata a seguito di sentenza di assoluzione;

45) previsione che, decorsi sei mesi dall'inizio dell'istruttoria, il giudice istruttore, per comprovati motivi, possa chiedere, al tribunale in camera di consiglio, una proroga

di tre mesi della custodia in carcere dell'imputato; se non vi provvede, o decorso questo ultimo termine, ne consegue la scarcerazione automatica dell'imputato;

46) potere del giudice del dibattimento di disporre misure di coercizione personale, quando ricorrono le stesse ragioni di cui al numero 42);

47) immediatezza e concentrazione del dibattimento;

48) divieto di esercitare le funzioni di giudice del dibattimento per colui che ha svolto funzioni di pubblico ministero o di giudice istruttore nello stesso procedimento;

49) eliminazione dell'incidenza gerarchica nell'esercizio della funzione di accusa nella fase dibattimentale;

50) disciplina della materia della prova in modo idoneo a garantire il diritto del pubblico ministero e delle parti private ad ottenere l'ammissione e l'acquisizione dei mezzi di prova richiesti;

51) divieto di revoca dei provvedimenti di ammissione della prova senza il consenso di tutte le parti interessate;

52) esame diretto dell'imputato, dei testimoni, dei periti, da parte del pubblico ministero e dei difensori, con garanzie idonee ad assicurare la lealtà dell'esame e la genuinità delle risposte sotto la direzione e la vigilanza del presidente del collegio o del giudice singolo che decidono immediatamente sulle eccezioni; il presidente o il giudice singolo possono indicare alle parti l'esame di nuovi temi utili alla ricerca della verità;

53) obbligo del giudice del dibattimento di assumere le prove indicate a discarico dell'imputato sui punti costituenti oggetto delle prove a carico, nonché le prove indicate dal pubblico ministero a carico dell'imputato sui punti costituenti oggetto delle prove a discarico;

54) divieto di lettura nel dibattimento di atti istruttori, con eccezione di quelli compiuti in base al n. 37) e, solo nei casi di irripetibilità, degli atti contenenti dichiarazioni;

55) ammissibilità dell'impugnazione indipendentemente dalla qualificazione ad essa data; decorrenza del termine dell'impugnazione dalla data dell'ultima notifica a tutte le parti dell'avviso di deposito del provvedimento;

56) riconoscimento del diritto di impugnazione all'imputato assolto che ne abbia interesse;

57) ammissibilità dell'impugnazione anche della parte civile per la motivazione delle sentenze nei procedimenti per diffamazione o

ingiuria per i quali sia stata esercitata la facoltà di prova, in caso di assoluzione dell'imputato;

58) possibilità che la parte civile chieda al pubblico ministero di proporre impugnazione, ai fini della tutela dei suoi interessi civili; obbligo del pubblico ministero di pronunciarsi, con provvedimento motivato non impugnabile, sulla eventuale non proponibilità dell'impugnazione;

59) parità tra il pubblico ministero e l'imputato in ordine all'eventuale appello incidentale;

60) ammissibilità di nuovi motivi della impugnazione;

61) divieto di *reformatio in pejus* nel caso di appello del solo imputato;

62) obbligatoria rinnovazione del dibattimento nel giudizio di appello, se una parte ne faccia motivata richiesta, e nei limiti dalla stessa indicati; ammissibilità della assunzione di nuove prove;

63) necessità delle conclusioni della difesa nel dibattimento davanti alla cassazione;

64) precedenza assoluta delle notificazioni degli atti processuali penali relativi alla fase delle indagini preliminari, o della istruttoria, o del giudizio;

65) obbligatorietà della notifica al difensore, a pena di nullità, dei provvedimenti del giudice dell'esecuzione;

66) giurisdizionalizzazione del procedimento per l'applicazione delle misure di sicurezza; garanzia del contraddittorio e impugnabilità dei provvedimenti;

67) ammissibilità della revisione anche nei casi di erronea condanna di coloro che erano non imputabili, non punibili o punibili con sanzioni di minore gravità; garanzia del contraddittorio nel procedimento relativo;

68) riparazione dell'errore giudiziario;

69) obbligo di esaminare ed interrogare gli appartenenti a una minoranza linguistica nella loro madrelingua e obbligo di redigere i verbali in tale lingua, fermi restando gli altri diritti particolari all'uso della lingua derivanti da leggi speciali dello Stato ovvero da convenzioni o accordi internazionali ratificati;

70) adeguamento di tutti gli istituti processuali ai principi e criteri innanzi determinati ».

Il Senato lo ha così modificato:

« Il codice di procedura penale deve attuare i principi della Costituzione e adeguarsi alle norme delle convenzioni internazionali ratificate dall'Italia e relative ai diritti della per-

sona e al processo penale. Esso inoltre deve attuare nel processo penale i caratteri del sistema accusatorio, secondo i principi ed i criteri che seguono:

1) massima semplificazione nello svolgimento del processo con l'eliminazione di ogni atto o attività non essenziale;

2) partecipazione dell'accusa e della difesa su basi di parità in ogni stato e grado del procedimento; previsione di garanzia per la libertà del difensore in ogni stato e grado del procedimento;

3) adozione del metodo orale;

4) non incidenza dei vizi meramente formali degli atti sulla validità del processo; insanabilità delle nullità assolute;

5) adozione di mezzi meccanici opportuni per la documentazione degli atti processuali; previsione della partecipazione di ausiliari tecnici nel processo per la redazione degli atti processuali con mezzi meccanici, in ogni sua fase;

6) possibilità di acquisire, ai fini dell'accertamento dell'imputabilità, in ogni stato e grado del giudizio di merito ed in contraddittorio, elementi che consentano una compiuta conoscenza del soggetto;

7) riordinamento dell'istituto della perizia, con particolare riferimento alla perizia medico-legale, psichiatrica e criminologica, assicurando la massima competenza tecnica e scientifica dei periti; facoltà di compiere indagine psicologica della parte offesa quando questa sia minore e si tratti di reati contro la moralità pubblica e il buon costume;

8) abolizione dell'assoluzione per insufficienza di prove nella fase istruttoria;

9) determinazione della competenza per materia tenendo conto, sia del criterio quantitativo della pena applicabile, sia del criterio qualitativo del reato;

10) disciplina dell'istituto della connessione con eliminazione di ogni discrezionalità nella determinazione del giudice competente; esclusione della connessione nel caso di imputati minori; potere di disporre, anche in sede di appello, la separazione dei procedimenti su istanza dell'imputato che vi abbia interesse, con previsione dell'impugnazione nel merito;

11) ammissibilità della rimessione, anche su richiesta dell'imputato, per gravi motivi di ordine pubblico o per legittimo sospetto, con enunciazione di norme che predeterminino i criteri di scelta del nuovo giudice; garanzia del contraddittorio nel procedimento relativo; garanzia degli stessi diritti e delle

stesse facoltà che l'imputato e la difesa avrebbero avuto davanti al giudice competente prima della rimessione;

12) predeterminazione dei criteri oggettivi di scelta del giudice in seguito a rinvio per annullamento;

13) ammissibilità dell'esercizio, nel processo penale, dell'azione civile per le restituzioni e per il risarcimento del danno cagionato dal reato;

14) vincolo del giudice civile, adito per le restituzioni o il risarcimento del danno, alla sentenza penale irrevocabile, limitatamente all'accertamento della sussistenza del fatto e alla affermazione o alla esclusione che l'imputato lo abbia commesso;

15) statuizione che la sentenza di assoluzione non pregiudica l'azione civile per le restituzioni o per il risarcimento del danno, salvo che dalla stessa risulti che il fatto non sussiste o che l'imputato non lo ha commesso o che il fatto fu compiuto nell'adempimento di un dovere o nell'esercizio di una facoltà legittima;

16) statuizione che la sentenza di assoluzione non pregiudica il procedimento amministrativo per responsabilità disciplinare, salvo che escluda la sussistenza del fatto o che l'imputato lo abbia commesso;

17) statuizione che la sentenza istruttoria di proscioglimento non fa stato nel giudizio civile;

18) obbligo del giudice penale di pronunciarsi, in caso di condanna, sull'azione civile e, conseguentemente, di liquidare il danno se gli elementi acquisiti ne diano la possibilità;

19) rigorosa disciplina della riapertura dell'istruzione e del nuovo promovimento dell'azione penale dopo l'archiviazione, prevedendo per l'imputato garanzie nei confronti della richiesta di riapertura e del nuovo promovimento dell'azione penale;

20) attribuzione al giudice penale, quando la possibilità di cui al numero 18) non sussista, del potere di assegnare alla parte civile una congrua somma in conto della liquidazione riservata al giudice civile;

21) ammissibilità della concessione della provvisoria esecuzione dei provvedimenti di cui ai nn. 18) e 20);

22) concessione obbligatoria, a richiesta della parte civile, della provvisoria esecuzione della sentenza emessa in sede di appello;

23) facoltà del giudice di appello di sospendere la provvisoria esecuzione concessa ai sensi del n. 21);

24) diretta disponibilità della polizia giudiziaria da parte dell'autorità giudiziaria;

25) attribuzione alla polizia giudiziaria del potere di prendere notizia dei reati e di compiere soltanto gli atti necessari ed urgenti per assicurare le fonti di prova; di arrestare colui che è colto nella flagranza di un grave delitto; di fermare, anche fuori dei casi di flagranza, colui che è gravemente indiziato di un grave delitto, quando vi sia fondato sospetto di fuga;

26) divieto per la polizia giudiziaria di verbalizzare gli esami dei testimoni e dei sospettati del reato;

27) obbligo della polizia giudiziaria di riferire immediatamente al pubblico ministero le notizie del reato e le fonti di prova, e di porre a sua disposizione le persone arrestate o fermate, subito e comunque entro i termini fissati dall'articolo 13 della Costituzione;

28) obbligo del pubblico ministero di verbalizzare le notizie e le fonti di prova fornitegli dalla polizia giudiziaria; obbligo del pubblico ministero di liberare immediatamente coloro che sono stati arrestati o fermati fuori dei casi previsti dalla legge, o di porli a disposizione, prima che scada la validità del provvedimento, del giudice istruttore; obbligo per quest'ultimo di liberare le persone che siano state arrestate o fermate fuori dei casi previsti dalla legge, salvo che non ritenga di disporre nei loro confronti una misura di coercizione se ricorrono le condizioni previste;

29) facoltà del diretto interessato di esaminare, in qualunque tempo, il registro delle denunce, custodito presso l'ufficio del procuratore della Repubblica o del pretore;

30) potere del pubblico ministero di compiere indagini preliminari limitate esclusivamente alla esigenza di adempiere all'obbligo di cui al n. 34), avvalendosi, ove occorra, della polizia giudiziaria che non può tuttavia essere delegata a compiere interrogatori del sospettato o confronti;

31) previsione del procedimento per decreto solo per condanne a pene pecuniarie, e con le più assolute garanzie per la difesa nella fase dell'opposizione;

32) disciplina del procedimento innanzi al pretore in considerazione della mancanza del pubblico ministero presso tale giudice;

33) potere del pubblico ministero di richiedere il giudizio direttissimo, anche nei confronti di imputati non detenuti, ove non sia necessario procedere ad indagini istruttorie e l'imputato ne faccia richiesta, con fa-

coltà del giudice del dibattimento di disporre l'istruzione;

34) obbligo del pubblico ministero di richiedere, entro e non oltre 40 giorni dalla notizia del reato, o l'archiviazione degli atti per manifesta infondatezza della denuncia, querela o istanza, oppure la rimessione al giudice istruttore per gli accertamenti di cui al n. 38);

35) obbligo del pubblico ministero di notificare, contemporaneamente alla richiesta di compimento degli accertamenti e degli atti di cui al n. 38), all'imputato noto e alla persona offesa dal reato, l'avviso di procedimento con l'indicazione della imputazione; obbligo del pubblico ministero di notificare immediatamente alla persona indiziata di reato ed alla persona offesa l'avviso di richiesta di archiviazione;

36) facoltà del giudice istruttore di disporre, su richiesta dell'imputato, il rinvio a giudizio prima che l'istruzione sia conclusa;

37) attribuzione al giudice istruttore del potere di ordinare l'archiviazione, quando il pubblico ministero ne faccia richiesta, per manifesta infondatezza della denuncia, querela o istanza;

38) attribuzione al giudice istruttore del potere di compiere atti di istruzione limitati soltanto agli accertamenti generici ed agli atti non rinviabili al dibattimento, nonché a quelli indispensabili chiesti dall'imputato;

39) facoltà del giudice istruttore di servirsi della polizia giudiziaria per il compimento delle indagini;

40) potere del giudice istruttore di disporre provvedimenti motivati di coercizione processuale, sia personali che reali;

41) facoltà del pubblico ministero, dei difensori dell'imputato e della parte civile, e della persona offesa dal reato di presentare memorie e di indicare elementi di prova; facoltà degli stessi di intervenire nelle perquisizioni, nei sequestri, nelle ricognizioni e negli atti istruttori non ripetibili — salvo i casi di assoluta urgenza — nonché negli esperimenti giudiziali e nelle perizie; e, inoltre, di assistere ad ogni atto istruttorio, compreso l'interrogatorio dell'imputato, ed escluse le ispezioni corporali;

42) facoltà del pubblico ministero e dei difensori delle parti di prendere visione di ogni verbale istruttorio;

43) deposito, nella cancelleria del giudice istruttore, degli atti del processo, al termine dell'istruttoria, che non può superare i 12 mesi, salvo una proroga di mesi 6 che

il tribunale, in camera di consiglio, può concedere quando ricorrono giustificati motivi;

44) previsione del rinvio a giudizio mediante ordinanza, nella quale sia determinata l'imputazione e risultino indicati gli elementi di prova a carico dell'imputato, quando il giudice istruttore non ritenga di pronunciare sentenza di proscioglimento;

45) impugnabilità della sentenza istruttoria di proscioglimento dinanzi al tribunale che decide in camera di consiglio; garanzia del contraddittorio nel relativo giudizio;

46) previsione di diverse misure di coercizione personale fino alla custodia in carcere. Possibilità di disporre le misure di coercizione personale per specificate inderogabili esigenze istruttorie, e limitatamente al tempo indispensabile per provvedervi, ed inoltre a carico di colui che è imputato di un delitto che determina particolare allarme sociale o per la gravità di esso o per la pericolosità dell'imputato, quando ricorrono sufficienti elementi di colpevolezza. Impugnabilità, anche nel merito, del provvedimento che dispone la misura, dinnanzi al tribunale in camera di consiglio, nel contraddittorio delle parti;

47) determinazione della durata massima della custodia in carcere dell'imputato che, dall'inizio della custodia fino alla conclusione del giudizio in prima istanza, in nessun caso potrà superare i diciotto mesi; determinazione della durata massima della custodia in carcere dell'imputato che, dall'inizio della custodia stessa fino al giorno in cui la sentenza di condanna diviene irrevocabile, in nessun caso potrà superare i quattro anni;

48) divieto di nuova custodia in carcere per lo stesso reato fino al passaggio in giudizio per la persona scarcerata a seguito di sentenza di assoluzione;

49) previsione che, decorsi sei mesi dall'inizio dell'istruttoria, il giudice istruttore, per comprovati motivi, possa chiedere, al tribunale in camera di consiglio, una proroga di tre mesi della custodia in carcere dell'imputato; se non vi provvede, o decorso questo ultimo termine, ne consegue la scarcerazione automatica dell'imputato;

50) potere del giudice del dibattimento di disporre misure di coercizione personale per specificate inderogabili esigenze istruttorie e limitatamente al tempo indispensabile per provvedervi;

51) immediatezza e concentrazione del dibattimento;

52) divieto di esercitare le funzioni di giudice del dibattimento per colui che ha

svolto funzioni di pubblico ministero o di giudice istruttore nello stesso procedimento;

53) divieto di esercitare le funzioni di pubblico ministero nei gradi di impugnazione per colui che ha svolto le funzioni di pubblico ministero nel procedimento di prima istanza;

54) eliminazione dell'incidenza gerarchica nell'esercizio della funzione di accusa nella fase dibattimentale;

55) disciplina della materia della prova in modo idoneo a garantire il diritto del pubblico ministero e delle parti private ad ottenere l'ammissione e l'acquisizione dei mezzi di prova richiesti;

56) divieto di revoca dei provvedimenti di ammissione della prova senza il consenso di tutte le parti interessate;

57) esame diretto dell'imputato, dei testimoni, dei periti, da parte del pubblico ministero e dei difensori, con garanzie idonee ad assicurare la lealtà dell'esame e la genuinità delle risposte sotto la direzione e la vigilanza del presidente del collegio o del giudice singolo che decidono immediatamente sulle eccezioni; il presidente o il giudice singolo possono indicare alle parti l'esame di temi nuovi od incompleti utili alla ricerca della verità, e su di essi possono rivolgere domande dirette all'imputato, ai testi ed ai periti, salvo in ogni caso il diritto delle parti di concludere l'esame;

58) obbligo del giudice del dibattimento di assumere le prove indicate a discarico dell'imputato sui punti costituenti oggetto delle prove a carico, nonché le prove indicate dal pubblico ministero a carico dell'imputato sui punti costituenti oggetto delle prove a discarico;

59) divieto, a pena di nullità, di allegare al fascicolo del giudice istruttore od a quello del dibattimento gli atti delle indagini del pubblico ministero ed i verbali degli esami degli imputati e dei testi del giudice istruttore, che possono essere successivamente utilizzati ai soli fini del controllo delle dichiarazioni rese in dibattimento;

60) diritto dell'accusa e della difesa di richiedere prima del dibattimento o nel corso di esso che gli atti compiuti in base al n. 41) — e, per gli atti contenenti dichiarazioni, solo nei casi di irreperibilità — siano allegati al fascicolo del dibattimento; facoltà del giudice di richiedere d'ufficio, nel corso del dibattimento, gli atti predetti;

61) ammissibilità dell'impugnazione indipendentemente dalla qualificazione ad essa data; decorrenza del termine dell'impugna-

zione dalla data dell'ultima notifica a tutte le parti dell'avviso di deposito del provvedimento;

62) riconoscimento del diritto di impugnazione all'imputato assolto che ne abbia interesse;

63) ammissibilità dell'impugnazione anche della parte civile per la motivazione delle sentenze nei procedimenti per diffamazione o ingiuria per i quali sia stata esercitata la facoltà di prova, in caso di assoluzione dell'imputato;

64) previsione e disciplina delle impugnazioni della parte civile ai fini della tutela dei suoi interessi civili;

65) parità tra il pubblico ministero e l'imputato in ordine all'eventuale appello incidentale;

66) ammissibilità dei nuovi motivi della impugnazione;

67) divieto di *reformatio in pejus* nel caso di appello del solo imputato;

68) previsione che il giudice d'appello possa d'ufficio concedere i benefici di legge e le circostanze attenuanti generiche;

69) obbligatoria rinnovazione del dibattimento nel giudizio di appello, se una parte ne faccia motivata richiesta, e nei limiti dalla stessa indicati, ove la richiesta non sia manifestamente infondata; ammissibilità della assunzione di nuove prove;

70) necessità delle conclusioni della difesa nel dibattimento davanti alla cassazione;

71) precedenza assoluta delle notificazioni degli atti processuali penali relativi alla fase delle indagini preliminari, o della istruttoria, o del giudizio;

72) obbligatorietà della notifica al difensore, a pena di nullità, dei provvedimenti del giudice dell'esecuzione;

73) giurisdizionalizzazione dei procedimenti concernenti la modificazione e la esecuzione della pena e l'applicazione delle misure di sicurezza; garanzia del contraddittorio e impugnabilità dei provvedimenti;

74) ammissibilità della revisione anche nei casi di erronea condanna di coloro che erano non imputabili, non punibili; garanzia del contraddittorio nel procedimento relativo;

75) riparazione dell'errore giudiziario o per ingiusta detenzione;

76) obbligo di esaminare ed interrogare gli appartenenti a una minoranza linguistica nella loro madrelingua e obbligo di redigere i verbali in tale lingua, fermi restando gli altri diritti particolari all'uso della lingua derivanti da leggi speciali dello Stato ovvero

da convenzioni o accordi internazionali ratificati;

77) adeguamento di tutti gli istituti processuali ai principi e criteri innanzi determinati;

78) stabilire che nella sentenza si debba far menzione del numero dei voti espressi senza la individuazione dei votanti;

79) prevedere una data di entrata in vigore del nuovo codice non superiore a quattro mesi dalla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* ».

La Commissione ha così ulteriormente modificato il testo dell'articolo 2:

« Il codice di procedura penale deve attuare i principi della Costituzione e adeguarsi alle norme delle convenzioni internazionali ratificate dall'Italia e relative ai diritti della persona e al processo penale. Esso inoltre deve attuare nel processo penale i caratteri del sistema accusatorio, secondo i principi ed i criteri che seguono:

1) massima semplificazione nello svolgimento del processo con l'eliminazione di ogni atto o attività non essenziale;

2) partecipazione dell'accusa e della difesa su basi di parità in ogni stato e grado del procedimento; previsione di garanzia per la libertà del difensore in ogni stato e grado del procedimento;

3) adozione del metodo orale;

4) non incidenza dei vizi meramente formali degli atti sulla validità del processo; insanabilità delle nullità assolute;

5) adozione di mezzi meccanici opportuni per la documentazione degli atti processuali; previsione della partecipazione di ausiliari tecnici nel processo per la redazione degli atti processuali con mezzi meccanici, in ogni sua fase;

6) effettivo giudizio sulla personalità dell'imputato; possibilità di acquisire, ai fini dell'accertamento dell'imputabilità, in ogni stato e grado del giudizio di merito ed in contraddittorio, elementi che consentano una compiuta conoscenza del soggetto;

7) riordinamento dell'istituto della perizia, con particolare riferimento alla perizia medico-legale, psichiatrica e criminologica, assicurando la massima competenza tecnica e scientifica dei periti, nonché, nei congrui casi, l'interdisciplinarietà della ricerca peritale e la collegialità dell'organo cui è affidata la perizia; facoltà di compiere indagini psicologica della parte offesa quando questa sia minore e si tratti di reati contro la moralità pubblica e il buon costume;

8) abolizione dell'assoluzione per insufficienza di prove;

9) determinazione della competenza per materia tenendo conto, sia del criterio quantitativo della pena applicabile, sia del criterio qualitativo del reato;

10) disciplina dell'istituto della connessione con eliminazione di ogni discrezionalità nella determinazione del giudice competente; esclusione della connessione nel caso di imputati minori; potere di disporre, anche in sede di appello, la separazione dei procedimenti su istanza dell'imputato che vi abbia interesse, con previsione dell'impugnazione nel merito;

11) ammissibilità della rimessione, anche su richiesta dell'imputato, per gravi motivi di ordine pubblico o per legittimo sospetto, con enunciazione di norme che predeterminino i criteri di scelta del nuovo giudice; garanzia del contraddittorio nel procedimento relativo; garanzia degli stessi diritti e delle stesse facoltà che l'imputato e la difesa avrebbero avuto davanti al giudice competente prima della rimessione;

12) predeterminazione dei criteri oggettivi di scelta del giudice in seguito a rinvio per annullamento;

13) ammissibilità dell'esercizio, nel processo penale, dell'azione civile per le restituzioni e per il risarcimento del danno cagionato dal reato;

14) vincolo del giudice civile, adito per le restituzioni o il risarcimento del danno, alla sentenza penale irrevocabile, limitatamente all'accertamento della sussistenza del fatto e alla affermazione o alla esclusione che l'imputato lo abbia commesso;

15) statuizione che la sentenza di assoluzione non pregiudica l'azione civile per le restituzioni o per il risarcimento del danno, salvo che la stessa risulti che il fatto non sussiste o che l'imputato non lo ha commesso o che il fatto fu compiuto nell'adempimento di un dovere o nell'esercizio di una facoltà legittima;

16) statuizione che la sentenza di assoluzione non pregiudica il procedimento amministrativo per responsabilità disciplinare, salvo che escluda la sussistenza del fatto o che l'imputato lo abbia commesso;

17) statuizione che la sentenza istruttoria di proscioglimento non fa stato nel giudizio civile;

18) obbligo del giudice penale di pronunciarsi, in caso di condanna, sull'azione civile e, conseguentemente, di liquidare il

danno se gli elementi acquisiti ne diano la possibilità;

19) attribuzione al giudice penale, quando la possibilità di cui al numero precedente non sussista, del potere di assegnare alla parte civile una congrua somma in conto della liquidazione riservata al giudice civile;

20) ammissibilità della concessione della provvisoria esecuzione dei provvedimenti di cui ai numeri 18) e 19);

21) concessione obbligatoria, a richiesta della parte civile, della provvisoria esecuzione della sentenza emessa in sede di appello;

22) facoltà del giudice di appello di sospendere la provvisoria esecuzione concessa ai sensi del numero 20);

23) diretta disponibilità della polizia giudiziaria da parte dell'autorità giudiziaria;

24) attribuzione alla polizia giudiziaria del potere di prendere notizia dei reati e di compiere soltanto gli atti necessari ed urgenti per assicurare le fonti di prova; di arrestare colui che è colto in flagranza di un grave delitto; di fermare, anche fuori dei casi di flagranza, colui che è gravemente indiziato di un grave delitto, quando vi sia fondato sospetto di fuga;

25) divieto per la polizia giudiziaria di verbalizzare gli esami dei testimoni e dei sospettati del reato;

26) obbligo della polizia giudiziaria di riferire immediatamente al pubblico ministero le notizie del reato, e di porre a sua disposizione le persone arrestate o fermate, subito e comunque entro i termini fissati dall'articolo 13 della Costituzione;

27) obbligo del pubblico ministero di liberare immediatamente coloro che sono stati arrestati o fermati fuori dei casi previsti dalla legge; di esercitare l'azione penale subito nei confronti degli arrestati, e, prima che scada la validità del provvedimento, nei confronti dei fermati, ponendoli contemporaneamente a disposizione del giudice istruttore; facoltà del difensore di conferire con l'indiziato in stato di arresto o di fermo prima dell'interrogatorio nonché di assistere all'interrogatorio da parte del pubblico ministero;

28) facoltà del diretto interessato di esaminare, in qualunque tempo, il registro delle denunce, custodito presso l'ufficio del procuratore della Repubblica o del pretore;

29) potere del pubblico ministero di compiere indagini preliminari limitate esclusivamente alla esigenza della formulazione dell'imputazione, avvalendosi, ove occorra, della polizia giudiziaria, che non può tuttavia

essere delegata a compiere interrogatori del sospettato o confronti;

30) previsione di un procedimento per decreto solo per condanne a pene pecuniarie, e con le più assolute garanzie per la difesa nella fase dell'opposizione;

31) obbligo del pubblico ministero di richiedere, entro e non oltre 40 giorni dalla notizia del reato, o l'archiviazione degli atti per manifesta infondatezza della denuncia, querela o istanza, oppure il giudizio immediato, ovvero l'istruzione;

32) obbligo del pubblico ministero di notificare, contemporaneamente alla richiesta di giudizio immediato o di istruzione, all'imputato noto e alla persona offesa dal reato, l'avviso di procedimento con l'indicazione della imputazione; obbligo del pubblico ministero di notificare immediatamente alla persona indiziata di reato ed alla persona offesa l'avviso di richiesta di archiviazione;

33) previsione di richiesta al giudice istruttore di un giudizio immediato ove non sia necessario procedere a indagini istruttorie;

34) attribuzione al giudice istruttore del potere di ordinare l'archiviazione, quando il pubblico ministero ne faccia richiesta, per manifesta infondatezza della denuncia, querela o istanza;

35) attribuzione al giudice istruttore del potere di compiere atti di istruzione al solo fine di accertare se sia possibile prosciogliere l'imputato, ovvero se sia necessario il dibattimento;

36) potere del giudice istruttore di compiere soltanto gli accertamenti generici e gli atti non rinviabili al dibattimento, nonché quelli indispensabili chiesti dall'imputato, per stabilire se si debba proscioglierlo o se invece si debba rinviarlo a giudizio;

37) facoltà del giudice istruttore di servirsi della polizia giudiziaria per il compimento delle indagini;

38) potere del giudice istruttore di disporre provvedimenti motivati di coercizione processuale, sia personali che reali;

39) facoltà del pubblico ministero e dei difensori dell'imputato e della parte civile di presentare memorie e di indicare elementi di prova; facoltà degli stessi di intervenire nelle perquisizioni, nei sequestri, nelle ricognizioni e negli atti istruttori non ripetibili — salvo i casi di assoluta urgenza — nonché negli esperimenti giudiziari e nelle perizie; e, inoltre, di assistere ad ogni atto istruttorio, compreso l'interrogatorio dell'imputato, ed escluse le ispezioni corporali;

40) facoltà del pubblico ministero e dei difensori delle parti di prendere visione di ogni verbale istruttorio;

41) deposito, nella cancelleria del giudice istruttore, degli atti del processo, al termine dell'istruttoria;

42) previsione del rinvio a giudizio mediante ordinanza, quando il giudice istruttore non ritenga di pronunciare sentenza di proscioglimento;

43) impugnabilità della sentenza istruttoria di proscioglimento dinanzi al tribunale che decide in camera di consiglio; garanzia del contraddittorio nel relativo giudizio;

44) previsione di diverse misure di coercizione personale fino alla custodia in carcere. Possibilità di disporre le misure di coercizione personale per specificare inderogabili esigenze istruttorie, e limitatamente al tempo indispensabile per provvedervi, ed inoltre a carico di colui che è imputato di un delitto che determina particolare allarme sociale o per la gravità di esso o per la pericolosità dell'imputato, quando ricorrono sufficienti elementi di colpevolezza. Impugnabilità anche nel merito, del provvedimento che dispone la misura, dinanzi al tribunale in camera di consiglio, nel contraddittorio delle parti;

45) determinazione della durata massima della custodia in carcere dell'imputato che, dall'inizio della custodia fino alla conclusione del giudizio in prima istanza, in nessun caso potrà superare i diciotto mesi, e, dall'inizio della custodia stessa fino al giorno in cui la sentenza di condanna diviene irrevocabile, in nessun caso potrà superare i quattro anni;

46) divieto di nuova custodia in carcere per lo stesso reato fino al passaggio in giudicato per la persona scarcerata a seguito di sentenza di assoluzione;

47) previsione che, decorsi sei mesi dall'inizio dell'istruttoria, il giudice istruttore, per comprovati motivi, possa chiedere, al tribunale in camera di consiglio, una proroga di tre mesi della custodia in carcere dell'imputato; se non vi provvede, o decorso questo ultimo termine, ne consegue la scarcerazione automatica dell'imputato;

48) potere del giudice del dibattimento di disporre misure di coercizione personale per specificate inderogabili esigenze istruttorie e limitatamente al tempo indispensabile per provvedervi;

49) immediatezza e concentrazione del dibattimento;

50) divieto di esercitare le funzioni di giudice del dibattimento per colui che ha

svolto funzioni di pubblico ministero o di giudice istruttore nello stesso procedimento;

51) eliminazione dell'incidenza gerarchica nell'esercizio della funzione di accusa nella fase dibattimentale;

52) disciplina della materia della prova in modo idoneo a garantire il diritto del pubblico ministero e delle parti private ad ottenere l'ammissione e l'acquisizione dei mezzi di prova richiesti;

53) divieto di revoca dei provvedimenti di ammissione della prova senza il consenso di tutte le parti interessate;

54) esame diretto dell'imputato, dei testimoni, dei periti, da parte del pubblico ministero e dei difensori, con garanzie idonee ad assicurare la lealtà dell'esame e la genuinità delle risposte sotto la direzione e la vigilanza del presidente del collegio o del giudice singolo che decidono immediatamente sulle eccezioni; il presidente o il giudice singolo possono indicare alle parti l'esame di temi nuovi od incompleti utili alla ricerca della verità, e su di essi possono rivolgere domande dirette all'imputato, ai testi ed ai periti, salvo in ogni caso il diritto delle parti di concludere l'esame;

55) obbligo del giudice del dibattimento di assumere le prove indicate a discarico dell'imputato sui punti costituenti oggetto delle prove a carico, nonché le prove indicate dal pubblico ministero a carico dell'imputato sui punti costituenti oggetto delle prove a discarico;

56) divieto di lettura nel dibattimento di atti istruttori, con eccezione di quelli compiuti in base al numero 39) e, solo nei casi di irripetibilità, degli atti contenenti dichiarazioni;

57) ammissibilità dell'impugnazione indipendentemente dalla qualificazione ad essa data; decorrenza del termine dell'impugnazione dalla data dell'ultima notifica a tutte le parti dell'avviso di deposito del provvedimento;

58) riconoscimento del diritto di impugnazione all'imputato assolto che ne abbia interesse;

59) ammissibilità dell'impugnazione anche della parte civile per la motivazione delle sentenze nei procedimenti per diffamazione o ingiuria per i quali sia stata esercitata la facoltà di prova, in caso di assoluzione dell'imputato;

60) previsione e disciplina delle impugnazioni della parte civile ai fini della tutela dei suoi interessi civili;

61) parità tra il pubblico ministero e imputato in ordine all'eventuale appello incidentale;

62) ammissibilità dei nuovi motivi della impugnazione;

63) divieto di *reformatio in pejus* nel caso di appello del solo imputato;

64) previsione che il giudice d'appello possa d'ufficio concedere i benefici di legge e le circostanze attenuanti generiche;

65) obbligatoria rinnovazione del dibattimento nel giudizio di appello, se una parte ne faccia motivata richiesta, e nei limiti dalla stessa indicati, ove la richiesta non sia manifestamente infondata; ammissibilità della assunzione di nuove prove;

66) necessità delle conclusioni della difesa nel dibattimento davanti alla cassazione;

67) precedenza assoluta delle notificazioni degli atti processuali penali relativi alla fase delle indagini preliminari, o della istruttoria, o del giudizio;

68) obbligatorietà della notifica al difensore, a pena di nullità, dei provvedimenti del giudice dell'esecuzione;

69) giurisdizionalizzazione dei procedimenti concernenti la modificazione e la esecuzione della pena e l'applicazione delle misure di sicurezza; garanzia del contraddittorio e impugnabilità dei provvedimenti;

70) ammissibilità della revisione anche nei casi di erronea condanna di coloro che erano non imputabili, non punibili; garanzia del contraddittorio nel procedimento relativo;

71) riparazione dell'errore giudiziario o per ingiusta detenzione;

72) obbligo di esaminare ed interrogare gli appartenenti a una minoranza linguistica nella loro madrelingua e obbligo di redigere i verbali in tale lingua, fermi restando gli altri diritti particolari all'uso della lingua derivanti da leggi speciali dello Stato ovvero da convenzioni o accordi internazionali ratificati;

73) adeguamento di tutti gli istituti processuali ai principi e criteri innanzi determinati;

74) prevedere una data di entrata in vigore del nuovo codice non superiore a quattro mesi dalla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* ».

SANTAGATI. Chiedo di parlare sull'articolo 2.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SANTAGATI. Signor Presidente, l'articolo 2 rappresenta il perno di questa legge-delega per la riforma del codice di procedura penale. Noi sappiamo che la procedura in un codice non è solo forma ma quasi sempre costituisce il presupposto e il fondamento per assicurare e garantire la sostanza. E noi possiamo occuparci soltanto di quegli emendamenti che il Senato ha apportato al testo originario della Camera nonché di quegli altri emendamenti che la Camera ha apportato alle modifiche del Senato; e pertanto, mentre permane il nostro giudizio negativo globale sull'intero articolo 2, desideriamo dare una sintetica motivazione della posizione del nostro gruppo nei confronti di questi emendamenti incrociati, quelli del Senato e quelli della Camera.

Possiamo dire, in linea sintetica, che per quanto attiene ai miglioramenti proposti dal Senato essi avevano costituito uno sforzo di miglioramento del testo licenziato dalla Camera; né si può accettare — e in questo io concordo con il sottosegretario Pennacchini — che esista una specie di contrasto, di contrapposizione fra le posizioni del Senato e quelle della Camera, quasi che nel nostro ramo ci sia stato un orientamento progressista e invece nell'altro ramo del Parlamento ci sia stato un orientamento retrivo. Un codice di rito non può essere definito sul piano del progressismo, né su quello del progresso o della conservazione, ma essere considerato come uno strumento che deve, sul piano della concreta realtà, cercare di risolvere i complessi nodi che ruotano attorno all'esercizio della giustizia. A noi sembra pertanto che, in linea di massima, su questo articolo 2 il Senato aveva compiuto uno sforzo migliorativo, in quanto tale articolo era uscito piuttosto malconcio da quest'aula, con una impostazione ibrida, nella quale da un lato non si risolveva l'antinomia tra il giudizio inquisitorio e quello accusatorio, dall'altro lato non si riusciva neppure a formulare una nuova sintesi che giustificasse i tagli abbondanti apportati al vecchio sistema. Ecco perché in quell'occasione, quando ebbi l'onore di fare la dichiarazione di voto conclusiva su questa proposta di legge-delega, mi espressi in senso decisamente negativo.

Il Senato aveva fatto qualche tentativo di miglioramento e possiamo dire che la somma algebrica delle modifiche apportate in quel ramo del Parlamento poteva globalmente considerarsi migliorativa, anche se non nascondo che taluni emendamenti apportati dai colleghi senatori non contribuivano certo a ren-

dere più perspicuo e più accettabile il testo da noi a suo tempo licenziato.

Per quanto riguarda gli emendamenti proposti dalla Camera e quelli a suo tempo approvati dal Senato, devo dire che dobbiamo purtroppo considerare, facendo una somma algebrica, peggiorative queste seconde modifiche, dalle quali emerge un testo peggiore, nel suo complesso, sia di quello varato in prima lettura dalla Camera sia di quello rinviatoci dal Senato. Per tali ragioni, il nostro dissenso si accentua e non può che essere ancora più categorico.

In ordine ai vari punti che dovranno questa sera da noi essere presi in esame, devo rilevare che l'effettivo giudizio sulla personalità dell'imputato di cui al punto 6) può trovarci consenzienti, anche perché non fa che riallacciarsi all'articolo 133 del codice penale, nel quale viene postulata un'indagine da parte del giudice su tutto l'insieme della personalità dell'imputato; sotto questo profilo, pertanto, si può dire che il testo riproposto dalla Camera può considerarsi accettabile e comunque migliore di quello elaborato nell'altro ramo del Parlamento. La stessa cosa non può dirsi dei due successivi emendamenti introdotti dalla Camera ai punti 7) ed 8). A nostro avviso, infatti, il punto 7) conteneva una dizione già di per se stessa sufficiente ad ottenere una perizia medico-legale, psichiatrica e criminologica capace di assicurare la massima competenza tecnica e scientifica dei periti. L'aggiungere che in taluni congrui casi si debba ricorrere alla « interdisciplinarietà » della ricerca peritale (a parte la poco elegante espressione lessicale) e alla collegialità dell'organo peritale mi sembra ultroneo o addirittura tautologico, in quanto il giudice — che è *peritus peritorum* — può sempre valutare la bontà degli atti peritali e conseguentemente disporre le cosiddette superperizie; oppure si deve concludere che con questa aggiunta si nega al giudice una qualsiasi possibilità di sintesi, ed in tal caso non vedo perché si debba attribuire maggiore importanza alla prova generica (che fino a prova contraria può costituire soltanto un aspetto molto fragile della prova in se stessa) che non alla prova specifica. Questa aggiunta della Camera mi sembra quindi poco congrua e poco accettabile.

Il discorso si fa ancora più grave e diventa addirittura di fondo allorché si arriva al punto 8, che ripristina l'abolizione dell'assoluzione per insufficienza di prove in tutti i gradi del giudizio, sia in istruttoria, sia in dibattimento. Questo è il punto nodale del

nostro dissenso, come avemmo occasione di dire anche due anni or sono. Ritengo che non abbiano ragione di sussistere le considerazioni dell'onorevole Valiante, il quale afferma che l'istituto dell'insufficienza di prove non può trovare più ingresso in un sistema quale quello che ci viene offerto dall'attuale legge-delega.

Innanzitutto devo chiedermi quale sia il sistema che ci offre questa legge-delega. Se si fosse ricorso ad un sistema antitetico al vecchio sistema finora vigente, si sarebbe potuto, sull'altare della novità e della innovazione, accettare, sul piano puramente teorico e di tesi, la considerazione dell'onorevole Valiante. Ma abbiamo visto — e lo abbiamo detto poc'anzi sinteticamente — che questo sistema è un ibrido, non è né carne né pesce, né sistema inquisitorio né sistema accusatorio. È solo il frutto di un compromesso (uno dei tanti compromessi cui siamo abituati da tempo in quest'aula parlamentare), che non risolve il problema di fondo. Quindi non vale la considerazione che, data la novità del sistema, sarebbe stato opportuno eliminare l'istituto dell'insufficienza di prove.

Ma lasciamo stare le considerazioni di metodo e andiamo al merito della vicenda. Noi riteniamo che l'istituto della insufficienza di prove debba essere mantenuto, innanzi tutto perché partiamo da una lunga esperienza, ormai — direi — di generazioni, dalla quale è emersa la prospettiva che nel dubbio è meglio andare incontro al reo; e poi perché andiamo incontro ad una considerazione logica, elementare, nel senso che nessuno è infallibile in questo mondo e che meno che mai il giudice possiede la chiave dell'infallibilità. Quando il giudice è tormentato dal dubbio e dall'incertezza, è meglio che prosciolga con formula dubitativa, anziché procedere ad una assoluzione ampia o addirittura ad una condanna.

Respingo assolutamente la tesi dell'onorevole Valiante, assurda e aberrante, che l'assoluzione per insufficienza di prove equivalga a condanna. È veramente contrario a qualsiasi concezione giuridica interpretare l'assoluzione per insufficienza di prove come uguale alla condanna. Il relatore motiva molto fragilmente tale sua gratuita illazione con la circostanza che esistono effetti negativi di natura amministrativa di talune leggi e dello stesso codice, che limitano attraverso l'assoluzione per insufficienza di prove determinate garanzie dell'imputato. Ciò non significa che sia ipocrita l'istituto; semmai sono da respingere quelle interpretazioni amministrative o

quelle norme vigenti che, in conseguenza di una assoluzione per insufficienza di prove, pongono remore od ostacoli all'imputato prosciolto.

A noi sembra dunque che tali considerazioni debbano essere del tutto eliminate. Non mi si dica che oggi il concetto di insufficienza di prove è legato alla cosiddetta globalità della prova. L'onorevole Valiante ha citato la tesi, che può essere anche plausibile sul piano della dottrina, ma non per questo costituisce l'unica tesi valida e accettabile, secondo cui le prove vanno considerate nella loro globalità. Egli addirittura ha usato una espressione molto chiara, dicendo « un fascio di prove », per cui attraverso questa concezione « fascista » (« fascista » nel senso puramente lessicale della parola) si dovrebbe arrivare alla soppressione della formula dell'assoluzione per insufficienza di prove.

A me sembra un'interpretazione non dico arbitraria, perché ognuno è padrone di esprimere le opinioni che crede, ma molto discutibile; perché l'esperienza dimostra che le prove non possono mai essere omogenee. Vi sono prove positive e prove negative. Per cui, l'insufficienza di prove scaturisce proprio da una sorta di calcolo algebrico in virtù del quale, se un fascio di prove contrarie è prevalente su un fascio di prove favorevoli, si arriva alla condanna; ma se un fascio di prove favorevoli prevale su un fascio di prove contrarie, si arriva all'assoluzione per insufficienza di prove.

Bisogna quindi tener conto di questa globalità delle prove. E nel caso in cui il giudice si trova a dover scegliere il fascio di prove contrarie e il fascio di prove favorevoli, solo con la formula dell'insufficienza di prove si può avere la garanzia che si arrivi ad una assoluzione. Altrimenti entra in funzione il meccanismo psicologico del giudice severo, che finisce col condannare, o del giudice mite che finisce con l'assolvere e noi non possiamo affidare un istituto così delicato qual è quello della emanazione di una sentenza al temperamento del giudice.

A tutto questo si aggiunge una considerazione che mi sembra ovvia. Nulla c'è di perfetto a questo mondo e meno che mai si può presumere che la giustizia sia perfetta; per cui, dinanzi al pericolo di veder condannato un innocente, è preferibile che questo innocente venga assolto, sia pure con formula dubitativa. Mi si potrebbe dire: perché dovrebbe essere assolto con formula dubitativa e non invece con formula piena? E qui entrano in campo, appunto, quelle remore, quelle difficoltà, alle volte anche di natura tecnico-giuridica, che

potrebbero portare ad un'ingiusta condanna anziché ad una giusta assoluzione, sia pure con formula dubitativa. E allora, poiché noi sappiamo che *summum jus, summa iniuria*, anziché aspirare ad una somma giustizia astratta, che potrebbe risolversi in una somma ingiustizia concreta, è meglio mantenere l'istituto dell'assoluzione per insufficienza di prove.

Mi sembra che il Governo fosse orientato proprio nella direzione da noi indicata, perché l'emendamento proposto dal Governo, che a sua volta è un emendamento all'emendamento della Commissione, che a sua volta è un emendamento all'emendamento del Senato, ritenevo che fosse teso a ripristinare il testo del Senato. Il Senato aveva trovato una formula a mio giudizio abbastanza accettabile, perché aveva abolito l'assoluzione per insufficienza di prove nella fase istruttoria mantenendola nella fase del dibattimento. La tesi dei senatori a me sembra fondata; infatti non dobbiamo dimenticare che in istruttoria il rinvio a giudizio ha luogo anche sulla base di indizi. Quindi era per noi già molto discutibile che si potesse essere rinviati a giudizio per insufficienza di indizi; è chiaro che bastano taluni indizi perché sia possibile rinviare a giudizio ed è chiaro che, quando non ci sia la sufficienza degli indizi o la prevalenza degli indizi negativi sugli indizi positivi, la logica giuridica suggerisce di arrivare al proscioglimento pieno in istruttoria. Quindi la logica del testo del Senato mi sembra molto accettabile, perché in istruttoria parlare di insufficienza di prove è stata per molti anni un'esagerazione (e non voglio usare altre espressioni), poiché l'insufficienza degli indizi era già qualcosa di molto più labile rispetto all'insufficienza di prove.

A me quindi sembrava e sembra ancora logico che fosse mantenuta la formula dell'assoluzione per insufficienza di prove in dibattimento. Io avevo letto l'emendamento del Governo al n. 8) dell'articolo 2, onorevole Pennacchini e, da semplice cultore del diritto, avevo ritenuto che con tale emendamento si intendesse ripristinare il testo del Senato. Tale emendamento prevede la « abolizione di tutte le formule di proscioglimento », per cui io subito mi sono riportato alla distinzione che si rinviene nel codice di procedura penale tra formule di proscioglimento regolate dall'articolo 378 in ordine all'istruttoria e formule di assoluzione regolate dall'articolo 479 in ordine al dibattimento; per cui io pensavo che l'emendamento costituisse una maniera elegante di ripristinare il testo del Senato. Sennonché, sentendo le dichiarazioni da lei rese in aula questa sera, mi sono dovuto ricredere, ed ho do-

vuto amaramente pensare che esiste anche una improprietà di espressione da parte del Governo nel proporre il ripristino del vecchio testo.

Mi permetterò brevemente (non desidero tediare, onorevole rappresentante del Governo) di ricordare a me stesso, e non certo a lei che conosce bene queste cose, che l'articolo 378 del codice di procedura penale riporta le seguenti espressioni: « il giudice istruttore dichiara con sentenza non doversi procedere »; « il giudice istruttore pronuncia sentenza con cui dichiara non doversi procedere »; « il giudice istruttore, se non risultano sufficienti prove, dichiara non doversi procedere », mentre il titolo dello stesso articolo è: « Sentenza di proscioglimento ». L'articolo 479, invece, dice: « il giudice pronuncia sentenza di assoluzione », « il giudice pronuncia sentenza di assoluzione per insufficienza di prove », e solo in presenza di una causa di estinzione del reato (morte, amnistia, od altro) il giudice pronuncia sentenza con cui dichiara non doversi procedere. Pertanto, in tutti i casi di pronuncia relativa ad una azione dibattimentale in senso tecnico noi abbiamo una assoluzione; invece, in tutti i casi in cui il giudice istruttore, o anche il giudice di merito del dibattimento si debba dichiarare soltanto per una formula di proscioglimento in istruttoria o per una formula di proscioglimento per estinzione del reato in seguito a varie cause, si usa l'espressione della formula di proscioglimento e non di assoluzione. Quindi, io pensavo che ella, onorevole sottosegretario, parlando di proscioglimento intendesse riferirsi al proscioglimento in istruttoria e intendesse proporre di ripristinare il vecchio testo. Invece, così non è, ed allora noi dobbiamo insistere perché si voti contro l'emendamento proposto dal Governo (ritengo che questo emendamento sia stato concordato con la Commissione e che quindi sostituirà l'emendamento proposto da questa nella votazione), e votando contro questo emendamento — che assorbe quello della Commissione — noi intendiamo implicitamente ripristinare il testo del Senato. Ritengo che questa tecnica parlamentare ci consenta di ribadire il nostro punto di vista in ordine al problema dell'assoluzione per insufficienza di prove.

Accennerò ora brevemente agli altri punti, che non modificano in senso migliorativo, anzi addirittura peggiorano, quanto fu oggetto di nostra indagine in prima lettura. Per esempio, la soppressione del punto 19) (riapertura dell'istruttoria) a nostro giudizio poteva non essere richiesta. Al punto 27) —

oggi diventato 26) —, per quanto concerne la polizia giudiziaria si parla soltanto di obbligo da parte di questa di riferire immediatamente al pubblico ministero la notizia del reato. È stata soppressa l'espressione, contenuta nel testo pervenutoci dal Senato, relativa alle fonti di prova. Per quale motivo dobbiamo privare la polizia giudiziaria anche della possibilità di presentare al giudice le fonti di prova? Tutto questo riduce il compito della polizia giudiziaria più di quanto non fosse stato ridotto prima. Pertanto, se noi eravamo già contro questo depauperamento dei poteri della polizia, lo saremo maggiormente a causa di questa innovazione peggiorativa.

Per quanto concerne il punto 27) vi è un'altra innovazione peggiorativa rispetto al testo trasmessoci dal Senato. Il testo dell'altro ramo del Parlamento parlava dell'obbligo del pubblico ministero di verbalizzare le notizie e le fonti di prova fornitegli dalla polizia giudiziaria; si creava, in sostanza, un rapporto tra la polizia giudiziaria, che raccoglieva quelle prove che il nuovo codice le consente, e il pubblico ministero, che dava una certa solennità ed il crisma della magistratura alle prove stesse.

Vediamo invece che questa parte scompare completamente nel testo presentato dalla Commissione, perché l'obbligo del pubblico ministero di verbalizzare le notizie e le fonti di prova viene a mancare. A prima vista potrebbe sembrare un alleggerimento dei compiti del pubblico ministero, ma a nostro giudizio è un ulteriore esautoramento delle funzioni del pubblico ministero, il quale, in verità, già usciva piuttosto male da questa impostazione procedurale, ed ora diviene addirittura un organo di quasi nessuna importanza.

La teoria poc'anzi sostenuta dall'onorevole Valiante, che rovescia il concetto tra antitesi e sintesi, non è neanche più sostenibile, perché non si può parlare nemmeno di antitesi. Non esiste più niente. L'accusa non è più nelle condizioni di potere in qualsiasi modo contrapporsi alla difesa.

Non intendo qui fare la difesa del pubblico ministero, un istituto di per se stesso ampiamente giustificato in tutti i codici di rito di tutto il mondo, ma sostengo che esautorare la figura del pubblico ministero al punto da ridurla una specie di ombra, una semplice parvenza di magistrato, è un errore di cui poi pagheremo sicuramente le conseguenze, nel caso in cui questo malconcio codice di

rinnovato rito penale dovesse entrare in vigore.

Soffermandoci ancora sulle altre innovazioni, troviamo un altro punto che è stato modificato in senso peggiorativo, ed è il n. 29), concernente ancora l'esercizio di taluni poteri del pubblico ministero. Al pubblico ministero, nel testo del Senato, era consentito — sia pure, onorevole Pennacchini, con le gravi limitazioni che ella sa — di compiere indagini preliminari per poter adempiere l'obbligo di cui al n. 34), cioè all'obbligo di richiedere, entro un certo periodo di tempo dalla notizia del reato, l'archiviazione degli atti: si attribuiva cioè ad esso una certa funzione giurisdizionale. Con il n. 29) modificato dalla Commissione si stabilisce invece che il potere del pubblico ministero è limitato soltanto a compiere indagini per la formulazione dell'imputazione. È ridicolo tutto questo! Il pubblico ministero dovrebbe limitarsi soltanto a scrivere che un individuo è imputato, ad esempio, di falso, di truffa o altro. Per questo basta un cancelliere, un amanuense: non occorre disturbare il pubblico ministero!

Siamo qui veramente al punto di volere del tutto spogliare questo istituto delle sue prerogative essenziali, che sono quelle di rappresentare l'autorità dello Stato nel contrasto, nel « duello » — come dice l'onorevole Valiante — tra l'imputato e l'accusa.

PENNACCHINI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Onorevole Santagati, vorrei farle rilevare che a molte di queste sue perplessità verranno incontro gli emendamenti che la Commissione si accinge a presentare.

SANTAGATI. Me lo auguro, onorevole Pennacchini. Ho sott'occhio il fascicolo degli emendamenti, ma mi sembra che, tranne quelli presentati dal Governo, di cui ho preso particolarmente nota e che sono di poco conto, ad eccezione di quello che ripristina la formula di proscioglimento senza altro aggettivo, non vi siano molti miglioramenti.

PENNACCHINI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*; Non mi pare.

SANTAGATI. Si tratta, in linea di massima, di emendamenti di una certa parte politica, che non rispecchiano, a mio giudizio, l'orientamento del « Comitato dei nove ».

PENNACCHINI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Sono reinserite le

fonti di prova e vi è la possibilità dell'archiviazione, di cui ella lamenta l'assenza.

SANTAGATI. Prendo atto di quanto ella dice, onorevole sottosegretario, e mi riservo di giudicare gli emendamenti della Commissione quando potremo conoscerne il testo.

Abbiamo ancora una soppressione: mi riferisco ai punti 32) e 33) del testo del Senato, concernenti la disciplina del procedimento innanzi al pretore in considerazione della mancanza del pubblico ministero presso tale giudice, ed il potere del pubblico ministero di richiedere il giudizio direttissimo anche nei confronti di imputati non detenuti. Questi punti sono stati soppressi dalla Commissione. Praticamente, cioè, se noi dovessimo attenerci al testo licenziato dalla Commissione giustizia della Camera potremmo tranquillamente mandare in pensione il pubblico ministero per mancanza di compiti da svolgere. Perché pagargli uno stipendio che non meriterebbe, e che forse per sua coscienza non sarebbe neanche disposto ad accettare?

Torniamo al testo della Commissione e passiamo ai punti successivi. Al n. 31) rimane più o meno l'impostazione che abbiamo avuto occasione di vedere. E forse qui che l'onorevole Pennacchini fa richiamo all'istruzione, ma è in un altro senso che la normativa va intesa, perché purtroppo la limitazione rimane sempre: viene soltanto rimesso dalla finestra ciò che è stato estromesso dalla porta. Non mi pare quindi che il n. 31) possa soddisfare le esigenze che ho sottolineato.

Per quanto riguarda il n. 32) si parla dell'obbligo del pubblico ministero di notificare, contemporaneamente alla richiesta di giudizio immediato o di istruzione, all'imputato noto e alla persona offesa dal reato, l'avviso di procedimento con l'indicazione della imputazione, nonché dell'obbligo del pubblico ministero di notificare immediatamente alla persona indiziata di reato ed alla persona offesa l'avviso di richieste di archiviazione. Insomma, stiamo trasformando il pubblico ministero in una specie di messo notificatore il quale si deve soltanto limitare a notificare all'imputato o il provvedimento di archiviazione o l'avviso di procedimento.

Sul n. 33) possiamo anche in linea di massima convenire, perché si parla della previsione ove non sia necessario procedere a indagini istruttorie.

Il n. 35) attribuisce al giudice istruttore il potere di compiere atti di istruzione al solo fine di accertare se sia possibile prosciogliere l'imputato, ovvero se sia necessario il dibattimento.

timento. Il testo del Senato, invece, parlava di « ...atti di istruzione limitati soltanto agli accertamenti generici ed agli atti non rinviabili al dibattimento ». Questa locuzione di per se stessa già molto limitativa delle funzioni del giudice istruttore, che anche qui è reso molto sbiadito e molto poco efficiente, era comunque meno limitativa di quanto non sia il n. 35 nel testo della Commissione. Vi è inoltre un punto aggiunto dalla Commissione (il n. 36) che parla di « potere del giudice istruttore di compiere soltanto gli accertamenti generici e gli atti non rinviabili al dibattimento ». Si scinde l'ex punto 38 in due punti e si lascia al giudice uno spiraglio di azione giudiziaria che almeno gli consente di operare in certo qual modo come giudice propeedeutico al dibattimento, che rimane ormai il punto centrale del duello tra l'accusa e la difesa.

Sono d'accordo sull'emendamento proposto dal Governo al n. 39), emendamento puramente concettuale, inteso a sostituire alla espressione « parte civile » l'espressione « parti private ». È più completa questa espressione e do atto al Governo che questa è una interpretazione accettabile.

Invece non sono d'accordo, a meno che non intervengano quei cambiamenti preannunziati dal relatore onorevole Valiante, sul nuovo testo del n. 41) dove si parla di « deposito, nella cancelleria del giudice istruttore, degli atti del processo, al termine dell'istruttoria », che viene quindi considerata una istruttoria senza limiti. Mi sembrava molto più ragionevole il limite dei 12 mesi del testo del Senato, limite che, come mi preannuncia l'onorevole Valiante, viene ripristinato in un emendamento *ad hoc* concordato nel « Comitato dei nove », ma che io non trovo nel fascicolo degli emendamenti, che è l'unico documento ufficiale su cui come deputato mi posso regolare. Purtroppo, se avvenisse questo ripristino della limitazione a 12 mesi, credo che sarebbe una garanzia non soltanto formale, perché tutti lamentiamo le prolissità delle istruttorie, ed oggi dobbiamo anche aggiungere la maliziosità di tante lungaggini procedurali, che spesso fanno incorrere nella prescrizione del reato.

Mi si diceva a Napoli, in un processo in cui ebbi modo di esplicitare il mandato defensionale, che esistono in quella città certi reati (vedi caso, quasi tutti con un certo sottofondo politico) che giacciono per anni e per lustri interi tra le scartoffie delle cancellerie e che poi finiscono per estinguersi per prescrizione. Ecco perché sarebbe veramente opportuno che

venisse mantenuta questa norma sulla limitazione dell'istruttoria a 12 mesi: ciò, se è un bene per l'imputato, che non deve sempre stare sotto la spada di Damocle della giustizia, è un bene anche per la giustizia oggettivamente intesa, che deve al più presto dire se l'imputato è innocente o colpevole.

Per quanto riguarda il n. 42), si chiede da parte del Governo il ripristino del vecchio n. 44 del Senato. In linea di massima questo ci può trovare consenzienti.

Il Governo chiede di aggiungere al vecchio testo del Senato che parla di « previsione del rinvio a giudizio mediante ordinanza, nella quale sia determinata l'imputazione e risultino indicati gli elementi di prova a carico dell'imputato, quando il giudice istruttore non ritenga di pronunciare sentenza di proscioglimento » le parole « e ferma la possibilità di nuove contestazioni in dibattimento ». Il che mi sembra sia utile, perché non è escluso che nel dibattimento possano essere contestati altri reati, qualora dal prosieguo delle indagini emergano altre responsabilità a carico dell'imputato.

Per quanto riguarda il n. 45), relativo alla determinazione in 18 mesi della durata massima della custodia preventiva per il giudizio in prima istanza, e di 4 anni per la globalità del giudizio, dovrei fare un richiamo alle dolorose esperienze che abbiamo avuto allorché, in ossequio ad una sentenza della Corte costituzionale — lo ricorderà certamente l'onorevole Pennacchini — si è dovuto varare quella famosa « leggina » che limitava il termine di custodia preventiva.

Mi duole doverle ricordare, onorevole Pennacchini, non come persona, ma nella sua funzione di rappresentante del Governo, che fui facile profeta. Dissi allora: stiamo attenti, non limitiamo i termini di custodia preventiva ad un periodo tanto breve da consentire a delinquenti incalliti di uscire impunemente dalle carceri! Abbiamo così constatato quanti delinquenti, compresi ergastolani, omicidi, mafiosi di notoria fama, hanno beneficiato (per loro è stato un beneficio, ma non so quanto bene ciò abbia fatto alla collettività) di questo frettoloso provvedimento legislativo.

Oggi, quindi, accetto con piacere la marcia indietro che il Governo ha fatto presentando il proprio emendamento 2. 26, che per altro non so quale sorte abbia subito in seno al « Comitato dei nove », cioè se sia stato accettato o abbia determinato ulteriori ripensamenti o modifiche. Se il testo è quello che leggo nel fascicolo a stampa degli emenda-

menti, cioè quello che introduce un freno per cui, a seconda della gravità delle imputazioni, viene mantenuta la detenzione almeno per 8 anni in certi casi, per 6 anni in altri e per 4 anni nei casi meno gravi, sono d'accordo con questa impostazione, anche se non risolve il problema di fondo. Il problema di fondo, infatti, dovrebbe essere quello di rendere il corso della giustizia molto più rapido, per cui il termine massimo di 12 mesi per l'istruttoria potrebbe fare da *pendant* a quest'altro. Infatti, quanto prima si chiude l'istruttoria e si arriva al dibattimento, tanto maggiore è la possibilità che si arrivi al passaggio in giudicato della sentenza, senza dover ricorrere a questi provvedimenti discutibilissimi di scarcerazione preventiva.

In conclusione, ribadisco il giudizio completamente negativo che ho dato, in quanto, soppesando tutti i *pro* e i *contra*, ma soprattutto i *contra*, sono arrivato alla conclusione dalla quale ero partito nella premessa, cioè che purtroppo questa riforma del codice di procedura penale è affrettata, incompleta, lacunosa e quindi non merita l'approvazione da parte del gruppo del MSI.

BENEDETTI. Chiedo di parlare sull'articolo 2.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BENEDETTI. Signor Presidente, desidero sottolineare ancora una volta il valore che il gruppo comunista attribuisce alla completa abolizione della formula dell'assoluzione per insufficienza di prove. Noi siamo convinti che le proposte volte a mantenerla — in questo siamo pienamente d'accordo con quanto ha detto poco fa il relatore — mentre mostrano di recepire e di apprezzare preoccupazioni che possiamo definire di « utilitarismo forense », in realtà nascondono una chiara scelta politica. Una scelta che da un lato vuole impedire o comunque condizionare la formazione di una nuova coscienza nel giudice, che noi tendiamo a sollecitare anche con la riforma dell'ordinamento giudiziario; dall'altro consente allo Stato di sottrarsi all'obbligo di assumere fino in fondo le sue responsabilità.

Si afferma — questa è l'apparente obiezione — che l'abolizione della formula dubitativa determinerà un aumento delle condanne. Questo potrà anche essere vero, ma lo sarà nella misura in cui la formazione politico-culturale del magistrato resterà soggetta alle ipoteche e alle distorsioni del paternalismo.

Certo, il dubbio è un momento importante della formazione del pensiero. Ma il rapporto tra il cittadino e il giudice, tra il cittadino e lo Stato non è di speculazione filosofica; è un rapporto di diritto positivo che corre tra l'esigenza di difesa della società e quella della difesa del singolo, si instaura nel difficile equilibrio tra la pretesa punitiva e il diritto alla difesa.

La sentenza che risolve questo rapporto non chiude una disputa teoretica, ha valore costitutivo, applica la legge, incide essenzialmente e in forma concreta nella dimensione delle relazioni giuridiche. Se anche trae origine e tormento da un dubbio, nel momento della sintesi concreta e reale deve superarlo, non deve tollerare incertezze, deve essere chiara e coraggiosa.

Desidero anche dire, con riferimento al punto 27), che l'eliminazione del primo periodo, relativo all'obbligo del pubblico ministero di verbalizzare le fonti di prova forniteli dalla polizia, è di particolare importanza. Le fonti di prova, affidate alla ricognizione della polizia giudiziaria, attraverso la verbalizzazione operata dal pubblico ministero, finirebbero per risospingere il processo sotto quell'ipoteca poliziesca dalla quale deve essere completamente liberato.

Il pubblico ministero, nel recepire e verbalizzare le fonti di prova, da un lato finirebbe, per così dire, col dare la copertura della sua funzione al processo di polizia; dall'altro si troverebbe egli stesso condizionato dall'iniziativa poliziesca, snaturando in tal modo la sua vera funzione, che è quella di organo di accusa o di richiesta.

Su un altro punto ancora, signor Presidente, desidero fare alcune osservazioni perché rispetto ad esso sorgono e sono sorte recentemente notevoli perplessità di ordine costituzionale, talché io desidero sottoporre all'attenzione dei colleghi il modesto mio punto di vista interpretativo. Mi riferisco al punto 61), sempre dell'articolo 2, relativo all'appello incidentale e alla parità tra accusa e difesa sotto questo profilo.

Quando l'argomento si discusse in Commissione, si accese una vivace discussione, incentrata sull'opportunità o meno di mantenere in vita l'appello incidentale o di estenderne il diritto di esercizio all'imputato. Da un iniziale emendamento scaturì, se ben ricordo, l'attuale previsione. Furono presentati poi emendamenti soppressivi sia in Commissione sia in Assemblea.

Del resto la dottrina, con rarissime eccezioni, ha sempre espresso un giudizio pro-

fondamente negativo sull'istituto, o con valutazioni che lo investivano radicalmente, alla base, o comunque per la condizione di disegualianza in cui esso, com'è attualmente disciplinato, colloca l'imputato.

La formula approvata si incentra nella garanzia della condizione di parità riferita all'eventuale appello incidentale. Ora nel corso dell'anno 1970 il problema della costituzionalità o meno dell'appello incidentale, così come è configurato nel codice vigente, è stato da più magistrature di merito sottoposto alla decisione della Corte costituzionale che l'ha discusso proprio alcuni giorni or sono.

Vi è in particolare un passo contenuto in una delle ordinanze di rinvio (quella emessa il 24 aprile 1970 dal tribunale di Venezia) che a mio avviso è di notevole rilievo e che non può non preoccuparci.

« Non appare infondata » (afferma fra l'altro la citata ordinanza) « la proposta questione di incostituzionalità anche sotto un ulteriore profilo, vale a dire sotto l'angolo visuale dell'articolo 112 della Costituzione, in quanto l'obbligatorietà dell'azione penale, di cui il potere di impugnazione è una estrinsecazione, non dovrebbe consentire — secondo il dettato della Carta statutaria — la rilevata contraddittorietà di comportamento (decorso vano dei termini e proposizione di un nuovo gravame) che contrasta con i principi cui deve ispirarsi il titolare del potere di impugnazione ».

Questo è il punto centrale della motivazione del provvedimento del tribunale di Venezia.

Sorge al riguardo, inevitabilmente, una perplessità, posto anche (è superfluo ricordarlo) che il nuovo codice deve attuare i principi della Costituzione.

I profili di incostituzionalità che si rifanno, allo stato della norma, alla violazione del principio di eguaglianza e delle garanzie fondamentali di difesa (articoli 3 e 24 della Costituzione) — come è rilevato in più di una ordinanza di rinvio alla Corte costituzionale — si superano con l'attribuzione anche all'imputato del diritto di appello incidentale. Ma il principio dell'obbligatorietà dell'esercizio dell'azione penale da parte del pubblico ministero, principio violato anche in caso di ritardo nell'esercizio di essa e quindi anche nel caso che il pubblico ministero abbia proposto appello incidentale (ricordo che alcuni anni fa uno studioso definì un « combattente in ritardo » il pubblico ministero che viene a trovarsi in situazione così particolare...) non si supera con la previsione dell'appello inciden-

tale comunque configurato e dunque anche in caso di parità di condizione tra accusa e difesa.

Vengo, quindi, al punto. Che cosa abbiamo voluto, che cosa vogliamo dire, quando parliamo di « eventuale appello incidentale »? A mio sommo avviso, la migliore interpretazione del nostro pensiero, ad evitare anche in futuro possibili questioni di incostituzionalità, dovrebbe essere nel senso che il richiamo alla eventualità non si riferisce necessariamente alla previsione dell'appello incidentale, sia pure in una situazione di parità tra pubblico ministero e imputato, ma vuole significare affidamento di un potere di valutazione su questa materia all'organo delegato, sicché il principio di parità sia affermato nella ipotesi, nella eventualità in cui si consideri opportuno mantenere l'istituto dell'appello incidentale.

**PRESIDENTE.** Sono stati presentati i seguenti emendamenti:

*Sostituire il numero 6) con il seguente:*

6) effettivo giudizio sulla personalità dell'imputato con possibilità di acquisire, in ogni stato e grado del giudizio ed in contraddittorio, elementi che consentano una compiuta conoscenza del soggetto.

**2. 1. Cataldo, Guidi, Sabadini, Benedetti, Morvidi.**

*Al numero 7) sostituire le parole da: facoltà di compiere, fino alla fine del numero, con le parole: indagine psicologica dell'imputato e della persona offesa, ed ammissione di perizia ove se ne ravvisi la opportunità.*

**2. 2. Cataldo, Sabadini, Benedetti, Morvidi, Guidi, Re Giuseppina.**

*Sostituire il numero 39) con il seguente:*

39) facoltà del pubblico ministero, dei difensori dell'imputato e della parte civile, e della persona offesa dal reato di presentare memorie e di indicare elementi di prova; facoltà degli stessi di intervenire nelle perquisizioni, nei sequestri, nelle ricognizioni e negli atti istruttori non ripetibili — salvo i casi di assoluta urgenza — nonché negli esperimenti giudiziali e nelle perizie; e, inoltre, di assistere ad ogni atto istruttorio, compreso l'interrogatorio dell'imputato, ed escluse le ispezioni corporali.

**2. 5. Cataldo, Benedetti, Re Giuseppina, Guidi, Morvidi, Sabadini.**

*Al numero 45), sopprimere le parole da: e dall'inizio della custodia, fino alla fine del numero.*

**2. 7. Cataldo, Morvidi, Guidi, Benedetti, Sabadini, Re Giuseppina.**

*Sostituire il numero 48) con il seguente:*

48) potere del giudice del dibattimento di disporre misure di coercizione personale, quando ricorrono le stesse ragioni di cui al numero 44).

**2. 10. Cataldo, Sabadini, Benedetti, Guidi, Morvidi, Re Giuseppina.**

*Al numero 70, dopo le parole: non punibili, aggiungere le parole: nonché in caso di assoluzione per insufficienza di prove.*

**2. 9. Cataldo, Guidi, Sabadini, Benedetti, Morvidi.**

L'onorevole Cataldo ha facoltà di svolgerli.

CATALDO. Con l'emendamento 2. 1 praticamente proponiamo il ripristino del testo originariamente formulato dalla Camera dei deputati. Il Senato, infatti, ha introdotto un correttivo, sia sopprimendo la obbligatorietà del giudizio sulla personalità (correttivo che la Commissione della Camera ha eliminato), sia, per quanto riguarda il giudizio stesso, prevedendo lo studio del soggetto soltanto in relazione alla imputabilità. Ora a noi pare che questo correttivo abbia carattere riduttivo, in quanto non permette un giudizio sulla personalità in modo completo, proprio perché la personalità è costituita da diversi elementi e non dalla sola imputabilità. L'imputabilità infatti cos'altro è se non la capacità di intendere e di volere, così come praticamente recita l'articolo 85 del codice penale, o meglio la cosiddetta capacità penale? Il giudice penale ha invece il diritto e il dovere di valutare anche la capacità a delinquere che, come noi sappiamo, può essere desunta da diversi elementi, come, ad esempio, dai motivi che hanno spinto l'indiziato del reato a commettere il fatto, dal carattere dello stesso indiziato, dalle sue condizioni di vita sociale, familiare, individuale, nonché dalla sua pericolosità. Ora, noi riteniamo appunto che questa valutazione sia necessaria non solo ai fini della quantità della pena, ma anche, ad esempio, per eventuali cause di giustificazione del reato o circostanze attenuanti. Proprio per questi motivi abbiamo ritenuto necessario presentare l'emendamento di cui trattasi, sopprimendo sostanzialmente l'inciso — « ai fini dell'accertamento dell'imputabilità » — che era stato formulato dal Senato e che è stato ripreso anche dalla Camera. La questione avrebbe potuto anche trovare una soluzione diversa, così come è proposto, ad esempio, dall'emendamento Granzotto 2. 15; riteniamo tuttavia più giusta la formulazione da noi proposta, proprio perché in tal modo le limitazioni introdotte vengono supe-

rate. Per quanto riguarda le parole « di merito », cioè il riferimento ad ogni stato a grado del giudizio di merito, noi abbiamo ritenuto di sopprimerle soltanto perché ci sembra superfluo dire che soltanto nel giudizio di merito si potrà e si dovrà giungere ad un esame della personalità del soggetto.

Possiamo collegarci strettamente alle considerazioni di cui sopra anche per quanto riguarda il punto 7) (emendamento 2. 2). A questo proposito dobbiamo dare atto al Senato di aver praticamente introdotto un'altra possibilità, cioè quella di una perizia psicologica, o quanto meno di una indagine di carattere psicologico sulla parte lesa. Il discorso che noi facciamo è praticamente quello che abbiamo fatto nel corso della precedente discussione qui alla Camera, in cui avevamo sostenuto addirittura che l'indagine psicologica, indipendentemente dalle condizioni di carattere patologico del soggetto, fosse possibile non soltanto per l'imputato, ma anche per la parte lesa e per i testimoni. Per quanto riguarda i testimoni, non abbiamo ritenuto opportuno ripresentare un emendamento, in quanto già allora accettammo le argomentazioni dell'onorevole Dell'Andro, e cioè che il fatto di voler obbligare il testimone ad un esame poteva prestarsi a rilievi di incostituzionalità. Ma per quanto riguarda la parte lesa noi riteniamo che debbano essere superate le limitazioni poste dal Senato, che se ha fatto un passo avanti nel prevedere la possibilità di un'indagine psicologica anche per quanto riguarda la parte offesa, ha però limitato enormemente questa possibilità, subordinandola alla circostanza che si tratti di un minore e di reati contro la moralità e il buon costume. Sopprimendo questa limitazione, sostanzialmente noi diciamo che sarà il legislatore delegato a indicare i casi in cui questa indagine psicologica potrà essere svolta anche sulla parte lesa; e, in ultima analisi, ove il legislatore delegato non volesse affrontare il problema nei particolari, sarà la giurisprudenza che si formerà in materia a determinare tali casi.

Con il nostro emendamento 2. 5 abbiamo inteso ripristinare il testo del numero 39) così come approvato dal Senato. Questo è un punto, infatti, per il quale noi comunisti accogliamo la formulazione adottata dal Senato. Conosciamo le obiezioni che sono state avanzate al riguardo ed in modo particolare dal relatore; ma riteniamo tuttavia che quella del Senato sia la formulazione più giusta. Se anche è vero, com'è vero, che la persona offesa non è un soggetto processuale, essa lo è però

potenzialmente; non possiamo cioè porre sullo stesso piano la persona offesa dal reato ed il testimone, in quanto la prima si trova in una posizione che la fa un po' assomigliare ad una parte processuale: essa ha certamente un interesse ad ottenere giustizia che non è quello di carattere generale che può avere il testimone o che ha il giudice o le altre parti del processo, ma è un interesse particolare. Per questo motivo non dobbiamo costringere la persona offesa a costituirsi parte civile per esercitare alcuni diritti, come quello di presentare istanze o memorie, cioè per dare in pratica un contributo all'accertamento della verità. Non è esatta, mi pare, la interpretazione fornita dal relatore, onorevole Valiante per respingere la formulazione del Senato, e cioè che, accogliendola, praticamente si porrebbero in funzione cumulativa la parte civile e la persona offesa dal reato, perché se la persona offesa si è costituita parte civile la sua primitiva posizione rimane assorbita. Questa nostra posizione risponde dunque ad una certa logica e noi, nel formulare questo emendamento teso a ripristinare il testo del Senato, ci siamo rifatti ad alcuni processi che si sono celebrati anche in questi ultimi tempi, nei quali si è discusso a lungo sull'ammissibilità della costituzione di parte civile di persone che erano evidentemente offese dal reato, che avevano interesse che si arrivasse all'accertamento della verità, e che potevano dare un contributo diretto a tale accertamento. Ecco perché mi sembra che la formulazione adottata dalla maggioranza della Commissione giustizia della Camera, che ha voluto ripristinare il testo già approvato in prima lettura, si ponga su di un piano più arretrato, che non può quindi essere accettato.

Il punto più importante mi sembra sia rappresentato dal numero 45), al quale si riferisce il mio emendamento 2. 7. Il Governo mi pare abbia presentato, su questo come su altri punti, degli emendamenti che fin da ora noi definiamo peggiorativi.

Con il nostro emendamento chiediamo sostanzialmente la soppressione della seconda parte del numero 45), cioè di quella che prevede che il periodo della custodia preventiva venga portato — sia pure come termine massimo — a quattro anni. Nonostante le affermazioni del relatore, onorevole Valiante e di altri in merito al « processo libertario »; nonostante che l'onorevole Vassalli abbia detto in modo molto chiaro che uno dei cardini di questo nuovo codice di procedura penale è la celerità del processo; nonostante il

fatto che assistiamo volte volte ad episodi di innocenti, che tali vengono dichiarati dopo anni ed anni di carcerazione preventiva; nonostante le manifestazioni di protesta ricorrenti nelle carceri, determinate soprattutto da coloro che, in attesa di giudizio, non trovano la possibilità dell'accertamento della loro responsabilità o della loro non responsabilità; nonostante le parole che sono state dette, riconoscendo — come ha fatto anche il relatore — che il termine è eccessivo; nonostante tutto ciò, non si è voluto nemmeno assumere una posizione subordinata, prevedendo un termine inferiore a quello dei quattro anni, che è certamente eccessivo. Se già nella prima parte è previsto un periodo di 18 mesi, fino alla conclusione del giudizio di prima istanza, dall'inizio della custodia in carcere, non vediamo perché si debba arrivare ai quattro anni. È pacifico, infatti, che in sede di appello — e, ancor più, in sede di ricorso in Cassazione per giudizio di legittimità — non sarà necessario tutto il tempo indispensabile per il giudizio di primo grado, in cui si fa questione di perizie, di processi cumulativi ed in cui vengono in gioco altre considerazioni. Se anche fosse vero questo, considerando che si è previsto il termine di 18 mesi fino al giudizio di primo grado, io credo che possa benissimo prevedersi (e ciò doveva giungere dalla maggioranza, perché la nostra tesi è più radicale) un massimo di 30 mesi di carcerazione preventiva, e non di 48 mesi. La logica avrebbe voluto, accettando tutte le considerazioni e le eccezioni che vengono espresse dalla stessa maggioranza, che si fosse arrivati a questo. Prevedere il termine di quattro anni non soltanto, a nostro giudizio, è eccessivo, ma risponde ad una concezione che addirittura scardina uno dei punti fondamentali dell'intera riforma del codice di procedura penale. Non parliamo più, allora, di questo punto cardine, non parliamo più di questo fondamento di celerità del processo, perché sarebbe inutile. Potremo aver fatto altre affermazioni di principio; potremo ripetere quel concetto nei discorsi, o nelle conclusioni del relatore, però non potremo dire assolutamente che, approvando questo punto, abbiamo inteso promuovere la celerità del processo. Infatti, non possiamo dire che è celere un processo che dura quattro anni, e che nel corso di questo periodo vede detenuti gli imputati. Così, per quanto riguarda la discussione sull'istruttoria, che si traduce in atti istruttori, si rientra in un gioco di parole. Non vogliamo parlare di istruttoria, in quanto istruttoria non vi sarà;

quindi, un po' di tempo sarà guadagnato. Però, in effetti, questo tempo rimarrà tempo perduto e, inoltre, sarà tempo vissuto amaramente nelle carceri, soprattutto da parte di coloro che dovranno attendere ben quattro anni per vedere la decisione del loro caso.

A questo punto, mi richiamo non soltanto a quelle considerazioni di carattere pratico e di opportunità che ho fatto già, ma anche a dichiarazioni di carattere generale, come quelle convenzioni di carattere internazionale cui noi, come Repubblica italiana, aderiamo. La convenzione europea dei diritti dell'uomo, anche se non fissa un termine, afferma che fondamentale diritto dell'imputato è quello di una decisione in un lasso di tempo ragionevole. Voi non potete assolutamente ritenere che quattro anni costituiscano un lasso di tempo ragionevole. Allora, che codice della libertà vogliamo dare? Daremmo un codice dell'autorità. Non possiamo accettare quei riferimenti a situazioni di carattere eccezionale e particolare, avanzati dal rappresentante del Governo e dal relatore, circa i mafiosi o altri episodi di criminalità che si hanno in alcune regioni d'Italia, per vulnerare in un principio così fondamentale il nuovo codice di procedura penale.

Al n. 70 (sappiamo che in proposito è stato presentato un emendamento da parte del Governo) noi prevedevamo, con l'emendamento 2. 9, che la revisione fosse possibile anche nel caso in cui la persona fosse stata assolta per insufficienza di prove, proprio perché facevamo riferimento ad episodi avvenuti in questi anni (vissuti anche da noi, nella nostra vita di parlamentari e di professionisti) relativi a casi di persone assolte per insufficienza di prove mentre poi sono stati trovati documenti che fornivano una prova certa del fatto che l'assoluzione avrebbe dovuto essere con formula piena; eppure esisteva ed esiste l'impossibilità di ottenere la revisione del processo. Ma dal momento che le formule di assoluzione dovranno essere tutte superate od eliminate, secondo l'emendamento proposto dal Governo, il nostro emendamento non ha motivo di sussistere.

Sul punto 48) (emendamento 2. 10) un'altra parola, che riguarda il tema davvero importante della libertà personale in relazione al potere del giudice del dibattimento di disporre misure di coercizione personale quando ricorrono, diciamo noi, le stesse ragioni di cui al punto 44) nella nuova formulazione della Commissione. Perché non accettiamo la formulazione del Senato? Perché a nostro modo di vedere si vuol dare addirittura più potere

al giudice del dibattimento. Così il giudice del dibattimento dovrebbe poter emettere provvedimenti coercitivi della libertà personale non soltanto di fronte ad esigenze istruttorie, ma nei confronti di qualsiasi reato, indipendentemente dall'allarme sociale, indipendentemente dalla gravità del reato stesso, indipendentemente dalla pericolosità della persona che ha commesso il reato. Perciò ci si trova di fronte al pericolo che accettando il testo del Senato, anche se quel testo possa sembrare formulato meglio grammaticalmente, lessicalmente e formalmente, di cadere nell'interpretazione di cui ho parlato. Invece su questo punto bisogna dire una parola chiara. Nel caso in cui il relatore dovesse esprimere parere contrario al nostro emendamento una parola chiara su questo punto deve essere pur detta. Cioè, se è vero che per quanto riguarda l'istruttoria devono concorrere entrambe le condizioni — le esigenze istruttorie e l'allarme sociale determinato appunto dalla pericolosità della persona e dalla gravità del reato — è anche vero che queste condizioni devono sussistere anche per quanto riguarda il giudice del dibattimento. Altrimenti, a parte il fatto che noi siamo contrari alla questione di principio che anche il giudice del dibattimento possa emettere provvedimenti coercitivi della libertà personale, si arriverebbe all'assurdo che durante il dibattimento l'imputato si vede esposto al rischio continuo della restrizione della libertà, onde avrà certamente delle remore a presentarsi, proprio per questo pericolo che sussisterebbe, pericolo che nel codice attuale non sussiste o per lo meno sussiste molto relativamente. Questo è il motivo del nostro emendamento: al massimo possiamo dare al giudice del dibattimento gli stessi poteri del giudice istruttore, ma non gli possiamo dare il potere di spaziare in un campo più vasto, che sostanzialmente significherebbe poi lesione del principio della tutela della libertà personale del detenuto che — teniamolo presente — a norma del secondo comma dell'articolo 13 della Costituzione è tutelato attraverso una riserva di legge cosiddetta rinforzata, con un termine che sarà più o meno bene accetto ma che i giuristi usano quando parlano di casi di questo genere.

**PRESIDENTE.** Sono stati presentati i seguenti emendamenti:

*Sostituire il numero 6) con il seguente:*

6) effettivo giudizio sulla personalità dell'imputato, con l'acquisizione da parte del giudice di elementi che consentano una com-

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 19 OTTOBRE 1971

piuta conoscenza del soggetto in relazione all'ambiente sociale, a quello familiare, alla condotta di vita e in generale alle cause del fatto: per il compimento di tali indagini il giudice si avvarrà degli assistenti sociali giudiziari.

**2. 15. Granzotto, Cacciatore, Lattanzi, Carrara Sutour.**

*Al numero 9), aggiungere, in fine, le parole: competenza delle Corti di assise con giudice popolare per i delitti politici e quelli più gravi.*

**2. 16. Lattanzi, Granzotto, Cacciatore, Carrara Sutour.**

*Sopprimere il numero 30).*

**2. 17. Carrara Sutour, Lattanzi, Granzotto, Cacciatore.**

*Al numero 39), aggiungere, in fine, le parole: con il diritto di fare istanza, osservazioni e riserve.*

**2. 18. Granzotto, Carrara Sutour, Lattanzi, Cacciatore.**

*Al numero 41), aggiungere, in fine, le parole: la quale non potrà superare la durata di mesi quattro, con la possibilità di un prolungamento per altri due mesi in caso di comprovate ragioni obiettive: impugnabilità del provvedimento di prolungamento avanti un giudice collegiale nel contraddittorio delle parti.*

**2. 19. Granzotto, Lattanzi, Carrara Sutour, Cacciatore.**

*Sostituire il numero 45) con il seguente:*

45) limitazione della durata della custodia in carcere dell'imputato a otto mesi dall'inizio della istruttoria fino alla sentenza di primo grado, e a quindici mesi fino alla sentenza definitiva di condanna.

**2. 20. Granzotto, Lattanzi, Carrara Sutour, Cacciatore.**

*Sostituire il numero 45) con il seguente:*

45) limitazione della durata della custodia in carcere dell'imputato a dodici mesi dall'inizio della istruttoria fino alla sentenza di primo grado, e a due anni fino alla sentenza definitiva di condanna.

**2. 21. Lattanzi, Carrara Sutour, Granzotto, Cacciatore.**

*Al numero 54), sopprimere le parole da: e su di essi, fino alla fine del numero.*

**2. 22. Carrara Sutour, Granzotto, Lattanzi, Cacciatore.**

GRANZOTTO. Chiedo di svolgerli io.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GRANZOTTO. Questi emendamenti si riferiscono ovviamente al testo formulato dalla Commissione. Ma poiché la Commissione, a maggioranza, intende modificare con la presentazione di nuovi emendamenti questo testo, mi riservo eventuali dichiarazioni di voto su questi emendamenti della Commissione.

Comunque il primo emendamento 2. 15 potrebbe trovare una più appropriata collocazione, almeno per quanto attiene alla parte centrale dell'emendamento, in sede di esame del progetto di legge riguardante abrogazione e modifica di alcune norme del codice penale, che la Camera dovrebbe discutere fra poco, dato che esso riguarda la materia trattata dall'articolo 133 del codice penale. Ma data la formulazione del n. 6) dell'articolo 2, non solo per motivi procedurali, ma per motivi sostanziali, noi riteniamo sia legittimo riempire di un contenuto queste indicazioni che vengono date per consentire al giudice di esprimere un giudizio completo sulla personalità dell'imputato, di raggiungere la compiuta conoscenza del soggetto. A tale scopo, il nostro emendamento introduce un elemento procedurale, cioè la previsione che il giudice si avvalga per il compimento di indagini ausiliarie degli assistenti sociali giudiziari; e indichiamo quali dovrebbero essere i compiti di costoro, anche allo scopo di ribaltare con questo emendamento, fin da questo momento, la concezione che è alla base dell'articolo 133 del codice penale, concezione prettamente individualistica e tomistica, e quindi di considerare l'ambiente sociale, familiare, la condotta di vita del reo e in genere le cause del fatto. Proponiamo perciò la modificazione del testo della Commissione con la previsione dell'intervento degli assistenti sociali giudiziari in modo che costoro possano fare al giudice una relazione dalla quale risultino le cause ambientali del fatto che si ritiene costituisca reato.

Per quanto riguarda l'emendamento 2. 16, ricordo che, a suo tempo, si è svolta una lunga discussione nella Commissione giustizia, circa le corti di assise e i giudici popolari. Il testo approvato dalla Camera conte-

neva la previsione della competenza delle corti d'assise per i delitti politici e per i delitti più gravi. Questa attribuzione di competenza è scomparsa nel testo del Senato e la maggioranza della Commissione di questa Camera non ritiene di ripristinarla. Può essere vera la considerazione che non è necessario indicare specificamente questa competenza delle corti di assise, perché essa è implicita; però il relatore onorevole Valiante ha precisato che il Senato ha ritenuto che i delitti politici non rientrino nella competenza della corte d'assise con giuria popolare. Noi riteniamo invece che proprio per i delitti politici sia necessaria l'attribuzione della competenza ad una corte in cui vi sia la presenza popolare, perché è proprio in questo tipo di reati che si manifesta maggiormente il mutamento di costumi, di mentalità, di sensibilità e di ispirazioni.

L'emendamento 2. 17 propone di sopprimere il numero 30), dell'articolo 2, cioè propone di sopprimere la previsione del procedimento per decreto penale di condanna. Già la Camera aveva assunto questa posizione a suo tempo, cioè aveva abolito tale procedimento; il Senato lo ha ripristinato e la maggioranza della Commissione ritiene di consentire a questa modificazione introdotta dal Senato, mentre noi riteniamo di doverne proporre la soppressione. E ciò per due considerazioni. Innanzitutto, perché l'introduzione, assieme al giudizio per direttissima, di questo giudizio — definiamolo così — breve è già una implicita smentita all'efficienza di questo nuovo processo penale sul piano della celerità e della speditezza. Si ritiene cioè che così il processo sarà ancora lungo e per abbreviarlo si vuole introdurre il giudizio breve per decreto penale di condanna e quello per direttissima. È vero che la Corte costituzionale non ha ritenuto di ravvisare l'incostituzionalità di questo procedimento; però al di là di queste decisioni della Corte costituzionale riteniamo che sia profondamente conforme al dettato costituzionale lo svolgimento del processo in modo normale, con la presenza del difensore. Riteniamo quindi che questo procedimento per decreto — nel quale la presenza del difensore è prevista solo in una fase successiva e solo se vi sia opposizione da parte del condannato — non sia conforme comunque alle caratteristiche di un nuovo processo che si pretende essere di tipo accusatorio.

L'emendamento 2. 18 tocca un punto su cui a suo tempo insistemmo lungamente. Nel disegno di legge si prevede la partecipazione del difensore ad una serie di atti, mentre per l'interrogatorio dell'imputato è prevista sol-

tanto l'assistenza del difensore. I due concetti sono evidentemente molto diversi, e se si vuol seguire la particolare interpretazione data a questo proposito dal relatore Valiante, assistenza, in pratica, significa presenza passiva del difensore all'interrogatorio. Già in occasione dell'esame di questo progetto di legge, in prima lettura, da parte della Camera, noi avevamo proposto che anche in caso di interrogatorio si parlasse senz'altro di partecipazione del difensore.

Va rilevato che, a seguito di una sentenza della Corte costituzionale, il decreto-legge 23 gennaio 1971, n. 2, poi convertito in legge, ha stabilito che nel corso dell'istruttoria formale i difensori delle parti hanno diritto di assistere all'interrogatorio dell'imputato. In questo caso, però, il termine assistenza ha un significato completamente diverso da quello che si vorrebbe attribuire alla stessa espressione in questa legge delega, nella quale la espressione « assistenza » verrebbe a trovarsi in contrapposizione all'espressione « partecipazione ». A seguito della suddetta innovazione, nell'attuale processo penale il difensore che assiste all'interrogatorio dell'imputato può presentare istanze, fare osservazioni ed avanzare riserve, di cui deve farsi menzione nel verbale dell'interrogatorio. Non si tratta quindi soltanto di una muta presenza, ma di una presenza almeno parzialmente attiva. A maggior ragione, noi riteniamo che in un processo di tipo accusatorio, il difensore dovrebbe poter svolgere completamente tutte le sue funzioni anche nel corso dell'interrogatorio dell'imputato. Noi chiediamo pertanto che quanto meno (visto che in precedenza è stata respinta la proposta di introdurre il termine « partecipazione ») si mantenga l'ordinamento vigente e che quindi al difensore sia consentito di proporre istanze, fare osservazioni ed avanzare riserve, di cui rimane traccia nel verbale dell'interrogatorio.

L'emendamento 2. 19 si riferisce al periodo di durata delle indagini del giudice istruttore. La Camera, in prima lettura, aveva ritenuto opportuno non introdurre alcuna limitazione alla durata di tali indagini, mentre il Senato ha introdotto un limite massimo di dodici mesi, prorogabile eventualmente di altri sei mesi nei casi più complessi. È chiaro, però, che in questo modo si fa precipitare il nuovo processo penale (che si vorrebbe più celere e spedito) nelle lungaggini degli attuali procedimenti, lungaggini per le quali da ogni parte costantemente vengono sollevate puntuali doglianze. Noi riteniamo pertanto che il termine previsto dal Senato non sia accettabile. In

un primo momento, anche la Commissione si era trovata d'accordo nel chiedere la soppressione di questa modifica introdotta dal Senato, tra poco però ci troveremo di fronte ad un nuovo testo, proposto dalla maggioranza della Commissione, in cui tale modifica viene accolta. Oltre ad un punto fondamentale, di cui parlerò dopo, la previsione di una così lunga durata dell'istruttoria è un colpo che si dà a tutta la struttura del processo, così come configurato da questa legge delega. L'efficienza sul piano della celerità e della speditezza dei giudizi viene infranta da questa previsione di lunga durata dell'istruttoria. Pertanto noi proponiamo un emendamento, che riduce la durata dell'istruttoria a quattro mesi in via normale, con la possibilità di una proroga di due mesi in caso di comprovate ragioni obiettive.

Viene poi l'emendamento 2. 20, che è un po' il *clou* di tutta la riforma, relativo alla carcerazione preventiva. Non voglio ripetere le cose che più volte la nostra parte politica ha detto, nella relazione di minoranza, negli interventi in sede di prima lettura e ancora ieri su questo delicato problema della libertà personale e della possibilità di coercizione. Vogliamo ricordare ancora una volta che la Costituzione stabilisce che nessuno può essere detenuto in via eccezionale? È una disposizione rigida, che la Costituzione ha introdotto a difesa del cittadino. La previsione di una durata della carcerazione preventiva fino a quattro anni viene a distruggere la celerità e la speditezza del processo penale, viene a distruggere il concetto della presunzione di innocenza. Se colleghiamo poi questi termini al concetto pericolosissimo dell'allarme sociale, in base al quale il giudice può stabilire la carcerazione preventiva, noi possiamo dire che essi non costituiscono nient'altro che una vendetta anticipata della società nei confronti dell'imputato.

Noi proponiamo quindi che la durata di tale carcerazione, mettendone in correlazione il termine con quello della durata dell'istruttoria, non possa essere, fino alla sentenza di primo grado, maggiore di 8 mesi, considerando 6 mesi al massimo la durata della istruttoria, e di 15 mesi fino alla sentenza definitiva di condanna. Sulla durata di tali termini, per dare la possibilità all'Assemblea di esaminare un ventaglio di proposte, poniamo all'attenzione dei colleghi un emendamento subordinato con una durata diversa (emendamento 2. 21).

L'articolo 2 prescrive, nella sua parte iniziale, che il processo dovrà informarsi al sistema accusatorio. Noi abbiamo criticato tale

definizione in quanto essa è posta in modo secondario. Vi è infatti una previsione, nella introduzione del sistema accusatorio, fatta in un certo modo, poi via via questo sistema viene a perdere ogni suo significato. L'ultima trincea di questo processo accusatorio è la fase dibattimentale, cioè le indagini del giudice istruttore con interventi dei difensori, parziali durante le indagini del giudice istruttore, esclusi durante le indagini del pubblico ministero o della polizia giudiziaria. Poi c'è la fase dibattimentale. La Commissione aveva previsto che il dibattimento dovesse essere un duello (diceva il relatore onorevole Valiante), contrapposizione dialettica fra accusa da una parte e difesa dall'altra, con il giudice che sta in mezzo, quasi neutrale. Infatti, dopo una lunga discussione, la Commissione aveva deciso che il giudice potesse intervenire nella fase dibattimentale ponendo alle parti la necessità o l'utilità di temi di ricerca. Il Senato ha modificato profondamente questa previsione contenuta nel testo della Camera e ha introdotto nel dibattimento quello che avviene oggi, cioè il potere del giudice di fare domande, di intervenire come vuole e quando vuole, salvo naturalmente l'ultima parola, che spetta alle parti. A mano a mano, quindi, si era sbriciolato, lungo il percorso di questa legge delega, il sistema accusatorio a cui ci si è voluti richiamare all'inizio dell'articolo 2; rimaneva ancora, questo concetto di processo accusatorio, nella fase dibattimentale, cioè nel processo di parti, nell'esame incrociato; ebbene, si distrugge anche quest'ultima trincea. Pertanto il nostro emendamento 2. 22 propone quanto meno di ripristinare il testo originario della Camera.

Ho così concluso l'illustrazione dei nostri emendamenti, riservandomi di intervenire in sede di discussione degli emendamenti della Commissione.

**PRESIDENTE.** Sono stati presentati i seguenti emendamenti:

*Sostituire il numero 29) con il seguente:*

29) potere del giudice istruttore di compiere, su richiesta del pubblico ministero, le indagini necessarie alla formulazione dell'imputazione, con tutte le garanzie per la difesa.

**2. 3. Benedetti, Sabadini, Guidi, Coccia, Pellegrino, Cataldo, Morvidi, Traina, Re Giuseppina.**

*Sopprimere il numero 30).*

**2. 4. Benedetti, Sabadini, Guidi, Coccia, Morvidi, Pellegrino, Traina, Cataldo, Re Giuseppina.**

*Dopo il numero 50), aggiungere il seguente:*

50-bis) divieto di esercitare le funzioni di pubblico ministero nei gradi di impugnazione per colui che ha svolto le funzioni di pubblico ministero nel procedimento di primo grado.

**2. 13. Benedetti, Sabadini, Guidi, Coccia, Cataldo, Pellegrino, Re Giuseppina, Traina, Morvidi.**

*Dopo il numero 73) aggiungere il seguente:*

73-bis) previsione che la sentenza indichi il numero dei voti espressi, senza la individuazione dei votanti.

**2. 11. Benedetti, Sabadini, Guidi, Coccia, Cataldo, Re Giuseppina, Pellegrino, Traina, Morvidi.**

L'onorevole Benedetti ha facoltà di svolgerli.

BENEDETTI. L'emendamento 2. 3 trova ragione nel nostro profondo convincimento che il pubblico ministero deve essere soltanto organo di esercizio dell'azione penale. Di conseguenza, nel caso si rendano necessarie indagini per il migliore accertamento della notizia del reato e per la formulazione dell'imputazione — indagini che configurano inevitabilmente un'attività di tipo istruttorio — esse debbono essere compiute dal giudice istruttore e non dal pubblico ministero, al quale si deve riconoscere soltanto, da un punto di vista costituzionale, un potere di iniziativa e di richiesta che, a nostro giudizio, sarebbe del tutto incompatibile con lo svolgimento di tali indagini.

Con l'emendamento 2. 4 noi proponiamo la soppressione del punto relativo alla previsione del processo per decreto, anche se limitato alla sola ipotesi di condanna a pena pecuniaria. Serve a poco richiamare la previsione delle garanzie di difesa nella fase dell'opposizione; è la fase cosiddetta monitoria che ci preoccupa, quella in cui, necessariamente, le garanzie di difesa non operano, soprattutto se inquadrano il suo meccanismo nella realtà della vita della gente più umile: impegni di lavoro, spostamenti continui dalla residenza, condizioni di non abbenza in genere fanno sì che il cittadino, nella maggior parte dei casi, di fronte al decreto penale ne subisca, volente o nolente, la statuizione di condanna. Quella, appunto, emessa, senza la garanzia dei diritti della difesa. D'altra parte, anche la previsione del-

la possibilità di emettere il decreto, nel solo caso di condanna a pena pecuniaria, non può essere elemento convincente; basti pensare alle sfavorevoli e non trascurabili conseguenze che possono trarre origine, sul piano dei rapporti civilistici, ad esempio, anche da una condanna a modesta pena pecuniaria.

Con l'emendamento 2. 13 proponiamo che sia ripristinato il testo del Senato. Il cumulo delle funzioni accusatorie nei diversi gradi, da parte della stessa persona, potrà anche essere tecnicamente compatibile con la funzione del pubblico ministero, dal punto di vista strettamente istituzionale, ma è politicamente da respingere, proprio in considerazione della delicatezza estrema della funzione accusatoria. È inevitabile che il ripetuto esercizio dell'accusa ne accresca la carica aggressiva, le conferisca il taglio di una passione personale che, oltre un certo limite, può diventare pericolosa. Il pubblico ministero deve operare in posizione di assoluta parità con il difensore dell'imputato, ma diverso resta, per la sua diversa natura, il suo modo di atteggiarsi rispetto alla ricerca che nel processo si compie. Se il difensore, per usare una espressione forense, « sposa » la causa, commette indubbiamente un errore in quanto perde il necessario distacco e, con esso, la necessaria freddezza di valutazione. Ma il pubblico ministero, se sposa la causa — il che è difficile che non avvenga nella ripetizione della funzione d'accusa nei diversi gradi — può correre il rischio di trasformarsi in un persecutore. Se pensiamo quante volte un procuratore generale in appello, considerando la vicenda in altra dimensione, non sostiene l'impugnazione del pubblico ministero presso il tribunale o lascia capire che lo fa per semplice adempimento formale, ci convinceremo maggiormente della giustizia del nostro emendamento, che mira, in sostanza, a dare un più ampio respiro, una più qualificata articolazione democratica nel processo penale.

E vengo all'ultimo emendamento, il 2. 11. Noi pensiamo che bisogna assolutamente abbandonare la finzione per cui la sentenza deve apparire all'esterno come frutto di una costante unanimità. La sentenza riassume e chiude il momento dialettico del processo; nasce e si sviluppa su un confronto di posizioni e di tesi che può anche risolversi nello scontro e nel dissenso. Oggi non è infrequente il fatto — certamente non decoroso — che il pubblico cerchi di ricostruire, di indovinare questi momenti critici osservando il volto contrariato di un giudice che esce dalla

camera di consiglio. La proiezione esterna del dissenso nulla toglie, quindi, alla serietà, alla natura costruttiva della decisione: semmai, la rafforza. È un contributo al maggiore impegno personale, al respiro democratico del processo; uno stimolo per ogni membro del collegio giudicante a verificare in continuo le sue posizioni, a non indulgere in alcuna suggestione di pigrizia o ad adagiarsi in una posizione subalterna di acquiescenza.

Il mito, se così possiamo chiamarlo, della camera di consiglio e della unanimità apparente che in essa si realizza nel momento in cui l'applicazione della legge diventa giustizia, in ultima analisi, toglie coraggio al giudice, ne diminuisce l'impegno quando egli sa di essere — per così dire — al riparo di fronte alla pubblica opinione; quando, protetto dalla coltre che ricopre la camera di consiglio, egli, pur se avverte nel suo intimo l'ingiustizia di una decisione, per pigrizia o per mancanza di coraggio può non sostenerla compiutamente e può sempre creare un *alibi* alla propria coscienza, può consolarsi osservando che, dopotutto, la pubblica opinione potrà pensare che qualcuno sia stato contrario. Con l'indicazione del numero dei voti espressi, anche senza l'individuazione dei votanti, il giudice è invece sollecitato ad assumere le proprie responsabilità, soprattutto quando una certa decisione ripugna e non vi è possibilità di giocare sull'equivoco.

Del resto questo principio va visto sotto un profilo fondamentale: la vita democratica, in ogni sua articolazione, si alimenta di contributi pluralistici, di atteggiamenti critici, di manifestazioni di opposizione. Non vi è motivo per cui il processo, in quanto momento dialettico che deve tendere a realizzare nella forma più democratica il difficile equilibrio di rapporti tra lo Stato — che con la sanzione penale difende la società organizzata — e il cittadino che difende la sua persona, si sottragga a questa regola essenziale.

Vi è poi un collegamento con l'altro aspetto di notevole importanza: l'esercizio della critica democratica nei confronti delle sentenze, delle decisioni della magistratura.

Anni or sono uno sciopero massiccio degli edili romani sottopose all'attenzione del paese il problema dell'esercizio di questa critica e delle sue implicazioni sul piano costituzionale. Più recentemente il tema è stato riproposto dalla larga partecipazione della popolazione di Pontedera a una manifestazione di protesta contro le decisioni del procuratore generale Calamari che aveva fatto arrestare alcuni operai.

Il punto è questo: una libertà così ampia deve spettare anche al magistrato in quanto cittadino, come ha sempre sostenuto, a prezzo di dure lotte e di rotture all'interno della associazione magistrati, la corrente di « Magistratura democratica ». L'esercizio di questo diritto involge, a maggior ragione, il momento in cui il giudice partecipa alla formazione della sentenza. E allora, sia pure nella qualificazione impersonale del voto, esso deve trovare possibilità di manifestarsi liberamente.

C'è un mito che le lotte dei lavoratori hanno — se così posso dire — dissacrato: quello della giustizia impersonale, neutrale, collocata al di sopra dello scontro in atto nel paese.

Bisogna avere il coraggio di affermare che anche l'applicazione della legge non è un fatto tecnico o un semplice problema di scienza giuridica, ma scaturisce da una lotta, da un contrasto di posizioni: è un momento della vita e della crescita democratica del paese.

**PRESIDENTE.** Sono stati presentati i seguenti emendamenti:

*Dopo il numero 30), ripristinare il numero 32) del testo del Senato, soppresso dalla Commissione, nella seguente formulazione:*

30-bis) divieto di cumulo delle funzioni istruttorie e dibattimentali.

**2. 14. Sabadini, Benedetti, Guidi, Cataldo, Morvidi, Pellegrino, Coccia, Re Giuseppina, Traina.**

*Sostituire il numero 31) con il seguente:*

31) previsione che il giudice istruttore, quando non esiste necessità di compiere indagini istruttorie, disponga il giudizio immediato o compia l'istruttoria al solo fine di accertare la possibilità di prosciogliere l'imputato o la necessità del dibattimento.

**2. 6. Sabadini, Benedetti, Guidi, Coccia, Pellegrino, Morvidi, Traina, Re Giuseppina.**

*Al numero 54) sopprimere le parole da: e su di essi, fino alla fine del numero.*

**2. 12. Sabadini, Benedetti, Guidi, Cataldo, Pellegrino, Morvidi, Coccia, Traina, Re Giuseppina.**

*Sostituire il numero 56) con il seguente:*

56) divieto, a pena di nullità, di allegare al fascicolo del giudice istruttore o a quello

del dibattimento, gli atti delle indagini del pubblico ministero e del giudice istruttore, salvi i casi di irripetibilità.

**2. 8. Sabadini, Benedetti, Guidi, Cataldo, Pellegrino, Morvidi, Coccia, Traina, Re Giuseppina.**

L'onorevole Sabadini ha facoltà di svolgerli.

SABADINI. L'emendamento 2. 14 tende a ristabilire, conferendogli maggiore forza e maggiore chiarezza — anche allo scopo di raggiungere risultati pratici — un principio che dovrebbe essere chiaramente riconosciuto, che è chiaro in dottrina ed è comunemente accettato, ma che purtroppo non trova, neppure in questo nuovo testo di legge delega, una sua completa formulazione. Si tratta del principio secondo il quale le funzioni istruttorie e le funzioni del giudice nel dibattimento non dovrebbero assolutamente essere riunite in un'unica persona. Ma questo cumulo di funzioni dovrebbe soprattutto essere evitato per quanto riguarda la figura del pretore, il quale verrebbe altrimenti ad assumere una veste non duplice, bensì addirittura triplice.

Il pretore, qualora fosse mantenuto nella sua attuale formulazione il testo del Senato, cumulerebbe infatti la funzione accusatoria, la funzione istruttoria e quella di giudice del dibattimento. Noi siamo pertanto fermamente convinti che la formulazione proposta dal Senato sia del tutto incompatibile con la natura del nuovo processo che si vuole concretare. Perciò riteniamo che si debba accogliere questo nostro emendamento, il quale sancisce chiaramente l'incompatibilità delle due funzioni, anche allo scopo di ottenere che finalmente dinanzi al pretore si costituisca un ufficio con funzioni istruttorie.

L'altro emendamento 2. 6, sostitutivo del numero 31), riveste certamente una importanza del tutto particolare, perché questo punto è soprattutto uno dei fulcri su cui s'incardina il procedimento, ed è per questo divenuto, nel corso della discussione in aula e in Commissione, nello stesso iter legislativo intercorso tra Camera e Senato, uno dei punti più controversi e modificati.

La Commissione giustizia della Camera, in sede di seconda lettura, ha mutato il testo del Senato, ripristinando la primitiva formulazione. Ma ciò certamente non è sufficiente se si vuole effettivamente costituire un modello di processo penale che persegua realmente fini di giustizia più piena e sia nello stesso tempo autentica garanzia di libertà.

L'originaria formulazione della Camera è certamente migliore. Il Senato era andato ben oltre proprio perché, come ha scritto l'onorevole Valiante nella sua relazione, che contiene certamente — sul piano generale — principi di notevole rilievo, esso aveva ancora in mente la vecchia istruttoria scritta, inquisitoria, consunta dalla pratica e condannata dai risultati di processi scarsamente fecondi di giustizia e in pieno contrasto con i postulati del processo accusatorio, che rappresentano veramente la premessa e il fondamento di questo progetto di legge-delega. Ma non si può dire che la maggioranza, ritornando al testo primitivo della Camera, si sia completamente liberata dal modello che dovremo integralmente riformare, e questo perché, pensiamo, il peso della tradizione è grande e in fin dei conti è nel cuore e nella mente di tutti ed è necessario fare una revisione critica profonda per potersene veramente liberare.

Il pubblico ministero, onorevoli colleghi, non deve svolgere attività istruttoria, e questo non per una pregiudiziale ostilità nei confronti di questo organismo, ma per la necessità di stabilire una netta e chiara distinzione di funzioni. La funzione del pubblico ministero, come è ben chiarito anche nella stessa relazione, è un'altra, è quella di parte che esercita l'accusa, e con questa funzione non è assolutamente conciliabile l'indagine istruttoria, la quale, anche se limitata al solo fine del rinvio a giudizio, deve pur sempre tendere alla ricerca della verità. L'essere giudice e parte nel contempo è una contraddizione che non può essere consentita, tanto è evidente. Non è possibile che la stessa persona chiamata a decidere sul rinvio a giudizio e a precostituire degli elementi di prova che in qualche modo peseranno nel processo, possa nel contempo esercitare anche la funzione dell'accusa. O l'una o l'altra. Noi riteniamo, proprio per una chiara distinzione di funzioni e non per una pregiudiziale ostilità, che si debba giungere a conclusioni esattamente opposte a quella cui è pervenuto il rappresentante di parte « missina »: riteniamo cioè che la funzione del pubblico ministero debba essere limitata al compito per il quale questo organo è stato istituito, e che è ben individuato nella stessa relazione. Il procedimento penale diventerebbe davvero una strana cosa, infatti, se le parti che devono contendere sotto il controllo del giudice fossero messe in una condizione di disparità: ciò che si verificherebbe inevitabilmente qualora il pubblico ministero esercitasse insieme la funzione dell'accusa e una funzione istruttoria, in aperta

violazione dei principi della legge delega e dei caratteri propri del processo accusatorio.

Per quanto riguarda il numero 54) dell'articolo 2 nel testo della Commissione non si può certamente sottacere che alla fine, all'interno della maggioranza, sono prevalsi i settori più conservatori. Inutilmente nella relazione sono stati accolti principi che, se attuati realmente, avrebbero potuto dare alla legge di delega quella portata riformatrice che attualmente e in concreto non possiede.

Il problema se il giudice potesse o no svolgere un proprio interrogatorio fin dal primo momento, fu oggetto, nella Commissione della Camera, di ampia discussione, nella quale emersero diversi pareri; ma alla fine si concluse per la soluzione negativa, dato il tipo di processo accusatorio che si voleva costruire e l'importanza decisiva in questo schema del momento del dibattimento.

Nella sua essenza — non dico niente di nuovo e di diverso rispetto a quanto è stato scritto nella relazione dell'onorevole Valiante — il processo accusatorio è la concentrazione dell'istruzione nel dibattimento, nella dialettica delle parti contrapposte, sotto il controllo del giudice imparziale. Dobbiamo dunque chiederci a che cosa si riduce nella formulazione del Senato, accettata dalla maggioranza della Commissione, l'interrogatorio immediato delle parti, la cosiddetta *cross-examination*. Praticamente, infatti, questo dovrebbe essere il punto cardine nel dibattimento. Formalmente si arriva, sì, all'interrogatorio diretto delle parti. Noi chiediamo però a che cosa si riduce questo interrogatorio diretto, quale funzione pratica può avere, quale valore ha questo contraddittorio quando diviene non reale, ma soltanto apparente. Con questa legge-delega, onorevoli colleghi, la maggioranza sta riducendo la *cross-examination*, cioè il momento dell'indagine istruttoria nel dibattimento, l'indagine immediata, l'indagine orale, a una pura formalità.

Abbiamo infatti, volenti o nolenti, una prima indagine di polizia, indiretta o diretta che sia. È vero che è stato abolito l'obbligo del pubblico ministero di raccogliere direttamente le informazioni e gli interrogatori della polizia giudiziaria (questo impedisce almeno che sia preconstituita una prova privilegiata), però nello stesso tempo, come noi abbiamo sostenuto fin dal primo momento, il pubblico ministero ha pur sempre, se non l'obbligo, la facoltà di verbalizzare le notizie e le fonti di prova fornitegli dalla polizia giudiziaria, cioè di raccogliere praticamente tutto il materiale che certamente costituisce la premessa

del processo scritto, modificando, mi si permetta di dire, soltanto formalmente l'attuale situazione processuale. Quando ad un certo punto si aggiunge anche la possibilità di svolgere attività istruttoria da parte del pubblico ministero, non solo non si fa altro che prolungare indeterminatamente il processo, contravvenendo a uno dei postulati di questa legge-delega, ma praticamente si mettono il giudice e le parti, cioè la fase del dibattimento, di fronte ad un complesso di atti scritti che non potranno non essere determinanti ai fini dell'orientamento del giudice.

Si può dire ad un certo punto che il processo scritto, vorrei dire l'inquisizione, ricompare ancora come un'isola, come un fulcro attorno al quale dovranno necessariamente ruotare le parti, il pubblico ministero e la difesa e lo stesso magistrato nella sua sentenza.

Quando poi, onorevoli colleghi, vi si aggiunge anche l'interrogatorio da parte del giudice, allora è evidente che la *cross-examination*, l'interrogatorio diretto, l'indagine processuale immediata vengono stretti fra un « prima » e un « dopo » che li riducono semplicemente ad un *status vocis*, ad un dato puramente formale.

È per questo che noi chiediamo che sia ristabilito, per questa parte, il testo della Camera, in quanto riteniamo che esso sia più rispondente alla realtà che vogliamo costruire.

Per quanto riguarda il numero 56), al quale pure abbiamo presentato un nostro emendamento, ritorna a questo proposito uno dei punti che noi riteniamo centrali al fine di stabilire quale tipo di dibattimento noi vogliamo. Quale peso dovranno avere nel dibattimento gli atti istruttori? Dalla risposta che viene data a questo interrogativo dipende l'esito del confronto fra un modello accusatorio nuovo e il vecchio modello, tuttora vigente e ormai sorpassato. Se noi manteniamo l'indagine e l'interrogatorio del giudice, se arriveremo ancora una volta alla predisposizione di un fascicolo istruttoria, sarà inevitabile la presenza di tale fascicolo nei dibattimenti.

L'onorevole Valiante ha sempre sostenuto a questo proposito, ripetendolo anche nel corso di questo dibattito, che il famigerato fascicolo processuale praticamente scomparirebbe. La invito per altro, onorevole Valiante, ad accogliere il nostro emendamento 2. 8 con il quale viene stabilito il divieto, sotto pena di nullità, di « allegare al fascicolo del giudice istruttore o a quello del dibattimento, gli atti delle indagini del pubblico ministero e del

giudice istruttore »... La formula della Commissione si limita a stabilire che è « vietata la lettura » di tali atti; ora, tale divieto potrà inficiare la validità della prova, cioè il peso formale di questi atti, ma non impedirà che questi ultimi siano allegati al dibattimento. (*Interruzione del Relatore Valiante*). Io temo, onorevole Valiante, che se noi non diciamo chiaramente che è vietata l'allegazione degli atti processuali, la sua dichiarazione abbia soltanto il significato di una manifestazione di buona volontà del quale possiamo prendere atto, ma che praticamente non conduce ad alcun risultato concreto.

La invitiamo pertanto, onorevole Valiante, a considerare attentamente, in coerenza con le sue stesse dichiarazioni, l'opportunità, anzi vorrei dire la necessità, di accogliere il nostro emendamento, che potrebbe anche essere aggiunto a quello della Commissione, facendo precedere il divieto di lettura da un divieto di allegazione.

Se ella consente su questo punto, si potrà dire che qualcosa almeno potrà essere fatto per migliorare questo aspetto della legge, pur rimanendo tutte le incertezze e tutti gli inconvenienti che prima abbiamo denunciato. Ma finché non sarà chiaramente sancito il divieto di allegazione, modificando il testo certamente peggiorativo del Senato, e se rimarrà soltanto il divieto di lettura, noi adotteremo un criterio che praticamente riassume nella sostanza gli inconvenienti del processo inquisitorio, che pure è stato apertamente denunciato.

Per queste ragioni, onorevoli colleghi, noi chiediamo il voto favorevole della Camera nei confronti dei nostri emendamenti.

PRESIDENTE. Avverto che il Governo ha presentato i seguenti emendamenti:

*Sostituire il numero 8) con il seguente:*

8) abolizione di tutte le formule di proscioglimento (2. 23);

*Al numero 39), sostituire le parole:* e della parte civile, *con le parole:* e delle parti private (2. 24);

*Sostituire il numero 42) della Commissione con il testo del numero 44) del Senato, con l'aggiunta delle parole:* e ferma la possibilità di nuove contestazioni in dibattimento, *dopo le parole:* a carico dell'imputato (2. 25);

*Dopo il numero 73), aggiungere il seguente, salvo coordinamento:*

73-bis) possibilità di prevedere, per i primi cinque anni dall'entrata in vigore del

nuovo codice, termini di custodia preventiva superiori a quelli precedentemente indicati e che in nessun caso, per la fase istruttoria potranno superare i 18 mesi e per le fasi del giudizio successive all'istruttoria e per i vari gradi di esso, in nessun caso, potranno superare gli otto anni se per il delitto per il quale si procede è prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a 20 anni o una pena grave; i sei anni se per il delitto per il quale si procede è prevista la pena della reclusione non inferiore nel minimo a cinque o nel massimo a quindici anni; 4 anni negli altri casi in cui il mandato di cattura può essere emesso (2. 26).

La maggioranza della Commissione ha presentato i seguenti emendamenti:

*Sostituire il numero 6) con il seguente:*

6) possibilità di acquisire, ai fini dell'accertamento dell'imputabilità e della pericolosità, in ogni stato e grado del giudizio di merito ed in contraddittorio, elementi che consentano una compiuta conoscenza del soggetto; effettivo giudizio sulla personalità dell'imputato;

*Sopprimere al n. 10) le parole:* con previsione dell'impugnazione nel merito;

*Al numero 26) sostituire la prima parte con le parole:* obbligo della polizia giudiziaria di riferire immediatamente al pubblico ministero, eventualmente per iscritto, le notizie del reato e di indicare le fonti di prova;

*Al n. 27) sostituire l'ultima parte con le parole:* facoltà del difensore di assistere all'interrogatorio, da parte del pubblico ministero, dell'indiziato arrestato o fermato; obbligo del giudice istruttore di liberare immediatamente le persone che siano state arrestate o fermate fuori dei casi previsti dalla legge; potere dello stesso giudice istruttore di convertire l'arresto o il fermo in una delle misure di coercizione personale di cui al numero 44, ove ne ricorra la necessità;

*Inserire dopo il numero 33) il seguente:*

33-bis) potere del pubblico ministero di richiedere il giudizio direttissimo; anche nei confronti di imputati non detenuti, ove non sia necessario procedere ad indagini istruttorie e l'imputato ne faccia richiesta, con facoltà del giudice del dibattimento di richiedere atti di istruzione;

*Sostituire i numeri 35) e 36) con il seguente:*

35) attribuzione al giudice istruttore, al fine di accertare se sia possibile prosciogliere l'imputato ovvero se sia necessario il dibattimento, del potere di compiere atti di istruzione, limitati comunque soltanto agli accertamenti generici e agli atti non rinviabili al dibattimento, nonché a quelli indispensabili chiesti dall'imputato;

*Inserire dopo il numero 40) il seguente:*

40-bis) previsione, per il compimento degli atti di istruzione, di un periodo non superiore ai 12 mesi, salvo una proroga di 6 mesi che il tribunale in camera di consiglio può concedere quando ricorrano giustificati motivi;

*Inserire dopo il numero 43) il seguente:*

43-bis) idonee garanzie per l'imputato nei confronti del quale sia esercitata l'azione penale per fatti che già sono stati oggetto di provvedimento di archiviazione o di proscioglimento in istruttoria;

*Al numero 50) aggiungere, in fine, le parole:* e possibilità che la funzione di pubblico ministero presso il pretore sia esercitata dal procuratore della Repubblica o da un suo sostituto;

*Sostituire il numero 56) con il seguente:*

56) diritto delle parti di richiedere l'esibizione o la lettura in dibattimento degli atti compiuti in base al n. 39) e, solo nei casi di irripetibilità, degli atti contenenti dichiarazioni; facoltà del giudice di disporre anche di ufficio, nel corso del dibattimento, l'esibizione o la lettura degli atti predetti.

Qual è il parere della Commissione sugli emendamenti presentati all'articolo 2?

VALIANTE, *Relatore*. Prima di esprimere il parere della Commissione sui vari emendamenti, desidero brevemente illustrare le modifiche all'articolo 2 del provvedimento concordate dalla maggioranza del « Comitato dei nove ».

Al n. 6) proponiamo una inversione dei due periodi, per rendere più chiaro che il giudizio sulla personalità dell'imputato deve essere realizzato in ogni caso e non soltanto in relazione all'accertamento dell'imputabilità. Per altro proponiamo che l'accertamento dell'imputabilità sia accompagnato

anche da quello della pericolosità dell'imputato.

Al n. 10) proponiamo di sopprimere le parole « con previsione dell'impugnazione nel merito » per le ragioni che ho ampiamente spiegato nella relazione e che qui non ripeto. Ci sembra in ogni modo che tale previsione rappresenti una grossa complicazione che non giova alla chiarezza della disposizione.

Al n. 26) proponiamo di stabilire che la polizia, nel riferire al pubblico ministero, possa usare eventualmente la forma scritta, perché le informazioni della polizia restino consacrate per iscritto, pur senza costituire, come è nel processo attuale, prova privilegiata.

Al n. 27) prevediamo semplicemente la facoltà del difensore di assistere all'interrogatorio del fermato o dell'arrestato, facoltà che è già prevista dalla legislazione vigente, ma che potrebbe non essere ugualmente prevista nel nuovo codice, visto che il procedimento comincerà con l'esercizio dell'azione penale. D'altra parte abbiamo integrato la disposizione prevedendo, come aveva chiesto il Senato, che il giudice istruttore, di fronte all'arrestato o fermato posto a sua disposizione, abbia il potere di comminare una delle misure di coercizione personale ove ne ricorrano gli estremi; diversamente il fermato o l'arrestato dovrà essere posto in libertà.

Dopo il n. 50) — e in questo modo deve intendersi il testo dell'emendamento da noi presentato a quel numero — prevediamo di aggiungere un n. 50) bis. Poiché anche presso la pretura, finché resterà il processo di pretura, si dovrà applicare la nuova procedura con l'interrogatorio incrociato e gli altri istituti previsti dal presente provvedimento di delega, e poiché, come i colleghi sanno, in questa sede le funzioni di pubblico ministero sono solitamente esercitate o da un avvocato o eventualmente da un assessore comunale o dal segretario comunale, per evitare che il pubblico ministero possa venirsi a trovare in condizioni di inferiorità, prevediamo che, almeno finché il pretore rimarrà come giudice penale, le funzioni di pubblico ministero possano essere esercitate, evidentemente in casi particolari, anche dal procuratore della Repubblica o da un suo sostituto.

Dopo il n. 33) abbiamo inserito anche noi la previsione del giudizio direttissimo, su richiesta concorde del pubblico ministero e dell'imputato, con facoltà per altro del giudice del dibattimento di richiedere gli atti di istruzione; tanto in conformità alla richiesta insistente che ha fatto a suo tempo il Senato.

In un primo tempo la Commissione aveva rifiutato di accogliere questa richiesta. Successivamente ci siamo resi conto — lo dico per ragioni di lealtà — che probabilmente il periodo di rodaggio che dovrà compiere il nuovo codice giustifica questa opportunità del giudizio immediato. Io qui non posso non richiamare tutte le mie perplessità, già altre volte esposte e manifestate anche nel corso della replica alla discussione sulle linee generali, e il timore di incostituzionalità del potere del pubblico ministero di scegliersi di fatto il giudice che egli ritiene più conveniente, nel limite dei cinque giorni dalla commissione del fatto. Comunque, se si riesce a superare in sede di legge delegata queste preoccupazioni, nessuna difficoltà ad inserire anche la previsione del giudizio direttissimo, tanto più che conviverebbe con il nostro giudizio immediato, che la Commissione unanime ha chiesto di ripristinare.

In sostituzione dei numeri 35) e 36) proponiamo l'adozione di un criterio unificato, che precisi che la funzione del giudice istruttore è quella di convalidare la presunzione di innocenza dell'imputato e, solo in caso di impossibilità, di chiedere il rinvio a giudizio. D'altra parte, sempre nello stesso criterio direttivo, specifichiamo che il potere del giudice istruttore di compiere atti di istruzione è limitato soltanto agli accertamenti generici ed a quelli non rinviabili al dibattimento, nonché — in conformità con la Convenzione europea — agli atti indispensabili chiesti dall'imputato per provare, evidentemente, la sua innocenza.

Dopo il numero 40) proponiamo di inserire un numero 40-bis) che si riferisce alla durata massima del periodo a disposizione del giudice istruttore per compiere atti di istruzione.

Proponiamo inoltre di aggiungere un numero 43-bis). Era stato chiesto dal Senato di stabilire norme rigorose per la riapertura dell'istruzione dopo un precedente proscioglimento istruttorio, o dopo una precedente archiviazione. Noi abbiamo considerato che quello sollevato dal Senato era in effetti un problema di garanzie per l'imputato che era stato prosciolto e che si vedeva nuovamente tratto a giudizio; perciò, in relazione a questa esigenza, abbiamo precisato il criterio come appresso: « idonee garanzie per l'imputato nei confronti del quale sia esercitata l'azione penale per fatti che già sono stati oggetto di provvedimento di archiviazione o di proscioglimento in istruttoria ».

Un ultimo emendamento riguarda il numero 56), e precisamente la questione del fascicolo del dibattimento, che ha sollevato un

momento fa il collega Sabadini. Modificando il nostro criterio, che si limitava effettivamente al divieto di lettura degli atti in dibattimento, ed accogliendo anche il desiderio espresso dal Senato, abbiamo stabilito che non ci sarà un fascicolo del dibattimento, e che le parti (pubblico ministero e parti private) avranno la facoltà di chiedere, durante il dibattimento, l'esibizione — e perciò la lettura — dei verbali degli atti generici e degli atti non ripetibili. Uguale potere avrà anche il giudice del dibattimento. Non esisterà quindi in dibattimento un fascicolo del giudice, ma sarà solo riconosciuto alle parti ed allo stesso giudice il potere di chiedere l'allegazione di questi atti in dibattimento.

SABADINI. Scusi, onorevole Valiante, ma perché non si prevede anche un espresso diniego di allegazione? È l'osservazione che le ho fatto prima.

VALIANTE, *Relatore*. Giudicherà la Camera. Noi abbiamo scritto: « diritto delle parti di richiedere l'esibizione o la lettura in dibattimento degli atti compiuti... ». Questo significa che tali atti non esistono, a disposizione del giudice, quando si apre il dibattimento.

Vorrei ora fare alcune rapidissime osservazioni sugli emendamenti presentati dal Governo.

Il Governo ha proposto (emendamento 2. 23) l'abolizione di tutte le formule di proscioglimento, e questa previsione — devo dirlo molto lealmente — mi sembra assai preoccupante. Dal punto di vista formale, noi proponiamo — per evitare che, magari paradossalmente, si possa interpretare questa norma come impossibilità di proscioglimento, essendo abolite le formule di proscioglimento — che questo criterio venga così formulato: « non specificazione nel dispositivo della sentenza delle formule di proscioglimento ». Tuttavia, anche con questa modifica, la maggioranza del « Comitato dei nove » ritiene di dover esprimere le sue vive perplessità. Alcuni colleghi, onorevole Presidente, le chiederanno, in fase di votazione dello emendamento, di esprimere il loro pensiero in proposito.

È che si vuole affogare, nella soppressione di tutte le formule assolutorie, la soppressione dell'assoluzione per insufficienza di prove.

Il Governo sa di non poter tornare indietro su questo punto, ma non vuole neppure tentare autorevoli sostenitori di quella formula.

Poiché questa è una vera e propria — anche se indiretta — condizione per non bloccare que-

sta legge di delega, il « Comitato dei nove », sia pur riluttante, esprime parere favorevole.

Al numero 39) (emendamento 2. 24) il Governo prevede di sostituire le parole: « e della parte civile » con le altre: « e delle parti private ». Non abbiamo a questo proposito alcuna difficoltà, ed esprimiamo quindi parere favorevole.

Siamo anche favorevoli (emendamento 2. 25) al ripristino del numero 44) del testo del Senato, con l'aggiunta delle parole: « e ferma la possibilità di nuove contestazioni in dibattimento ». Questo è indispensabile, perché — eliminata la istruzione, sostituita da semplici atti di istruzione — è impossibile pensare che il giudice dell'istruzione sia in grado di precisare definitivamente, senza più alcuna aggiunta, l'imputazione.

Ci trova invece contrari l'emendamento 2. 26 del Governo aggiuntivo di un numero 73-bis, perché riteniamo innanzi tutto inopportuno che un disegno di legge di delega preveda una disposizione transitoria ed eccezionale come quella che il Governo ha chiesto di introdurre, e per giunta con inizio tra non meno di tre anni, quanti almeno ce ne vorranno per l'emanazione del nuovo codice. D'altra parte, ci sembra inopportuno che il nuovo codice cominci con questa patente di incapacità, dichiarando cioè l'impossibilità che il procedimento si concluda prima dei così rilevanti periodi di tempo previsti dal Governo. Proporremo al Governo di accettare, in luogo di questo, un altro emendamento riferito al n. 45) dell'articolo 2, che elimini i quattro anni previsti dall'ultimo rigo, sostituendoli con il riferimento alla metà della pena detentiva inflitta con l'ultima sentenza di condanna. Il termine massimo di carcerazione preventiva verrebbe in questo modo legato alla sentenza di condanna precedente, che costituirebbe un indizio di colpevolezza, anche se non una prova definitiva. L'emendamento risulterebbe quindi così formulato:

*Al numero 45), sostituire le parole: i quattro anni, con le altre: la metà della pena detentiva inflitta con l'ultima sentenza di condanna.*

Dovrei adesso esprimere il parere sugli emendamenti presentati dai colleghi Cataldo, Granzotto, Lattanzi, Benedetti, Carrara Soutour e Sabadini. Posso globalmente dire che la maggioranza del « Comitato dei nove » è contraria ad essi, alcuni perché ormai superati dagli emendamenti presentati dalla Commissione stessa, altri perché obiettivamente

sembrano meno favorevoli all'imputato, o comunque meno coerenti con la nostra impostazione, ed altri infine perché (lo riconosciamo lealmente) ricalcano le impostazioni che i nostri colleghi comunisti e socialproletari hanno già sostenuto nel corso del primo esame del provvedimento ma che la Camera ha a suo tempo rifiutato.

Voglio dire soltanto, a proposito della competenza della corte di assise, che i colleghi chiedono di ripristinare per i delitti politici e per i più gravi reati, che, indipendentemente dalla motivazione data dal Senato, possiamo convenire sul fatto che detta competenza va fissata, come nell'ordinamento vigente, dall'apposita legge speciale; quindi, la revisione della legge speciale sulla corte d'assise potrà essere l'occasione per estenderne eventualmente la competenza.

PRESIDENTE. Il Governo ?

PENNACCHINI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Signor Presidente, cercherò di imitare la brevità telegrafica dell'onorevole Valiante. Comincio con il dichiarare che il Governo è favorevole a tutti gli emendamenti presentati dalla Commissione. In particolare, è favorevole all'emendamento sostitutivo del numero 6), a quello aggiuntivo al numero 43), in quanto in tal modo si garantisce colui nei cui confronti sia stata archiviata una denuncia; a quello sostitutivo della prima parte del numero 26), concernente la modifica della indicazione delle fonti di prova (non si tratta di far rivivere il vecchio rapporto di polizia, ma di offrire al pubblico ministero elementi concreti per promuovere l'azione penale: si pensi al caso, soprattutto, della deperibilità delle prove). Il Governo è anche favorevole all'emendamento della Commissione sostitutivo dell'ultima parte del numero 27), che in tal modo elimina la facoltà del difensore di conferire con l'imputato prima dell'interrogatorio; è inoltre favorevole agli emendamenti relativi ai numeri 50) e 33), con la facoltà per il giudice, prevista da quest'ultimo emendamento, di richiedere atti di istruzione, anziché disporre l'istruttoria. Il Governo è anche favorevole all'emendamento sostitutivo dei numeri 35) e 36), che rappresenta una migliore specificazione dei compiti del giudice istruttore; all'emendamento relativo al numero 40), che sembra opportuno per i casi più complessi e per quelli in cui esistono numerosi imputati; e, infine, all'emendamento al numero 56), che sembra opportuno perché coerente

con il sistema di concentrare tutto nel dibattimento.

Per quanto riguarda i propri emendamenti, il Governo aderisce alla proposta della Commissione in ordine al proprio emendamento 2. 23, nel senso di mutarne la formulazione nell'altra: « non specificazione nel dispositivo della sentenza delle formule di proscioglimento ». Ciò si giustifica in base ai principi del diritto processuale generale, se si vuole credere alla esistenza di tali principi. Come ho già detto in sede di replica, la domanda attrice o la pretesa penalistica o sono fondate o non sono fondate: *tertium non datur*. Naturalmente, la motivazione dovrà spiegare il perché del proscioglimento. Il giudice civile, ai fini della sua decisione e dell'esame della pregiudizialità della sentenza penale, dovrà riferirsi alla motivazione della sentenza penale medesima. Del resto la Commissione giustizia della Camera aveva a suo tempo propugnato questa soluzione nell'intesa che i termini per le impugnazioni decorressero dalla comunicazione dell'avvenuto deposito della sentenza in tutta la sua integrità.

Per quanto riguarda l'altro emendamento governativo 2. 24, la nuova formulazione da esso proposta consente un maggiore margine di discrezionalità al legislatore delegato per la definizione e individuazione delle parti private. Del resto, vi è tutto un movimento dottrinario non disancorato da talune norme positive (ad esempio, l'avviso di reato) che ravvisa una parte nell'offeso del reato, per cui è bene affidare al legislatore delegato la soluzione di questo problema.

Per quanto riguarda l'altro emendamento del Governo 2. 25, è evidente che esso tende a superare il rilievo della Commissione in ordine alla esigenza che l'imputato sia messo in condizione di conoscere i motivi per cui viene rinviato a giudizio. Naturalmente, se emergono nuovi fatti a suo carico, nulla vieta che si proceda alle contestazioni suppletive nel corso del dibattimento.

Per quanto riguarda l'emendamento 2. 26, il Governo dichiara di accettare la formulazione che la maggioranza della Commissione ha proposto in sua vece, sostituendo, al numero 45), le parole: i quattro anni, con le altre: la metà della pena detentiva inflitta con l'ultima sentenza di condanna. Di conseguenza dichiaro che il Governo ritira il suo emendamento 2. 26.

Per quanto riguarda gli emendamenti presentati dalle opposizioni, il Governo è innanzi tutto contrario all'emendamento Cataldo 2. 1, in quanto ritiene preferibile il testo del-

la Commissione o quello proposto dall'onorevole Valiante. L'accertamento, naturalmente, non può avvenire se non nel giudizio di merito e non si vede perché debba essere esteso anche al giudice di legittimità.

Il Governo è contrario all'emendamento Granzotto 2. 15 per gli stessi motivi ed anche perché vincolare il giudice alle scelte dei suoi collaboratori non sembra opportuno. È anche contrario all'emendamento Cataldo 2. 2, ritenendo preferibile il testo più dettagliato e preciso della Commissione.

È contrario all'emendamento Lattanzi 2. 16, in quanto attraverso il criterio qualitativo del reato, proposto dal Senato e dalla Commissione, il legislatore delegato potrà tener conto del carattere politico del reato stesso.

È contrario all'emendamento Benedetti 2. 3, perché la formulazione dell'imputazione è di esclusiva competenza dell'organo titolare dell'azione penale.

È contrario agli identici emendamenti Benedetti 2. 4 e Carrara Sutour 2. 17, in quanto il giudizio per decreto, che ha già superato numerose eccezioni di legittimità costituzionale, è assai utile anche nell'interesse dell'imputato.

È contrario all'emendamento Sabadini 2. 14, in quanto il problema del giudizio pretorile deve essere affrontato in altra sede.

È contrario all'emendamento Sabadini 2. 6, in quanto i compiti del pubblico ministero e quelli del giudice istruttore sono ben precisati nel testo formulato dalla Commissione.

È contrario all'emendamento Cataldo 2. 5, perché al riguardo il Governo ha già presentato un suo emendamento che ritiene tecnicamente preferibile.

È contrario all'emendamento Granzotto 2. 18, in quanto l'assistenza del difensore si ritiene già sufficientemente garantita.

È contrario all'emendamento Granzotto 2. 19, in quanto prevede un termine troppo breve e una impugnativa eccessivamente macchinosa.

È contrario all'emendamento Granzotto 2. 20, che prevede un termine assolutamente troppo breve, anche in considerazione delle caratteristiche del sistema processuale italiano e dei problemi posti dai recenti clamorosi casi di scarcerazione.

Per gli stessi motivi è contrario all'emendamento Lattanzi 2. 21.

È contrario all'emendamento Cataldo 2. 7, perché tra l'altro in esso non è previsto il termine voluto dalla Costituzione per la custodia preventiva nei gradi di giurisdizione successivi al primo.

È contrario all'emendamento Cataldo 2.10, in quanto è più chiaro il testo del Senato accettato dalla Commissione.

È contrario all'emendamento Benedetti 2.13: se il pubblico ministero è parte, perché non deve poter comportarsi da parte? Se non cambia il difensore, non si vede perché debba cambiare il pubblico ministero.

È contrario agli identici emendamenti Sabadini 2.12 e Carrara Sutour 2.22 perché, come ho già spiegato nella mia replica, la facoltà di fare domande è una facoltà caratteristica del sistema accusatorio.

È contrario all'emendamento Sabadini 2.8, ritenendo preferibile il testo della Commissione.

È contrario all'emendamento Cataldo 2.9, perché il Governo ha presentato un emendamento *ad hoc* per quanto riguarda questo problema.

È contrario infine all'emendamento Benedetti 2.11, in quanto si tratta di proposta assai pericolosa e contraria alle nostre tradizioni giuridiche.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Onorevole Granzotto, mantiene il suo emendamento 2.15, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

GRANZOTTO. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

(È respinto).

Onorevole Cataldo, mantiene il suo emendamento 2.1, non approvato dalla Commissione né dal Governo?

CATALDO. Lo ritiro, signor Presidente, perché praticamente la Commissione, con uno dei suoi emendamenti, ha accettato la nostra impostazione su questo punto, nel senso che l'esame della personalità dell'imputato va fatto non solo in riferimento all'elemento costitutivo della imputabilità, ma anche in riferimento a quello della pericolosità, che è espressamente richiamato. E in questa dizione di riferimento all'imputabilità e alla pericolosità è ovviamente compresa anche quella capacità a delinquere che noi espressamente avremmo preferito fosse richiamata, ma che riteniamo implicita.

Desidero precisare inoltre all'onorevole sottosegretario che noi avevamo già puntualizzato che non pensavamo che questo esame si potesse fare nel giudizio di legittimità. Forse, il rappresentante del Governo badava a sti-

lare i propri appunti e non seguiva la illustrazione che facevamo dei nostri emendamenti.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento della Commissione al n. 6), accettato dal Governo.

(È approvato).

Onorevole Cataldo, mantiene il suo emendamento 2.2, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

CATALDO. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

(È respinto).

Voteremo ora sull'emendamento del Governo 2.23, con la modifica proposta dalla Commissione e che il Governo stesso ha accettato.

È iscritto a parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Oronzo Reale. Ne ha facoltà.

REALE ORONZO. Signor Presidente, vorrei chiarire la portata di alcune mie riserve che tuttora permangono sull'emendamento del Governo ancorché emendato dalla Commissione.

Può darsi che per ragioni sistematiche la formula da questa proposta sia preferibile a quella che noi avevamo adottata originariamente e che prevedeva soltanto l'abolizione della formula di assoluzione per insufficienza di prove. Io però guardo queste cose, e le ho sempre guardate (visto che quando facevo l'avvocato ero un civilista) da uomo della strada e non credo che sia saggio introdurre questa modifica, tendente a rendere comunque uguale il dispositivo delle sentenze di assoluzione in qualunque caso. Teniamo conto che ciò che rimane e ciò che viene conosciuto è proprio il dispositivo, in quanto non credo che ogni persona sottoposta a procedimento penale possa andare in giro con le copie della sentenza da mostrare per farne leggere la motivazione. Con questa norma si avrebbe lo stesso identico dispositivo per tutti i casi previsti dall'articolo 478 del codice di procedura penale, sia che il proscioglimento si sia avuto per perdono giudiziale, o perché il fatto non sussiste, o perché l'imputato non lo ha commesso o magari perché si tratta di persona non imputabile; senza contare poi l'eventualità di estinzione del reato per intervenuta amnistia. Con questa parificazione, la sorte di ogni imputato sa-

rebbe identica, il che potrebbe provocare non pochi disagi.

Vorrei rilevare che questa mia osservazione ha una particolare importanza nel caso di amnistia. Ricordo che quando un provvedimento del genere fu emesso nel 1966, dovetti pensare non poco perché prima nel disegno di legge e poi nel testo di amnistia emanato dal Presidente della Repubblica fosse prevista la rinunciabilità al provvedimento di clemenza da parte di quegli imputati che, certi della propria innocenza, volessero vederla chiaramente proclamata. Allora fu detto che una tale possibilità era contro il sistema, in quanto con l'amnistia è come se si cancellassero temporaneamente gli articoli del codice che puniscono quel determinato reato: tutte belle cose, che piacciono tanto agli scienziati del diritto e che io amo seguire con molto interesse; cose che però, come uomo della strada, talvolta non apprezzo completamente.

Questa agevolazione non è stata introdotta nell'ultimo provvedimento di amnistia, però ultimamente una sentenza della Corte costituzionale ha stabilito che non solo la rinunciabilità del provvedimento di amnistia non è incostituzionale, ma che anzi sarebbe incostituzionale non prevedere tale facoltà nel decreto presidenziale. Ciò significa che la Corte costituzionale ha riconosciuto l'enorme rilevanza che può avere per il cittadino lo stabilire se il suo proscioglimento abbia avuto luogo perché non ha commesso il fatto o perché il fatto non costituisce reato, senza possibilità di confusione con altre formule, tra cui quella collegata all'amnistia.

So benissimo come vi sia un generale consenso sull'emendamento in questione, però, per scaricare la mia coscienza, ritengo doveroso richiamare la Camera sulla opportunità di meditare su questo punto. Per concludere, sono senz'altro d'accordo (ed anzi la proposi io stesso nel disegno di legge del 1965) sulla abolizione della formula di assoluzione per insufficienza di prove, però non vedo nessuna ragione per abolire nel dispositivo qualsiasi indicazione delle ragioni del proscioglimento.

**PRESIDENTE.** È iscritto a parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Vassalli. Ne ha facoltà.

**VASSALLI.** Signor Presidente, chi ha voluto che non venissero specificate nel dispositivo le formule di proscioglimento possiamo dire siano stati il Governo attraverso la proposizione del suo emendamento 2. 23 che

la Commissione si è limitata a modificare, e in fondo l'altro ramo del Parlamento, sia pure non in modo esplicito, ma implicito. Con la formulazione proposta dalla maggioranza del « Comitato dei nove » si è inteso, appoggiando, sia pure con qualche modificazione, la proposta del Governo, spianare la strada a quella conciliazione con l'altro ramo del Parlamento su punti della riforma che sono stati ritenuti nodali. Con questa formulazione si cancella l'assoluzione con formula dubitativa, che viceversa avrebbe forse, se presentata in modo isolato, trovato ulteriori ostacoli, almeno presumibilmente, nell'altro ramo del Parlamento.

Quindi, nessuno di noi — parlo per la maggioranza del « Comitato dei nove » — è entusiasta di quest'ultima formulazione, che non è poi nuova, perché l'onorevole Valiante nella prima fase dei nostri lavori aveva proposto una formula di questo genere e molti di noi avevano espresso quelle stesse perplessità che oggi abbiamo sentito così autorevolmente prospettare dall'onorevole Oronzo Reale, tanto che si era addivenuti all'abbandono della stessa.

Vi è tuttavia una ragione in un certo senso superiore a quella che alcuni di noi hanno enunciato ieri sera: è il desiderio di arrivare ad un definitivo varo di questa legge-delega nell'ambito della presente legislatura. Questa è la ragione che ha indotto molti di noi a superare le perplessità dell'onorevole Oronzo Reale, che sotto un certo aspetto largamente noi tutti condividiamo. Sono queste perplessità tali da indurci — questo è l'unico quesito che doverosamente dovevamo porci — ad opporci alla proposta del Governo, sia pure con le modifiche apportate dalla maggioranza del « Comitato dei nove »? Diremmo di no. Diremmo di no, perché, nonostante la soppressione delle formule di proscioglimento nel dispositivo, così come è stato da noi chiarito, rimarrà sempre evidentissima, attraverso la motivazione della sentenza e lo sbocco che la sentenza avrà al termine della sua motivazione (ricordiamo che la motivazione è un obbligo sancito dalla stessa Costituzione), la ragione per la quale nel caso concreto il giudice è arrivato al proscioglimento.

Oltre agli altri problemi connessi nel sistema vigente alle formule di proscioglimento, vi è quello dell'impugnazione, perché vi è un interesse all'impugnazione da parte dell'imputato di determinate sentenze sia pure di proscioglimento, mentre viceversa cade completamente ogni interesse rispetto ad al-

tre, che lo assolvano per non avere commesso il fatto o perché il fatto non sussiste.

In relazione a ciò, noi crediamo di dover dichiarare, per quello che può valere la interpretazione dei proponenti il testo sul quale la Camera è chiamata a votare, che l'emendamento si riallaccia ad un diritto di impugnazione, che noi vediamo nascere dal punto di vista temporale nel momento in cui si ha comunicazione del deposito della sentenza, cioè si ha la pienezza della conoscenza del contenuto del provvedimento impugnato da parte di chi possa avere interesse o meno ad impugnarlo.

L'altro chiarimento che desidero dare è che nella formula « sentenze di proscioglimento », noi intendiamo comprese ovviamente tutte le sentenze che potrebbero chiamarsi in tal modo e con le quali si conclude la fase che oramai sarebbe improprio chiamare istruttoria, nello stesso senso con cui tale termine era assunto dagli articoli 378, 478 e 479 del codice di procedura penale vigente.

Credo, a questo punto, di non dover aggiungere altro. Chiedo scusa di questo intervento, onorevole Presidente, e la ringrazio.

**PRESIDENTE.** È iscritto a parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Riz. Ne ha facoltà.

**RIZ.** Dichiaro di votare contro l'emendamento del Governo modificato dalla Commissione. La specificazione della formula di proscioglimento ha la sua importanza soprattutto per facilitare la eventuale successiva valutazione da parte del giudice civile, dell'autorità amministrativa in sede disciplinare e via dicendo. Io personalmente ritengo pertanto che sia opportuno specificare anche nel dispositivo se l'imputato sia stato prosciolto perché non ha commesso il fatto, ovvero perché il fatto non sussiste, ovvero perché il fatto non costituisce reato.

**PRESIDENTE.** È iscritto a parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Guidi. Ne ha facoltà.

**GUIDI.** Noi concordiamo con la soluzione prospettata dalla Commissione, circa la necessità di abrogare la specificazione, nel dispositivo della sentenza, delle formule di proscioglimento. Con ciò siamo coerenti anche con la nostra antica impostazione che avemmo occasione di prospettare. A dire il vero però, quando noi prospettammo quella soluzione, la collegammo strettamente anche con un al-

tro principio, quello della impugnabilità della motivazione della sentenza. Indubbiamente anche noi avevamo previsto alcune difficoltà che prospettava l'onorevole Oronzo Reale. Sorge intanto il caso di colui che, non più assolto per insufficienza di prove, molto probabilmente troverà nella motivazione della sentenza espresso il dubbio circa la sua responsabilità. Nel passato aveva la possibilità di impugnare, ovviamente nella sentenza di assoluzione per insufficienza di prove, la motivazione. Oggi indubbiamente deve essere consentita la possibilità di impugnare la motivazione per quella parte in cui si adombra il dubbio circa la responsabilità del prosciolto per insufficienza di prove. A parte le considerazioni che già sono state svolte da altri oratori sull'amnistia, noi riteniamo che anche l'assoluzione perché il fatto non costituisce reato possa essere rilevante, perché l'imputato può avere interesse ad essere, appunto, assolto con questa motivazione.

A me sembra insomma che questo grosso tema della impugnabilità della motivazione si riproponga oggi con grande forza. In questo concordiamo anche con le conclusioni dell'onorevole Vassalli il quale parlava di un diritto di impugnativa che si sposta al momento della notifica del deposito della sentenza, principio che deve essere saldato con quello della impugnabilità di determinate formule assolutorie; con il che credo che noi completeremo quella esigenza che indubbiamente è fondata e che già indicavamo allorché prospettammo la possibilità di abolire la distinzione delle formule assolutorie.

In questo senso, onorevoli colleghi, siamo disponibili affinché si integri la proposta della Commissione prevedendo anche la impugnabilità della motivazione della sentenza.

**PRESIDENTE.** È iscritto a parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Santagati. Ne ha facoltà.

**SANTAGATI.** Sono contrario all'emendamento del Governo nel nuovo testo della Commissione, sotto un duplice profilo, formale e sostanziale; dal punto di vista formale in quanto questo emendamento finisce col peggiorare la già difficile e complicata situazione che si era creata allorché la Commissione ritenne di limitarsi all'abolizione dell'assoluzione per insufficienza di prove e implicitamente di lasciare come valida la prospettiva di altre formule di proscioglimento. Con il testo proposto dal Governo non solo scompare l'assoluzione per insufficienza di prove, ma

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 19 OTTOBRE 1971

scompaiono anche tutte le formule di proscioglimento, per cui si finisce col cadere in un vero e proprio « pasticciaccio », in quanto vero è che sarà dato — e si presume che questo sia pacifico — all'imputato la possibilità, una volta conosciuta la motivazione della sentenza di proscioglimento, di fare appello o ricorso a seconda dei casi; ma è altrettanto vero che si abolisce qualsiasi differenziazione nella formula di proscioglimento. Noi eravamo abituati a diversi tipi di assoluzione e di proscioglimento, sia che riguardassero l'articolo 378, sia gli articoli 478 e 479 del codice di procedura penale. Adesso praticamente, sia che il proscioglimento derivi dalla morte, sia che derivi dall'amnistia, sia che derivi dall'età dell'interessato, come pure nel caso che sia riconducibile alla non procedibilità per mancanza di querela o al ritiro della querela stessa, a causa della mancata specificazione nel dispositivo delle formule di proscioglimento si viene a creare una situazione dalla quale la persona innocente non guadagna nulla; infatti, non ha più nemmeno la soddisfazione legittima di avere un proscioglimento con formula piena, quale si poteva intendere con le tradizionali espressioni, per non aver commesso il fatto, perché il fatto non costituisce reato, o perché il fatto non sussiste. Si è dunque, a mio parere, solo ingarbugliato la materia e non si è concesso al giudice quel margine di discrezionalità che gli derivava dalla possibilità di rifarsi alla formula dubitativa; si può quindi dire che tanto la giustizia quanto i destinatari della norma non abbiano certo fatto un buon affare.

Per tutte queste ragioni dichiaro che il gruppo del Movimento sociale italiano voterà contro l'emendamento del Governo 2. 23 nel testo modificato dalla Commissione.

**PRESIDENTE.** È iscritto a parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Granzotto. Ne ha facoltà.

**GRANZOTTO.** Ieri, in sede di discussione sulle linee generali, facemmo presente che la abolizione di tutte le formule di proscioglimento costituiva un necessario corollario dell'abolizione della formula per insufficienza di prove. Noi riteniamo che nessun danno possa derivare da questa mancata specificazione perché il riferimento al dispositivo si trasferisce nel riferimento alla motivazione.

Per questi motivi, i deputati del gruppo del PSIUP voteranno a favore di questo emendamento 2. 23, la cui presentazione hanno accolto con soddisfazione.

**PRESIDENTE.** Pongo in votazione l'emendamento del Governo 2. 23 nel nuovo testo della Commissione, accettato dal Governo stesso.

*(È approvato).*

Onorevole Granzotto, mantiene l'emendamento Lattanzi 2. 16, di cui ella è cofirmatario, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

**GRANZOTTO.** Sì, signor Presidente.

**PRESIDENTE.** Lo pongo in votazione.

*(È respinto).*

Pongo in votazione l'emendamento della Commissione parzialmente soppressivo del numero 10), accettato dal Governo.

*(È approvato).*

Pongo in votazione l'emendamento della Commissione parzialmente sostitutivo al numero 26), accettato dal Governo.

*(È approvato).*

Pongo in votazione l'emendamento della Commissione parzialmente sostitutivo del numero 27), accettato dal Governo.

*(È approvato).*

Onorevole Benedetti, mantiene il suo emendamento 2. 3, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

**BENEDETTI.** Sì, signor Presidente.

**PRESIDENTE.** Lo pongo in votazione.

*(È respinto).*

Onorevole Benedetti, mantiene il suo emendamento 2. 4, identico all'emendamento Carrara Sutour 2. 17, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

**BENEDETTI.** Sì, signor Presidente.

**PRESIDENTE.** Pongo in votazione gli identici emendamenti Benedetti 2. 4 e Carrara Sutour 2. 17.

*(Sono respinti).*

Onorevole Sabadini, mantiene il suo emendamento 2. 14, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

**SABADINI.** Sì, signor Presidente.

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 19 OTTOBRE 1971

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

(*È respinto*).

Onorevole Sabadini, mantiene il suo emendamento 2. 6, non accettato dalla Commissione, né dal Governo ?

SABADINI. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

(*È respinto*).

Pongo in votazione l'emendamento della Commissione aggiuntivo di un numero 33-*bis*, accettato dal Governo.

(*È approvato*).

Pongo in votazione l'emendamento della Commissione sostitutivo dei numeri 35) e 36), accettato dal Governo.

(*È approvato*).

Onorevole Cataldo, mantiene il suo emendamento 2. 5, non accettato dalla Commissione né dal Governo ?

CATALDO. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

(*È respinto*).

Pongo in votazione l'emendamento 2. 24 del Governo, accettato dalla Commissione.

(*È approvato*).

Onorevole Granzotto, mantiene il suo emendamento 2. 18, non accettato dalla Commissione né dal Governo ?

GRANZOTTO. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

(*È respinto*).

Pongo in votazione l'emendamento della Commissione aggiuntivo di un numero 40-*bis*, accettato dal Governo.

(*È approvato*).

Onorevole Granzotto, mantiene il suo emendamento 2. 19, non accettato dalla Commissione né dal Governo ?

GRANZOTTO. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

(*È respinto*).

Pongo in votazione l'emendamento del Governo 2. 25, accettato dalla Commissione.

(*È approvato*).

Pongo in votazione l'emendamento della Commissione aggiuntivo di un numero 43-*bis*, accettato dal Governo.

(*È approvato*).

Il seguito della discussione è rinviato alla seduta di domani.

#### Annunzio di interrogazioni.

PIGNI, *Segretario*, legge le interrogazioni pervenute alla Presidenza.

NICCOLAI GIUSEPPE. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

NICCOLAI GIUSEPPE. Signor Presidente, mi permetto di sollecitare la risposta alle interrogazioni presentate il 21 aprile 1970, il 10 dicembre 1970 e il 22 luglio 1971, riguardanti tutte il tentativo di corruzione di delegati al congresso del partito repubblicano di Ravenna.

Ne chiedo e ne sollecito la risposta in particolare oggi, quando con cattivo gusto, nell'altro ramo del Parlamento, c'è stato chi ha voluto sollevare verso questo gruppo della Camera una questione morale, proprio in relazione all'oggetto delle interrogazioni sopra citate.

Le abbondanti libagioni possono fare a tutti brutti scherzi, anche quello di vedere il proprio nome sul bollettino dei protesti; non possono certo cancellare i fatti, i quali vogliono che il Movimento sociale italiano abbia sempre chiesto, e a più riprese, di fare luce piena su quanto accadde a Ravenna in quei lontani giorni, quando storicamente ebbero inizio quelle operazioni di corruzione che sono diventate ragione di vita di forze politiche che tutto possono fare fuorché sollevare questioni morali.

PRESIDENTE. Interesserò il ministro competente,

### Ordine del giorno delle prossime sedute.

PRESIDENTE. Comunico l'ordine del giorno delle prossime sedute:

Mercoledì 20 ottobre 1971, alle 16:

1. — *Seguito della discussione del disegno di legge:*

Delega legislativa al Governo della Repubblica per l'emanazione del nuovo codice di procedura penale (*Modificato dal Senato*) (380-B);

— *Relatore:* Valiante.

2. — *Discussione del disegno di legge:*

Riforma dell'ordinamento universitario (*Approvato dal Senato*) (3450);

*e delle proposte di legge:*

CASTELLUCCI: Incarichi nelle Università degli studi e negli Istituti di istruzione superiore a presidi e professori di ruolo degli Istituti di istruzione secondaria in possesso del titolo di abilitazione alla libera docenza (40);

NANNINI ed altri: Modifiche all'ordinamento delle Facoltà di magistero (252);

GIOMO: Disposizioni transitorie per gli assistenti volontari nelle università e istituti d'istruzione universitaria (611);

GIOMO ed altri: Nuovo ordinamento dell'università (788);

CATTANEO PETRINI GIANNINA: Estensione ai professori incaricati delle norme contenute nell'articolo 9 della legge 24 febbraio 1967, n. 62, concernenti il conferimento degli incarichi di insegnamento ai professori aggregati (1430);

GIOMO e CASSANDRO: Abolizione del valore legale dei titoli di studio universitari e delega al Governo per la emanazione di norme legislative sulla disciplina dei concorsi per posti nelle Amministrazioni statali e degli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio professionale (2364);

MAGGIONI: Nuove norme in materia di comandi per l'insegnamento nelle università e abrogazione dell'articolo 7 della legge 26 gennaio 1962, n. 16 (2395);

CATTANEO PETRINI GIANNINA: Bando unico straordinario per concorsi speciali ai posti di professore universitario (2861);

MONACO: Provvedimenti urgenti per gli assistenti volontari universitari e ospedalieri (3372);

SPITELLA: Provvedimenti per il personale docente delle università (3448);

— *Relatori:* Elkan, *per la maggioranza;* Sanna e Canestri; Giannantoni; Almirante e Nicosia; Mazzarino e Giomo, *di minoranza.*

3. — *Discussione del disegno di legge:*

Rinnovo della delega al Governo per l'emanazione di norme fondamentali sull'amministrazione e la contabilità degli enti ospedalieri di cui all'articolo 55 della legge 12 febbraio 1968, n. 132 (2958);

— *Relatore:* De Maria.

4. — Seguito della discussione delle mozioni numeri 1-00121, 1-00122, 1-00124, 1-00125 sul CNEN e sulla ricerca scientifica.

5. — *Discussione delle proposte di legge:*

BONIFAZI ed altri: Norme per l'attività e il finanziamento degli enti di sviluppo (*Urgenza*) (1590);

MARRAS ed altri: Misure per contenere il livello dei prezzi nella distribuzione dei prodotti agricolo-alimentari (*Urgenza*) (1943).

6. — *Discussione delle proposte di legge costituzionale:*

BOZZI ed altri: Modificazioni all'istituto dell'immunità parlamentare previsto dall'articolo 68 della Costituzione (*Urgenza*) (120);

ALESSI: Modifica all'articolo 68 della Costituzione (*Urgenza*) (594).

7. — *Discussione delle proposte di inchiesta parlamentare:*

DELLA BRIOTTA ed altri: Inchiesta parlamentare sullo stato dell'assistenza, all'infanzia al di fuori della famiglia (761);

— *Relatore:* Foschi;

ZANTI TONDI CARMEN ed altri: Inchiesta parlamentare sullo stato degli istituti che ospitano bambini e adolescenti (799);

— *Relatore:* Foschi.

8. — *Discussione della proposta di legge costituzionale:*

ANDREOTTI ed altri: Emendamento al terzo comma dell'articolo 64 della Costituzione (3032);

— *Relatore:* Tozzi Condivi.

---

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 19 OTTOBRE 1971

---

Giovedì 21 ottobre 1971, alle 16:

1. — Assegnazione di progetti di legge alle Commissioni in sede legislativa.

2. — Seguito della discussione del disegno di legge: 3450 e delle proposte di legge: 40, 252, 611, 788, 1430, 2364, 2395, 2861, 3372 e 3448.

3. — Discussione del disegno di legge: 2958.

4. — Seguito della discussione delle mozioni numeri 1-00121, 1-00122, 1-00124, 1-00125 sul CNEN e sulla ricerca scientifica.

5. — Discussione delle proposte di legge: 1590 e 1943.

6. — Discussione delle proposte di legge costituzionale: 120 e 594.

7. — Discussione delle proposte di inchiesta parlamentare: 761 e 799.

8. — Discussione della proposta di legge costituzionale: 3032.

**La seduta termina alle 20,45.**

---

*IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO DEI RESOCONTI*

Dott. MANLIO ROSSI

---

*L'ESTENSORE DEL PROCESSO VERBALE*

Dott. ANTONIO MACCANICO

## INTERROGAZIONI ANNUNZIATE

INTERROGAZIONI  
A RISPOSTA IN COMMISSIONE

BARDELLI. — *Ai Ministri dell'interno e del tesoro.* — Per sapere - premesso che gli ufficiali di censimento, assunti per l'espletamento di tutte le incombenze connesse al censimento della popolazione, industria e commercio, hanno manifestato la loro protesta per la esiguità del trattamento economico, stabilito dall'ISTAT in 85 mila lire mensili, e che gli stessi non sono assicurati contro i rischi che comportano gli spostamenti con mezzi meccanici - se non ritengono di adottare con ogni urgenza le necessarie misure per garantire ai predetti rilevatori di censimento un trattamento economico adeguato alla importanza delle mansioni loro affidate,

nonché l'assicurazione contro i rischi, anche ai fini di sollevare i sindaci, che per disposizioni ministeriali hanno assunto i rilevatori, da ogni responsabilità. (5-00099)

BARDELLI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere se sia a conoscenza della protesta di numerosi patronati scolastici, di studenti e di genitori per la sensibile riduzione dei contributi ministeriali per i « buoni libro » della scuola media dell'obbligo, già insufficienti nel passato e ancora di più nell'anno scolastico in corso in conseguenza della ulteriore lievitazione dei prezzi dei libri di testo.

Per sapere, inoltre, quali sono le ragioni di tali riduzioni e se non ritenga di dover con ogni urgenza riconsiderare il problema segnalato, provvedendo ad ulteriori stanziamenti per alleviare le ingenti spese sopportate dalle famiglie interessate. (5-00100)

**INTERROGAZIONI  
A RISPOSTA SCRITTA**

**IANNIELLO.** — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere se non ritiene disporre la sospensione dell'emanazione del bando di concorso per l'accesso alla qualifica di direttore di biblioteca di II classe nel ruolo del personale delle biblioteche pubbliche statali in attesa delle determinazioni che saranno adottate in ordine all'applicazione, per la predetta categoria, delle norme transitorie previste dall'articolo 12 della legge 28 ottobre 1970, n. 775 e dell'articolo 139, capitolo VI delle disposizioni stabilite dal decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, sulla riforma ed il riassetto della pubblica amministrazione.

(4-19984)

**IANNIELLO.** — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per essere informato sulle decisioni che sono state adottate o che si intendono adottare per la rapida definizione degli interventi che le Amministrazioni comunali dei comuni Matesini e dell'Agro Aversano da tempo hanno sollecitato per la sistemazione della rete idrica e fognante di quelle zone.

Il problema assume carattere di estrema urgenza in prossimità della stagione invernale con pregiudizi che potranno definitivamente compromettere anche le possibilità di sviluppo industriale di quell'area.

(4-19985)

**DI PRIMIO.** — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per sapere se sia al corrente che i cancellieri addetti agli uffici giudiziari della Corte d'appello dell'Aquila non hanno ancora riscosso il conguaglio del lavoro straordinario dal 1° luglio 1970 in quanto i competenti uffici del Ministero non hanno messo a disposizione i fondi necessari per il pagamento;

per sapere altresì quali provvedimenti il Ministro intenda adottare affinché il pagamento predetto avvenga al più presto.

(4-19986)

**BALDANI GUERRA.** — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere se sia possibile, per ragioni di equità, rivedere le norme di un'antica « Convenzione speciale » fra il comune di Rovigno d'Istria (allora italiano) e l'Istituto nazionale della previdenza sociale, direzione generale di Roma

(Cassa nazionale per le assicurazioni sociali), che porta la data del 1° maggio 1927.

In base a detta convenzione, il 31 maggio 1957 l'Istituto nazionale della previdenza sociale (Servizio fondi speciali di previdenza, Ufficio 3°, Sezione 2ª, N. 153/5360 P/F.P.) ha provveduto a liquidare (in base al periodo di iscrizione al Fondo di previdenza dal 1° marzo 1921 al 30 settembre 1956) alla signora De Costantini Costantina, nata il 14 febbraio 1888, ora residente a Bargagli (Genova) una pensione di vecchiaia. Detta pensione è rimasta a tuttora invariata e non comporta la corrispondenza di una tredicesima mensilità. (4-19987)

**BARDELLI.** — *Al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.* — Per sapere se sia a conoscenza della « convenzione » stipulata il 3 maggio 1969 fra le aziende Belloli, Euroseme, Gaslini, ICIC, Riserie italiane, SAMO e SIO per stabilire rigidamente il quantitativo di olio di semi che ciascuna avrebbe dovuto produrre in un periodo di tempo determinato e i prezzi da praticare.

La « convenzione » in parola prevede, fra l'altro, la creazione di un compito, con poteri insindacabili e pressoché illimitati, col compito di « ... stabilire il quantitativo globale di olii greggi e raffinati da immettere sul mercato in ciascun bimestre, tenendo conto della prevedibile evoluzione della domanda... », di « ... formulare indicazioni sui prezzi da praticare nella quindicina successiva in base alle quotazioni correnti per i semi e gli olii, sia sul mercato interno che su quello internazionale... » e di comminare sanzioni nei confronti degli inadempienti fino a dieci milioni di lire.

Per sapere, inoltre, se non ravvisi nella « convenzione » predetta una inammissibile pratica di carattere monopolistico che priva i rivenditori al dettaglio e i consumatori di qualsiasi diritto di contrattazione, contribuendo in misura determinante a mantenere artificiosamente alti i prezzi dell'olio di semi e se, di conseguenza, non ritenga di dover adottare particolari misure atte a garantire la difesa dei dettaglianti e dei consumatori e, prima fra tutte, quella di un severo controllo pubblico sui prezzi di vendita dell'olio di semi.

(4-19988)

**BARDELLI.** — *Ai Ministri dell'agricoltura e foreste, dell'industria, commercio e artigianato e della sanità.* — Per sapere se sono a conoscenza della situazione di disordine esi-

stente nel campo del commercio della carne in scatola, con particolare riferimento alla qualità, alla quantità e al prezzo della carne, nonché alle condizioni di igienicità del prodotto.

L'Unione nazionale consumatori ha reso di pubblica ragione nei mesi scorsi i risultati di una indagine di laboratorio, dalla quale risulta, fra l'altro, che la gelatina e il grasso contenuti nelle scatole di molte marche superano in peso la carne, che in conseguenza di ciò il prezzo della poca carne, quasi sempre di qualità scadente, supera le 5 mila lire al chilogrammo e che il prodotto non offre in genere nessuna garanzia di certa igienicità.

L'interrogante chiede in particolare di sapere:

a) a quale dei Ministeri cui la presente è rivolta è affidata la vigilanza sul commercio della carne in scatola;

b) quali provvedimenti hanno adottato o intendono adottare, pur nella inadeguatezza della legislazione vigente, per colmare le più gravi carenze rilevate;

c) che cosa intendono fare subito, d'intesa con le Regioni e nel pieno rispetto delle loro competenze in materia, per favorire un aggiornamento della legislazione in relazione alle esigenze di una efficace tutela degli interessi dei consumatori. (4-19989)

GIANNINI. — *Al Ministro dei lavori pubblici e al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e nelle zone depresse del centro-nord.* — Per conoscere quali provvedimenti intendono adottare per assicurare il finanziamento occorrente per la costruzione di nuove condotte di fognatura pluviale nella città di Bari, di cui al progetto generale di massima dell'importo di lire 14 miliardi predisposto dall'Ente autonomo per l'acquedotto pugliese fin dal dicembre 1967.

Il predetto progetto prevede, tra l'altro, la costruzione:

degli impianti epurativi orientale e occidentale della fognatura, per i quali è prevista una spesa di lire 5 miliardi e 500 milioni;

delle opere di canalizzazione, con rete di raccolta delle acque pluviali, dei rioni che attualmente ne sono sprovvisti ed in particolare: un collettore lungo la seconda mediana in prosecuzione di quella attualmente in corso di realizzazione con origine dalla zona delle case popolari di via Re David; collettori lungo la terza mediana e fogne affluenti; una rete di canalizzazione che inte-

ressa il rione San Girolamo-Fesca, viale Mercadante, viale Vittorio Emanuele Orlando e la zona retrostante lo stadio della Vittoria; la spesa prevista è di lire 3 miliardi.

La realizzazione sollecitata delle opere anzidette è assolutamente indilazionabile poiché, com'è avvenuto anche recentemente, la caduta sulla città di piogge di particolare intensità hanno provocato in diverse zone allagamenti di abitazioni, di scantinati, di depositi di merci, con gravi danni subiti da cittadini e da commercianti e con il blocco quasi totale del traffico cittadino. (4-19990)

D'IPPOLITO, SCIONTI E PASCARIELLO.

— *Al Ministro della pubblica istruzione.* —

Per sapere se intende intervenire perché sia accolto il ricorso presentato al provveditore agli studi di Taranto dagli studenti operai Nicola Bellini, Antonio Campi, Francesco De Pasquale, Cosimo Axo, Vincenzo Ciraci, Bruno Chiloiro i quali, rimandati ad ottobre alla sola matematica, sono stati tutti e sei bocciati alla sessione autunnale.

Si fa all'uopo presente che i suddetti sono stati interrogati mediamente per un periodo di 60 minuti, che solo ad alcuni è stato concesso di vedere gli esami scritti, che durante tutto l'anno scolastico il professore di matematica Mauro Croce, laureato in scienze biologiche, ha frequentemente criticato i lavoratori studenti dell'istituto Righi per il fatto che, oltre ad andare in fabbrica, volevano anche prendersi il lusso di studiare.

Sembra infine che agli esami non abbia partecipato la sottocommissione al completo. (4-19991)

CANESTRARI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri della sanità e del lavoro e previdenza sociale.* — Per conoscere i motivi per cui gli enti mutualistici non riconoscono integralmente le rette di degenza ospedaliera, deliberate per l'anno 1970 e 1971 e regolarmente approvate dall'autorità tutoria, ma procedono al pagamento delle suddette rette previa arbitraria decurtazione. (4-19992)

GIOMO E SERRENTINO. — *Ai Ministri della pubblica istruzione, dell'industria, commercio e artigianato, dell'interno e dei lavori pubblici.* — Per conoscere i motivi che hanno provocato la sconcertante decisione di dare una concessione mineraria di marna alla CE-

TI « Cementi Ticino s.p.a. » nei territori dei comuni di Ternate e di parte dei comuni di Travedona e Comabbio, tutti in provincia di Varese.

Conseguenza di tale concessione è infatti lo sbancamento totale, a breve termine, di una intera collina che divide i due pittoreschi laghi di Monate e di Comabbio, con totale alterazione di uno dei più bei paesaggi delle Prealpi Varesine, paesaggio che deve, anche sotto il profilo della Costituzione della Repubblica, essere assolutamente tutelato.

In particolare gli interroganti chiedono di conoscere perché mai la giunta dell'amministrazione provinciale di Varese che, con sua nota del 18 dicembre 1970 aveva espresso parere contrario alla concessione mineraria alla CE-TI, così come del resto parere contrario avevano espresso tutte le Amministrazioni dei comuni interessati nonché Comitati civici costituiti per la salvaguardia del paesaggio, abbia invece deciso il 4 marzo 1971 (a distanza di soli circa 2 mesi e mezzo), di tale concessione approvare; e cioè anche in netto contrasto con il parere espresso dal Ministro della pubblica istruzione che, con suo telegramma del 22 febbraio 1971, avvalendosi dell'articolo 8 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, aveva ordinato l'immediata sospensione dei lavori di scavo.

Gli interroganti chiedono inoltre come possa il piano di fabbricazione del comune di Ternate, già in vigore e che prevede per la concessione alla CE-TI una zona ben delimitata, conciliarsi con i nuovi permessi alla stessa società che prevedono invece una area di scavo di ben 10 volte superiore.

Gli interroganti chiedono infine se sulla, ripetono, sconcertante vicenda i Ministri interessati non ritengano aprire una severa inchiesta anche perché, così come risulta da notizie pubblicate sulla stampa, pare che al posto della collina rasa al suolo, si intenda, con terra di riporto, creare una zona verde, un grosso « parco », che altro non sarebbe che un « parco delle rimembranze » di un magnifico e dolce paesaggio distrutto. (4-19993)

DURAND DE LA PENNE. — *Ai Ministri della difesa e del tesoro.* — Per sapere se è a loro conoscenza che ai sottufficiali del RSMU (Ruolo speciale per mansioni d'ufficio) può essere conferita la qualifica di « scelto » solo nella misura del 10 per cento dello stesso RMSU mentre ai marescialli maggiori e gradi corrispondenti dei ruoli ordinari detta qualifica

viene riconosciuta nella medesima misura del 10 per cento riferita però all'intero organico dei sottufficiali in servizio permanente.

Da ciò deriva una situazione notevolmente sfavorevole nei riguardi dei sottufficiali del RSMU, ai quali viene concessa detta qualifica con molto ritardo ed in età molto più avanzata rispetto ai sottufficiali del ruolo ordinario.

Considerato quanto sopra, l'interrogante chiede di sapere dai Ministri interessati quali provvedimenti essi intendano adottare al fine di accelerare il conferimento della qualifica di « scelto » ai sottufficiali del RSMU, i quali non sono meno meritevoli dei loro colleghi più giovani sia per anzianità di carriera sia per esperienza professionale. (4-19994)

DURAND DE LA PENNE. — *Ai Ministri degli affari esteri e della marina mercantile.* — Per conoscere i motivi che hanno indotto il nostro Governo a stipulare un accordo per la pesca con il governo tunisino che praticamente pone i nostri motopescherecci operanti nel canale di Sicilia alla mercé di quelle autorità ed in particolare dei comandanti di motovedette tunisine.

L'accordo sulla pesca recentemente sottoscritto, rispetto al precedente del 1963, prevede una nuova clausola che praticamente vieta ogni e qualsiasi intervento della nostra marina militare. Infatti, l'articolo 15 del documento, fra l'altro così recita: « La constatazione delle infrazioni è esclusivamente affidata alle autorità tunisine ».

Si chiede di conoscere, inoltre, i motivi che hanno indotto la delegazione italiana ad accettare la mortificante clausola che in caso di fermo di peschereccio italiano, da parte di una motovedetta tunisina, non è prevista la possibilità di un contraddittorio al fine di provare l'infondatezza del processo verbale di infrazione redatto dal comandante della motovedetta. Ciò è confermato dall'articolo 15 succitato il quale, nel prevedere una procedura di conciliazione prima del deferimento del marittimo alla autorità giudiziaria tunisina, stabilisce che il comandante o chi per lui potrà soltanto inoltrare istanza di transazione secondo le norme tunisine in vigore.

Come se ciò non bastasse, la nostra delegazione ha riconosciuto un limite delle acque territoriali tunisine che la marineria mazzarese aveva più volte chiesta di modificare e si è impegnata a versare al governo tunisino la enorme cifra di un miliardo all'anno per il modesto numero di 173 permessi pesca.

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 19 OTTOBRE 1971

L'interrogante chiede, quindi, di conoscere quali iniziative si intendano adottare per modificare tale iniquo accordo che tradisce le aspettative dei nostri pescatori sempre più abbandonati dalla classe politica dirigente.

(4-19995)

DEL DUCA. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere se abbia avuto notizia della inchiesta promossa dal provveditorato alle opere pubbliche di L'Aquila circa la scandalosa vicenda delle licenze edilizie concesse per edifici rurali in zona soggetta al doppio vincolo, paesaggistico della soprintendenza ai monumenti, ed a verde agricolo per il piano regolatore, dall'amministrazione comunale di Vasto (Chieti) che ha permesso di accertare che, invece di fienili e stalle sono in corso di ultimazione 110 *residences* alcuni dei quali già venduti dalla Società Edilimmobiliare (via San Michele di Vasto) e se, a fronte di fatti così gravi, che distruggono una delle località più belle dell'Adriatico abruzzese, non ritenga di adottare tutti i provvedimenti di sua competenza per bloccare la speculazione, accertare tutte le responsabilità, e denunciare all'autorità giudiziaria gli amministratori comunali di Vasto per i reati che si ravviseranno nei suesposti fatti.

(4-19996)

DEL DUCA. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e Ministro ad interim di grazia e giustizia.* — Per sapere se sia conforme ai principi morali, al programma economico e alla serietà della politica di centro-sinistra quello che sta avvenendo al Consorzio di bonifica di Vasto dove il commissario governativo già tre volte rinnovato, non provvede ad indire le elezioni per la nomina degli organi consultivi e, contemporaneamente, commette i seguenti gravissimi abusi senza che le autorità di controllo e di governo facciano quanto di loro competenza:

a) pur avendo il consorzio un'attività ridottissima che non occupa nemmeno al 30 per cento l'attuale personale di ruolo assegnato a detto consorzio, ha recentemente assunto altre sei unità al di fuori dei posti previsti in pianta organica e senza nessun concorso;

b) per coprire la suddetta spesa il commissario governativo sembra abbia disposto la imposizione dei contributi consortili alla parte montana del consorzio sino ad ora esente da imposizioni perché non ha beneficiato di alcuna opera pubblica o di altri interventi

realizzati a spese del consorzio medesimo, al contrario è il consorzio che si è assicurato notevoli entrate (il 10 per cento della spesa) attraverso la esecuzione di opere pubbliche finanziate a totale carico dello Stato ed eseguite nel comprensorio montano;

c) se sia vero che detti provvedimenti vengono a colpire ingiustamente un territorio montano con un'agricoltura agonizzante e con una popolazione dissanguata dalla crescente emigrazione;

d) se il fatto di un commissario il quale sapendo di non poter essere eletto presidente del consorzio non indice elezioni nei termini strettamente necessari e comunque in quelli fissati da due decreti ministeriali concernenti la sua nomina non implichi in reato di interesse privato in atti d'ufficio o di omissione di atti d'ufficio essendo noto che il commissario in questione percepisce una robusta prebenda sembra arrotondata da molte missioni di comodo.

(4-19997)

PISCITELLO. — *Al Ministro dell'interno.* — Per conoscere gli elementi finora emersi dalle indagini esperite sull'attentato proditoriamente ordito nei giorni scorsi contro la sezione comunista di Lentini.

L'interrogante chiede specificamente di sapere se tale Ricci Espedito - nato a Napoli, senza fissa dimora, recentemente dimesso da un manicomio come guarito, auto-definitosi « fascista » proveniente dai gruppi dinamitardi di Reggio Calabria - che ha dichiarato agli inquirenti di essere l'autore dell'attentato, risulta ancora pazzo, malgrado il diverso avviso espresso dai sanitari; o non sia invece da considerare - secondo il più attendibile giudizio dell'opinione pubblica - un miserabile mercenario, utilizzato da certi ambienti di agrari e di speculatori di aree fabbricabili, di ispirazione fascista, che avversano ferocemente il PCI e l'amministrazione di sinistra del comune di Lentini, quali nemici dichiarati dei loro assurdi privilegi.

L'interrogante - nella seconda ipotesi - chiede di sapere se le indagini siano indirizzate con il rigore e l'obiettività necessari, anche in direzione dei mandanti, che, per esprimere la loro vocazione fascista, non esitano a servirsi di un povero rottame, che può sempre essere presentato come pazzo.

I lavoratori e gli antifascisti di Lentini rimangono comunque vigilanti e decisi a bloccare e respingere ogni provocazione fascista.

(4-19998)

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 19 OTTOBRE 1971

**VECCHIARELLI.** — *Al Ministro dell'interno.* — Per conoscere i provvedimenti che potranno essere adottati per sollevare il comune di Cerchio (L'Aquila) da una drammatica situazione finanziaria determinata dallo improvviso accollo di 150 milioni di speditività romane, dovute per cittadini ormai da molti anni non più residenti nel comune di Cerchio ed in qualche caso addirittura sconosciuti, per i quali l'anacronistico sistema di privilegio assentito agli ospedali riuniti di Roma impone l'onere di spesa a carico dei comuni che, dissanguati dalle emigrazioni e addirittura allo stremo sul piano dell'economia, si vedono addossare oneri sociali che dovrebbero invece far carico ad altri enti e in particolare al comune di Roma, nel quale in genere vivono e da molti anni i suddetti beneficiari.

La situazione, nel caso in ispecie, è resa drammatica dal fatto che la tesoreria provinciale, incamerando le rate delle partecipazioni dovute al suddetto comune, lo ha posto nella condizione di non poter pagare da ben 7 mesi i magri stipendi ai propri dipendenti, i quali fino ad oggi non hanno nemmeno ottenuto il riassetto. (4-19999)

**REGGIANI.** — *Al Ministro dell'interno.* — Per conoscere le ragioni per cui, nella liquidazione delle pratiche di prestazioni indirette (ricoveri), l'INADEL non procede alla liquidazione dell'IGE nella misura del 3,3 per cento nei confronti degli assistiti, contrariamente a quanto avviene per le cliniche private ed i pubblici ospedali; e per sapere come mai nella liquidazione delle spese di speditività agli assistiti, che hanno usufruito dell'assistenza nella forma indiretta, l'INADEL si basa sulle rette di degenza approvate negli anni precedenti, mentre in sede di liquidazione in forma di retta alle cliniche private ed ai pubblici ospedali viene effettuato il conguaglio dell'anno solare a cui la speditività si riferisce. (4-20000)

**NAPOLI.** — *Al Ministro della sanità.* — Per conoscere i criteri adottati dal commissario straordinario nell'assunzione del personale impiegatizio dell'ospedale civile di Praia a Mare e per sapere — in considerazione del fatto che l'ente ospedaliero è in funzione già da diversi mesi — se e quando verranno banditi regolari concorsi per le assunzioni stesse. (4-20001)

**NAPOLI.** — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere quando entrerà in funzione la rete fognante nel comune di Praia a Mare, per la cui costruzione, ultimata da diversi mesi, sono state spese diverse centinaia di milioni. (4-20002)

**MONASTERIO, REICHLIN, D'IPPOLITO, FOSCARINI E PASCARIELLO.** — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per sapere se sia informato della grave situazione in cui si dibattono i viticoltori del Salento e delle paralizzanti difficoltà finanziarie che travagliano le loro cantine cooperative, alcune delle quali vedono messa in forse la loro sopravvivenza, come tra l'altro comprova la impossibilità in cui esse si trovano di liquidare ai conferenti le spettanze relative all'annata agraria 1970.

La nota crisi che ha colpito particolarmente la viticoltura del Mezzogiorno, quale conseguenza anzitutto di operazioni a carattere speculativo di grossi industriali e commercianti legati al capitale finanziario nazionale ed estero, dell'incontrollato diffondersi di delittuose sofisticazioni e dei deleteri riflessi dell'applicazione di alcune norme comunitarie (vedi tra l'altro quelle relative allo zuccheraggio) ha avuto una clamorosa conferma in occasione dell'ultima vendemmia nel corso della quale sono stati praticati per le uve prezzi all'incirca pari a quelli di seiotto anni orsono, quando i costi di produzione erano incomparabilmente inferiori. Ad aggravare la situazione dei viticoltori e delle loro cantine cooperative contribuiscono gravemente ritardi ed inadempienze dei pubblici poteri per quanto concerne la liquidazione agli aventi diritto dei contributi di stoccaggio, il pagamento del vino conferito per la distillazione, la corresponsione del concorso statale sulle spese di lavorazione delle uve nonché di quello sugli interessi per il credito connesso all'ammasso delle stesse.

Tali deplorable carenze hanno costretto le cantine cooperative a ricorrere ad anticipazioni bancarie veramente esose, come dimostrano gli elevati interessi imposti, oscillanti di fatto in molti casi tra l'11 ed il 12 per cento.

E per conoscere quali provvedimenti intende prendere onde recare, con la prontezza che si impone, ai viticoltori e alle loro organizzazioni cooperative del Salento l'aiuto di cui abbisognano.

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 19 OTTOBRE 1971

In particolare gli interroganti chiedono al Ministro interessato se non ritenga:

1) di prendere le misure occorrenti per l'immediato pagamento dei contributi di stoccaggio;

2) di effettuare gli interventi necessari, al fine di rendere più rapido il pagamento del vino destinato alla distillazione, per lo snellimento delle pratiche di rilascio, da parte degli uffici tecnici imposte fabbricazione, del visto richiesto per l'uscita del distillato dai depositi;

3) di corrispondere alle cantine cooperative, senza ulteriori indugi, il concorso statale sulle spese di lavorazione delle uve nonché quello sugli interessi per il credito necessario per l'ammasso delle stesse;

4) in accoglimento dell'ordine del giorno recentemente votato dal consiglio di amministrazione dell'Ente di sviluppo per la Puglia e la Lucania, di assegnare all'ente stesso un'adeguata sovvenzione straordinaria che gli consenta di rimborsare alle cantine cooperative l'importo degli interessi corrisposti agli istituti bancari per le anticipazioni cui hanno dovuto fare ricorso quale conseguenza del ritardato, e non ancora ultimato, pagamento del vino ad esso conferito per la distillazione;

5) di mettere l'AIMA, anche con un adeguato aumento degli organici dei dipendenti uffici, di assolvere speditamente i compiti affidatili. (4-20003)

ARMANI, CECCHERINI, BRESSANI, LEPRE, MAROCCO, BOLOGNA, LIZZERO e FIORET. — *Al Ministro dei trasporti e della aviazione civile.* — Per conoscere se corrisponde a verità che, a partire dal novembre 1971, verrebbe soppresso il volo *BM 301* in partenza da Roma per Trieste alle ore 13,20 ed il corrispondente volo in partenza da Trieste per Roma *BM 300* delle ore 15.

A quanto è stato possibile capire parrebbe che si volessero sostituire tali voli con altri in partenza da Roma per Trieste di primo mattino, e da Trieste per Roma nel tardo pomeriggio.

Gli interroganti si permettono fare rilevare che la paventata soppressione, anche se limitata al periodo invernale, provocherebbe un serio disagio a tanti viaggiatori della regione Friuli-Venezia Giulia — di cui si rendono interpreti — che da tempo approfittano dei comodi voli *300* e *301* i quali consentono di poter meglio e più agevolmente risolvere impegni professionali e di rappresentanza.

Si chiede pertanto se il Ministro non ritenga di prendere contatti con la società ATI per mantenere, anche per il periodo invernale, i due citati voli ATI *300* e *301*. (4-20004)

QUARANTA. — *Ai Ministri di grazia e giustizia e dei lavori pubblici.* — Per conoscere se non ritengano disporre un'accurata inchiesta, nell'ambito delle proprie competenze, per accertare le responsabilità amministrative e penali dell'ingegner Carlo Ciliberti, che attualmente ricopre il posto di direttore generale dell'Istituto autonomo case popolari di Salerno.

Infatti:

il prefato Ciliberti ha raggiunto l'attuale posizione con una serie di atti ed iniziative personali degne di migliore causa e rese possibili soltanto da un particolare periodo che ha attraversato l'istituto;

le sue arti ebbero ad indurre il consiglio di amministrazione a bandire un concorso interno per direttore generale (contrariamente alla procedura seguita per tutti gli altri) mentre era ancora in vita il non mai troppo compianto dottor Alberto Soldi, prosciolto poi da tutte le accuse penali e amministrative;

venuto a conoscenza che l'allora presidente aveva in animo — come per altri due impiegati — di proporre la riassunzione in servizio del dottor Soldi, ebbe a scioperare per due giorni, seguito soltanto da altro funzionario a lui legato da vincoli di amicizia e da riconoscenza;

ha promosso una serie di iniziative civili, penali e amministrative, che, nonostante l'istituzione di un apposito ufficio legale, che spesso si è servito e si serve di consulenti esterni, hanno sempre portato danno economico e discredito all'istituto stesso;

inoltre una sua ennesima iniziativa ai danni del defunto dottor Soldi non ha consentito, sino ad oggi, agli eredi di riscuotere la liquidazione spettante. (4-20005)

QUARANTA. — *Al Ministro della sanità.* — Per conoscere quali urgenti provvedimenti intende adottare per far cessare l'anomala situazione in cui trovansi gli Ospedali riuniti di Salerno.

È noto, infatti, che già da tempo il consiglio di amministrazione si è ridotto a solo tre consiglieri. (4-20006)

QUARANTA. — *Al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e nelle zone depresse del centro-nord.* — Per conoscere i motivi per cui a distanza di molti mesi dalla pubblicazione non ha avuto pratica attuazione la legge 15 aprile 1971, n. 205.

A quanto risulta, infatti, poche richieste avanzate dai comuni manifestanti particolare depressione sono state accolte non solo, ma corrono voci insistenti sulla intenzione di utilizzare parte dei fondi stanziati per l'applicazione della legge predetta in favore di altre leggi le cui disponibilità sono esaurite.

(4-20007)

QUARANTA. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere quali iniziative adeguate intende adottare perché si eseguano con urgenza i rilievi delle zone espropriate dall'ANAS per la costruzione dell'autostrada Salerno-Reggio Calabria, lotto I, II, III, IV, V e VI, tronco II interessanti tutti il Vallo del Diano in provincia di Salerno.

Tanto perché i proprietari che hanno subito l'espropriazione non solo dopo anni non hanno percepito quanto concordato, ma continuano, malgrado tutto, essendo le zone ancora accatastate a loro nome, a pagare le tasse che gravano su detti terreni.

Lo stesso grave inconveniente si verifica per le zone espropriate dall'amministrazione provinciale di Salerno.

(4-20008)

QUARANTA. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere con quali criteri e con quali prospettive l'istituto professionale di Stato per l'industria e l'artigianato « F. Trani » di Salerno ha dato inizio ad un biennio sperimentale successivo alla scuola d'obbligo, istituendo una sola classe per ogni anno ed operando, conseguentemente, una drastica ed ingiustificata esclusione ai danni della maggioranza degli allievi che vedono così delusa ogni loro legittima aspettativa.

I motivi per cui tale sperimentazione, già in atto da tempo, non viene confermata ed estesa a tutti gli aspiranti o eliminata se ha dato risultati poco soddisfacenti.

(4-20009)

QUARANTA. — *Ai Ministri dell'agricoltura e foreste, dell'industria, commercio e artigianato, dell'interno e del lavoro e previdenza sociale.* — Per conoscere a quali criteri si ispirano gli uffici periferici della provincia di Salerno nell'omettere pervicacemen-

te la designazione del rappresentante dell'UCI e dell'APOS alla prefettura in seno alle commissioni permanenti o contingenti operanti in provincia.

L'Unione coltivatori italiani e l'Associazione produttori ortofrutticoli sono presenti con una sede provinciale e con altre sezioni in tutto il salernitano e la loro esclusione causa un vuoto di rappresentanza.

(4-20010)

QUARANTA. — *Ai Ministri dei lavori pubblici e della pubblica istruzione.* — Per sapere — premesso che nella frazione Arena Bianca del comune di Montesano sulla Marcellana (Salerno) l'area prescelta per la costruzione di un edificio scolastico trovasi alle falde di una montagna che ha già dato luogo a smottamenti; che ciò comporterà la costruzione di altre opere di protezione con evidente aggravio di spese; che l'edificio scolastico sorgerà su un'area decentrata rispetto al maggiore agglomerato urbano di Arena Bianca — gli indirizzi che hanno prevalso nella scelta dell'area in parola, ben più felicemente localizzabile in zona più centrale, tenuto anche conto che nelle immediate vicinanze del luogo ove insisterà la costruzione vi sono alcuni fabbricati rurali con annesse stalle e porcili.

Infine i motivi per i quali è stata prenotata un'area di ben 3.000 metri quadrati.

(4-20011)

MENICACCI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere se non ritenga opportuno porre allo studio la realizzazione di una università a carattere residenziale nella città di Terni, le cui autorità politiche ed amministrative si sono recentemente espresse in modo unitario, in considerazione e del notevole sviluppo demografico della città, e della sua centralità e del fatto che l'università di Roma e quella di Perugia, cui si iscrivono i giovani della provincia di Terni e più vastamente quelli del centro-Italia sono ormai pressoché sature ed hanno raggiunto quei limiti fissati dalla riforma universitaria già approvata dal Senato della Repubblica, e oltretutto dal potenziale industriale che Terni vanta ad alto livello tecnologico, con dotazione di laboratori e di centri sperimentali;

l'interrogante fa presente che la istituzione di una università a Terni, si impone anche nel quadro più vasto della pianificazione regionale e interregionale potendosi instaurare nuovi rapporti di collaborazione con

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 19 OTTOBRE 1971

le altre numerose industrie della provincia, chimiche, meccaniche, siderurgiche, manifatturiere e con i centri storici e monumentali dell'Umbria e della provincia di Rieti.

(4-20012)

QUARANTA. — *Al Ministro dell'interno.* — Per conoscere quali provvedimenti intenda promuovere nei confronti dell'esattore-tesoriere del comune di Petina (Salerno) che — benché diffidato dal sindaco — non provvede al pagamento delle competenze spettanti per il mese di settembre al personale comunale dipendente.

(4-20013)

MENICACCI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per conoscere i motivi che impediscono la applicazione a favore del personale dipendente dell'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i dipendenti dello Stato delle norme di cui alla legge 20 maggio 1970, n. 300 ed in particolare dell'articolo 13 della legge stessa il quale statuisce che ai lavoratori con mansioni superiori a quella di categoria di appartenenza spetta un trattamento economico corrispondente alla attività svolta;

per sapere, atteso che gli organi di amministrazione dell'ENPAS lasciano senza alcuna risposta le numerose domande inoltrate dai propri dipendenti per il riconoscimento previsto dal citato articolo 13 (giustificando siffatto silenzio con la mancanza di istruzioni da parte del Ministero del lavoro e della previdenza sociale); che tali organi stanno attuando trasferimenti fra il personale interessato con il fine di modificare le posizioni di fatto raggiunte dai dipendenti stessi al momento della entrata in vigore della legge eludendo così scientemente l'applicazione della stessa e che sempre gli stessi organi, anziché attribuire ex articolo 13 citato al personale che svolge mansioni superiori il trattamento economico corrispondente alla attività svolta, stanno predisponendo bandi di concorso per passaggi di categoria palesemente superflui per quei lavoratori che si sono voluti tutelare con la legge predetta, se — di fronte a tale comportamento dell'amministrazione dello ENPAS tendente a disapplicare la legge 20 maggio 1970, n. 300 — non ritengano di assumere precise iniziative perché la legge citata sia osservata da parte del predetto ente pubblico, che è sottoposto alla vigilanza del Ministero del lavoro cui si deve la legge su richiamata.

(4-20014)

LOBIANCO. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per sapere se è a conoscenza del vivo malcontento di diverse famiglie di coltivatori diretti del comune di Forio d'Ischia le quali, a seguito del disordinato scolo delle acque provenienti dalla strada statale n. 270, lamentano i continui e rilevanti danni alle colture nei propri fondi.

Prima della definitiva sistemazione ed allargamento della statale n. 270, infatti, le acque scendevano naturalmente versandosi in modo graduale su tutti i fondi privati adiacenti alla strada ripartendosi nei diversi fossi situati lateralmente alla strada stessa, senza provocare eccessivo danno alle colture.

Successivamente ed a seguito della sistemazione e dell'allargamento della strada le acque, sia quelle provenienti dalla strada sia quelle provenienti dai fabbricati e complessi turistici esistenti nella zona, a monte della strada, si convogliano in un unico punto e precisamente all'altezza della proprietà del signor Verde Felice, dando luogo ad un vero e proprio torrente.

Poiché l'ANAS ha rilevato che nei periodi di pioggia è inevitabile che le acque provochino gli inconvenienti lamentati e che i danni sono dovuti anche alla mancata regimentazione delle acque, l'interrogante desidera sapere quali provvedimenti si intendano adottare per eliminare quanto innanzi lamentato e per risarcire dei danni subiti i coltivatori diretti danneggiati.

(4-20015)

SPONZIELLO. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere se è a conoscenza dell'aggressione subita in Lecce da due giovani appartenenti al Movimento sociale italiano, tali Rottola e Anguilla, da parte di teppisti di sinistra che hanno procurato loro — tuttora ricoverati in ospedale — lesioni dichiarate guaribili in venti giorni salvo complicazioni;

se è a conoscenza che tale ultimo episodio è uno dei tanti che con costanza e continuità si ripetono in quella città;

se è stato informato che a Lecce si sono trasferiti dal Nord, col pretesto di iscriversi alla locale università, elementi così detti extraparlamentari di sinistra i quali hanno costituito una vera e propria organizzazione a delinquere: operano con la viltà del tranello e della imboscata; girano ostentatamente armati di armi improprie; attraggono o assoldano dalla loro parte altri teppistici elementi locali notoriamente gravitanti verso il partito dell'estrema sinistra, per compiere le

delittuose azioni come quella denunciata; il tutto al fine di determinare il terrore tra i giovani che politicamente non condividono le loro idee, propagandate come progressiste, ma sostanzialmente anarchiche e sovversive.

Se non ritenga, al di là di generiche frasi di fermezza e di forza dello Stato, che è tempo di intervenire energicamente nei confronti di chiunque attentati all'ordine pubblico e alla privata incolumità, impartendo disposizioni atte a stroncare la denunciata e organizzata delinquenza politica. (4-20016)

SPONZIELLO. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere le ragioni per le quali, a distanza di anni, ancora non viene corrisposta la pensione indiretta e la relativa indennità di buonuscita alla signora Bernardini Rosa vedova di Pellegrino Ugo, già primo segretario presso il provveditorato agli studi di Lecce, deceduto in servizio nell'ottobre 1968.

La relativa domanda, regolarmente documentata, fu trasmessa al Ministero della pubblica istruzione - Ispettorato per le pensioni - tramite il provveditorato agli studi di Lecce in data 16 novembre 1968 con protocollo n. 33256/A I.

Dato il tempo trascorso appare financo superfluo sottolineare le disfunzioni dell'Amministrazione. (4-20017)

SPONZIELLO. — *Al Ministro della difesa.* — Per conoscere, in relazione all'applicazione della legge 18 marzo 1968, n. 263, di voler disporre per il riesame della pratica interessante il signor Donativo Cosimo al quale, con nota del 6 luglio 1971, n. 0386934, è stato comunicato che non gli veniva riconosciuto il diritto ad ottenere quanto la citata legge ha stabilito.

L'interessato nella sua successiva istanza ha messo in evidenza le omissioni di annotazione sul suo foglio matricolare ed ha indicato luoghi, fatti e circostanze attestanti tutti il servizio da lui espletato. Ha inoltre rammentato che la stessa polizza di assicurazione militare, concessagli a suo tempo e da lui allegata alla precedente istanza, costituiva elemento indiscutibile attestante essere stato egli combattente.

Poiché non è possibile accettare per vero il contenuto di un foglio matricolare viziato di alterazioni e omissioni, per quanto com-

piuto in buona fede, quando invece l'interessato ne contesta il contenuto con preciso e specifico richiamo a fatti e circostanze, si chiede se non ritenga di disporre indagini al fine di accertare la fondatezza di quanto reclamato dal Donativo Cosimo. (4-20018)

SPONZIELLO. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per conoscere se sia esatto che nei giorni scorsi si è svolta al Ministero dell'agricoltura una riunione per discutere il problema del prezzo dell'olio di oliva per la prossima campagna; che a tale riunione sono stati invitati i rappresentanti dell'industria e del commercio degli olii, mentre non è stato invitato alcun rappresentante dei produttori agricoli.

Si chiede altresì di conoscere se risponde al vero che la posizione assunta in detta riunione dai rappresentanti del Ministero dell'agricoltura sarebbe per il mantenimento degli attuali prezzi e quindi contraria alle richieste di aumento del prezzo indicativo alla produzione presentate dalle organizzazioni professionali dei medesimi; in caso affermativo si chiede di conoscere se il Ministro condivide questa posizione e quali provvedimenti intende prendere perché, per il futuro, non accada più che proprio al Ministero dell'agricoltura si tengano riunioni interessanti problemi di rilevanza preminente per l'agricoltura con tutti i *partners* industriali e commerciali e con l'esclusione dei rappresentanti agricoli, che dovrebbero essere i primi tutelati dal citato Ministero. (4-20019)

TRIPODI GIROLAMO e FIUMANÒ. — *Al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e nelle zone depresse del centro-nord e al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per conoscere le ragioni per le quali le opere progettate per l'imbrigliamento del torrente Careri, di cui al progetto n. 11016 della Cassa per il mezzogiorno, per l'importo di lire 280 milioni, non sono state realizzate, né ancora i lavori sono stati iniziati.

Per conoscere, altresì, le cause che hanno impedito la realizzazione dei muraglioni agli argini dello stesso torrente Careri, nella zona di Natile, per i quali era stato redatto nel 1968 un progetto di 125 milioni di lire.

Gli interroganti nel rilevare che a causa della mancata esecuzione dei lavori previsti

da entrambi i progetti, i recenti nubifragi abbattutisi su larga parte della superficie della provincia di Reggio Calabria, i danni provocati sono stati più rilevanti di quanto avrebbero potuto essere, se fossero state realizzate le opere indicate. (4-20020)

**TRIPODI GIROLAMO E FIUMANÒ.** — *Ai Ministri dell'agricoltura e foreste e dei lavori pubblici e al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e nelle zone depresse del centro-nord.* — Per conoscere in base a quale criterio e con quale autorizzazione il Consorzio di bonifica calabro ionico meridionale ha distrutto con la dinamite la passerella sul torrente Careri, costruita nel 1960 dalla Cassa per il mezzogiorno con una spesa di 31 milioni e 500 mila lire, quale uni-

co strumento di collegamento tra Natile Vecchio e Natile Nuovo.

La distruzione della passerella, che secondo il consorzio è stata eseguita per poter costruire un ponte della larghezza di cinque metri, ha provocato un totale isolamento degli abitanti di Natile Vecchio, che durante le recenti calamità atmosferiche, per settimane hanno potuto ricevere qualche soccorso in generi alimentari soltanto attraverso un elicottero dei carabinieri.

Ciò è avvenuto per responsabilità esclusiva del consorzio, il quale avrebbe potuto costruire il ponte affiancando alla preesistente passerella un'altra sul lato nord, che oltre ad evitare i gravi disagi provocati alle popolazioni avrebbe fatto risparmiare allo Stato decine di milioni di lire già spese dieci anni addietro. (4-20021)

**INTERROGAZIONI  
A RISPOSTA ORALE**

« Il sottoscritto chiede di interrogare il Ministro della pubblica istruzione, per sapere se sia a conoscenza dello stato di abbandono in cui si trova l'isola di Caprera e con essa la casa, i cimeli e la tomba di Giuseppe Garibaldi, il tutto aperto, non tanto al pellegrinaggio, quanto alla cattiva curiosità dei turisti che si impadroniscono indisturbati di ricordi e di quanto trovano a portata di mano, lasciando devastanti segni del loro passaggio;

e per sapere se il Governo intenda prendere misure e quali, perché, come accade in ogni paese civile per la custodia della propria storia, la tomba e la casa di Garibaldi siano salvaguardate dalla incuria e dalle vandaliche attenzioni dei curiosi.

(3-05330)

« ROMUALDI ».

« Il sottoscritto chiede di interrogare i Ministri dell'interno e dell'industria, commercio e artigianato, per sapere quali criteri abbiano determinato la concessione del nulla osta da parte della Camera di commercio di Piacenza e il relativo rilascio delle licenze prefettizie per l'apertura di quattro supermercati di società di grande distribuzione e di tre altri supermercati di privati, nel centro urbano di Piacenza.

« L'interrogante chiede altresì di conoscere quali criteri logistici e distributivi rispetto alle varie zone della città, siano stati seguiti per la concessione di tali licenze, e per saper infine, se siano vere le voci di imminenti altre aperture di supermercati in Piacenza.

(3-05331)

« ROMUALDI ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare il Ministro delle partecipazioni statali, per sapere se è a conoscenza della grave situazione in atto presso il Centro sperimentale metallurgico di Castelromano. L'azienda, che ha un organico di 550 dipendenti, ha rifiutato di trattare la piattaforma rivendicativa presentata nel maggio del 1971. Dopo circa 74 ore di sciopero articolato le trattative condotte dalle organizzazioni sindacali presso il Ministero del lavoro si sono arenate.

« Gli interroganti chiedono pertanto che il Ministro interessato dica se e come intenda intervenire per consentire la ripresa ordinata

dell'attività nell'azienda e la soddisfazione delle ragionevoli e legittime aspirazioni dei lavoratori.

(3-05332) « ALMIRANTE, ROMUALDI, CARADONNA, DE LORENZO GIOVANNI, TURCHI ».

« I sottoscritti chiedono d'interrogare i Ministri delle partecipazioni statali e del bilancio e programmazione economica, il Ministro per la ricerca scientifica e il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, per sapere:

se sono a conoscenza che il gruppo Olivetti sta liquidando la consociata *Syntax*, società che attualmente conta il più importante gruppo italiano di specialisti di *software* base e avanzato;

se sono stati studiati piani alternativi per salvare l'esperienza professionale acquisita, l'unitarietà e complementarietà dei gruppi di specialisti in un settore altamente avanzato; ed inoltre se nel piano nazionale per l'informatica è previsto l'intervento del settore pubblico (IMI, ENI, IRI) per i settori di *software* avanzato.

« Sembra utile a questo riguardo considerare la conclusione a cui è pervenuto uno studio della OCDE sui calcolatori elettronici:

” Questo settore (industria dei calcolatori nelle sue tre componenti: CPU, unità periferiche e terminali, *software*) sarà estremamente importante per il futuro sviluppo economico e tecnologico di tutti i paesi. Noi siamo ai primi passi di ciò che è stata chiamata la rivoluzione dell'informazione. È certo che in termini di impatto totale sulla società e sul genere umano, questa rivoluzione sarà più grande che non la rivoluzione industriale. Tutti i paesi avranno bisogno di calcolatori più moderni e di *software* per mantenere il loro sviluppo economico e culturale a livelli accettabili ”.

« Tenendo quindi presente l'importanza strategica della componente *software* nell'industria dei calcolatori, componente che può giocare un ruolo ancor più fondamentale nel nostro paese dove è già pressoché totale la presenza di società costruttrici di CPU e periferiche non nazionali, gli interroganti ritengono che una eventuale assenza di una politica di investimenti nel *software* comporterebbe la completa subordinazione dell'economia italiana in un suo settore vitale e sottolineano che uno sviluppo del *software* al contrario faciliterebbe un ruolo attivo del nostro paese in un futuro piano europeo per l'informatica.

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 19 OTTOBRE 1971

« Chiedono quindi di sapere se non si intende intervenire per impedire la svendita dei gruppi di specialisti *Syntax* al capitale straniero o lo smembramento dei medesimi gruppi con la conseguente perdita del patrimonio da loro rappresentato e se non ritiene opportuno tale ministero, anche attraverso la presenza che l'IRI conta nella società Olivetti, costringere la medesima a salvaguardare gli interessi nazionali nel settore e auspichino che si renda possibile una iniziativa pubblica che garantisca la continuità nell'ambito dell'economia italiana del gruppo di specialisti *software* della *Syntax*.

« Chiedono inoltre di essere posti a conoscenza se esistono iniziative per il collegamento tra le diverse società a capitale pubblico nei settori dei *computers* (Pignone Sud, Laben, Selenia) e in tal caso se il Ministero non ritiene utile intervenire per acquisire in tale progetto l'apporto dei gruppi di specialisti attualmente in organico alla *Syntax*.

(3-05333)

« GIORDANO, GRANELLI ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, per sapere se non ritiene illegittima la circolare n. 1528 GS/138, diramata dall'INPS l'8 luglio 1971, con la quale vengono privati del diritto alla corresponsione degli assegni familiari quei pescatori, caratisti dei rispettivi battelli da pesca, che, non avendo provveduto alla nomina di un armatore, si presumono armatori in solido del rispettivo natante ai sensi del codice della navigazione; e se pertanto non ritiene di provocarne la revoca.

« Si osserva che tale presunzione non elimina il rapporto di lavoro con la società di fatto, che tra essi ed eventualmente anche fra altri soci non lavoratori, possa esistere, riferendosi il codice della navigazione a particolari obblighi e responsabilità da cui non sempre e non necessariamente può configurarsi la figura del datore di lavoro.

« Nella fattispecie invece ricorrono le particolari condizioni previste dagli articoli 1 e 2 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 602, alla cui luce va interpretata la legge 13 marzo 1958, n. 250, trattandosi di modestissime società di fatto, costituite per il conseguimento degli scopi mutualistici propri delle cooperative di produzione e lavoro, non solo perché la retribuzione alla parte dei lavoratori non è proporzionata alle rispettive cointeressenze nella

comproprietà navale, ma alle rispettive prestazioni; ma anche perché il natante altro non rappresenta che lo strumento di produzione e lavoro, realizzato dagli stessi lavoratori con i propri risparmi e con l'indebitamento.

« Ed è noto come i pescatori caratisti vivono con il frutto del proprio lavoro, in quanto il modestissimo reddito di impresa, quando e se si realizza, è tutto assorbito dall'ammortamento dei debiti contratti e per il continuo rinnovo delle attrezzature.

(3-05334)

« BASSI, FOSCHI ».

« Il sottoscritto chiede di interrogare i Ministri del lavoro e previdenza sociale e dell'industria, commercio e artigianato, per conoscere se intendano, in applicazione dell'articolo 33 della legge 21 luglio 1965, n. 109, emanare subito i provvedimenti per la equiparazione dei trattamenti minimi di pensione, a favore dei lavoratori autonomi, artigiani, commercianti ed altri — e dei loro familiari coadiuvanti — a quelli previsti per i lavoratori dipendenti, in considerazione che al 31 dicembre 1975 gli artigiani si troveranno nella situazione di aver versato contributi che importino una pensione in misura superiore al minimo di pensione goduta dai lavoratori dipendenti; e, soprattutto, per rispondere alle ragioni ispiratrici della legge che sono di favore per i lavoratori autonomi.

(3-05335)

« RICCIO ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare il Ministro di grazia e giustizia, per conoscere quale atteggiamento il Governo intenda assumere a tutela del prestigio e delle funzioni dell'ordine giudiziario che in dispregio delle norme costituzionali, che sanciscono l'uguaglianza dei cittadini di fronte alla legge, viene fatto oggetto di pubbliche intimidazioni e ingiurie ogni qualvolta deve dirigere la sua attività contro potentati e personalità politiche, come verificatosi in occasione di recenti trasmissioni di atti e di richieste alla Commissione inquirente parlamentare.

(3-05336)

« DE MARZIO, ROBERTI, GUARRA, SANTAGATI, MENICACCI ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare il Ministro degli affari esteri, per conoscere quale sarà l'atteggiamento della delegazione italiana in occasione del voto dell'ONU sulla

restaurazione dei diritti della Repubblica popolare cinese e della decadenza dei rappresentanti di Chiang Kai-shek dalla massima organizzazione internazionale. Se, come gli interroganti ritengono, la delegazione italiana debba votare a favore della mozione albanese e contro il tentativo americano di introdurre all'ONU la finzione delle "due Cine". Ciò non solo in coerenza con la normalizzazione dei rapporti diplomatici tra l'Italia e la Repubblica popolare cinese, non solo per un atto necessario di autonomia dagli Stati Uniti, ma anche nell'interesse dello stesso corretto funzionamento dell'ONU, che riceverebbe un colpo assai grave dal successo eventuale di manovre dirette a impedire o a ritardare l'ingresso dei rappresentanti della Repubblica popolare cinese, in flagrante contrasto con la concezione di universalità reale delle Nazioni Unite. Pertanto il solo modo di attribuire all'ONU la sua funzione universale sta nel favorire la restaurazione dei diritti legittimi della Repubblica popolare cinese. Politicamente ingiustificabile e giuridicamente immotivabile sarebbe anche un voto di astensione, che avrebbe il significato di partecipare, sia pure indirettamente, al tentativo di attribuire validità giuridica alla palese volontà degli Stati Uniti di perpetuare il mantenimento delle loro forze armate nello stretto di Formosa, attraverso la finzione che Chiang Kai-shek sia il capo di un paese sovrano e non occupasse invece per la forza di una potenza straniera una parte del territorio della Repubblica popolare cinese.

« Gli interroganti chiedono al Ministro interessato come il Governo italiano intenda adeguare il suo voto alla già espressa volontà di normali rapporti con la Repubblica popo-

lare cinese, il che deve comportare che il Governo italiano si assuma la responsabilità di riconoscere che la questione di Formosa è una questione interna cinese.

(3-05337) « PAJETTA GIAN CARLO, CARDIA, MACCIOCCHI MARIA ANTONIETTA, SANDRI, BARTESAGHI ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare il Presidente del Consiglio dei ministri ed i Ministri dell'interno e del lavoro e previdenza sociale in merito alla vicenda degli archivi segreti sequestrati dalla autorità giudiziaria presso la società FIAT di Torino.

« In particolare gli interroganti chiedono di conoscere:

1) quali provvedimenti sono stati adottati nei confronti di quei funzionari di pubblica sicurezza che, dietro regolare compenso, hanno collaborato con il servizio di spionaggio della FIAT schedando migliaia di dipendenti e persino persone estranee alla società;

2) per quale ragione un'attività illegale di tale ampiezza, più volte denunciata dagli anni '50 dai partiti di sinistra e dai sindacati, non sia stata finora oggetto di intervento da parte del Ministro dell'interno;

3) quali misure il Governo intende adottare perché venga finalmente stroncata alla FIAT la pratica illegale del servizio di spionaggio sui dipendenti e sulle assunzioni.

(3-05338) « ALINI, LATTANZI, PASSONI, MAZZOLA, AMODEI, GRANZOTTO, LIBERTINI ».